SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 138

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 14 giugno 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'interno

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero del turismo

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 2024.

Scioglimento del consiglio comunale di Ospedaletto Euganeo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Ospedaletto Euganeo (Padova);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate dalla metà più uno dei consiglieri assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ospedaletto Euganeo (Padova) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Samuele De Lucia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 giugno 2024

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ospedaletto Euganeo (Padova), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 13 maggio 2024, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Padova ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 14 maggio 2024.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ospedaletto Euganeo (Padova) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Samuele De Lucia, viceprefetto in quiescenza.

Roma, 30 maggio 2024

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

24A03052

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 7 novembre 2023.

Disposizioni relative all'individuazione del datore di lavoro ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 19 gennaio 2000, n. 139;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 21 maggio 2007, con il quale sono stati individuati, nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dell'interno, i datori di lavoro ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell'art. 1, della legge delega 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro e, in particolare, gli articoli 2, comma 1, lettera *b)*, secondo cui «nelle pubbliche amministrazioni di cui 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non aven-

te qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle pubbliche amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa» e 17 che individua gli obblighi del datore di lavoro non delegabili;

Visto il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, «Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2021, n. 231;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 21 agosto 2019, n. 127, «Regolamento recante l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, adottato in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica», adottato in attuazione dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Visti i decreti del Ministro dell'interno del 2 febbraio 2022 e del 23 marzo 2022 con i quali, in attuazione dell'art. 2, comma 3, del citato decreto del Ministro dell'interno 21 agosto 2019, n. 127, sono stati individuati i soggetti destinatari degli obblighi attribuiti al datore di lavoro delle articolazioni rispettivamente del Dipartimento della pubblica sicurezza e del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;

Considerato che le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78 e nel decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2021, n. 231 hanno rideterminato gli assetti organizzativi delle strutture centrali del Ministero dell'interno attraverso l'accorpamento o la soppressione di alcune Direzioni centrali con conseguente ridistribuzione delle relative funzioni nonché attraverso la riallocazione presso il rinominato Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale e per le risorse strumentali e finanziarie delle funzioni di «amministrazione generale» prima assegnate al Dipartimento per gli affari interni e territoriali;

Visti i decreti del Ministro dell'interno 3 luglio 2020, come modificati dal decreto ministeriale 31 marzo 2022, recanti l'individuazione dei posti di funzione da conferire, rispettivamente, ai viceprefetti e viceprefetti aggiunti nell'ambito degli uffici centrali del Ministero dell'interno e ai dirigenti di seconda fascia dell'area funzioni centrali dell'Amministrazione dell'Interno nell'ambito degli uffici centrali e periferici;

Ritenuto di dover provvedere, alla luce dell'attuale assetto organizzativo delle strutture centrali del Ministero dell'interno, ad una nuova individuazione dei datori di lavoro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per gli uffici di diretta collaborazione, per il Dipartimento per gli affari interni e territoriali, per il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, per il Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, per le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, per le Commissioni/Sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale nonché per le altre strutture, *medio tempore*, costituite;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini degli adempimenti degli obblighi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono individuati, quali datori di lavoro delle sedi del Ministero dell'interno e delle prefetture - Uffici territoriali del Governo, i dirigenti indicati nell'unito elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. I datori di lavoro di cui al comma 1 esercitano, in via esclusiva, le funzioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Per quanto attiene all'esercizio degli altri compiti, essi si avvalgono dei dirigenti o dei funzionari preposti agli uffici dipendenti, ferme restando le responsabilità agli stessi demandate nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 2.

1. Ferme restando le competenze dei responsabili della gestione degli immobili, le funzioni di datore di lavoro per le parti comuni a livello centrale sono attribuite, nell'esclusivo ambito del Compendio Viminale, ricompreso nelle aree confinanti con via Agostino Depetris, via Palermo e via Milano, al vice Capo dipartimento vicario - Direttore centrale per l'Amministrazione generale e le Prefetture - Uffici territoriali del Governo del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, con eccezione delle unità immobiliari di pertinenza degli uffici di diretta collaborazione del ministro, delle aree riservate, di quelle assegnate alle segreterie dei sottosegretari di Stato e di quelle utilizzate in via esclusiva dai dipartimenti diversi dal Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.

2. Le funzioni di datore di lavoro per le parti comuni dell'ufficio di Gabinetto del ministro e dell'ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari sono attribuite rispettivamente al vice Capo di Gabinetto - Vicario e al vice Capo dell'Ufficio affari legislativi e parlamentari. Le funzioni di datore di lavoro per le parti comuni delle segreterie dei sottosegretari di Stato sono attribuite al Capo della segreteria.

3. Le funzioni di datore di lavoro per le parti comuni nell'ambito degli uffici siti in via Cavour n. 6 e per quelle presso la sede didattico-residenziale di via Veientana sono attribuite al direttore centrale per le risorse strumen-

tali e finanziarie del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.
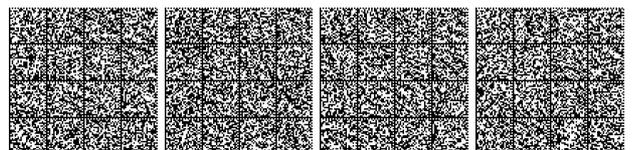
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 comma 4 del decreto ministeriale del 2 febbraio 2022 e dall'art. 3, comma 5 del decreto ministeriale del 23 marzo 2022 con i quali sono stati, tra l'altro, individuati i datori di lavoro per le parti comuni ad uso esclusivo rispettivamente del Dipartimento della pubblica sicurezza e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, le funzioni di datore di lavoro delle parti di immobili del Compendio Viminale di pertinenza esclusiva dei dipartimenti diversi dal Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, sono attribuite al vice capo dipartimento vicario dei singoli dipartimenti, previe intese tra i dipartimenti interessati al fine di delimitarne il perimetro.

5. Negli immobili posti al di fuori del «Compendio Viminale», in caso di coesistenza di uffici appartenenti a più dipartimenti, si procede ad intese tra i datori di lavoro interessati.

6. Salvo i casi in cui sia altrimenti determinata, la gestione delle parti comuni, a livello periferico, è di competenza del datore di lavoro con qualifica più elevata, ove coesistano uffici appartenenti a componenti diverse del Ministero dell'interno.

Art. 3.

1. Per l'espletamento delle funzioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera *a)* e 28, comma 2, lettere *a)*, *b) c)* e *d)*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, i datori di lavoro, come individuati nell'elenco allegato, possono avvalersi del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno, della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 4.

1. Gli oneri delle ammende previste dalle disposizioni vigenti in tema di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro saranno imputati in via transitoria sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, fatta salva ogni rivalsa dell'amministrazione nei confronti degli interessati ove risulti accertato, al termine di indagini giudiziarie, il dolo o la colpa grave da parte dei titolari della funzione di datori di lavoro o dei loro delegati.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il decreto ministeriale del 21 maggio 2007.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2023

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 2243

ALLEGATO *1*

A) UFFICI CENTRALI

Uffici di diretta collaborazione del ministro

Ufficio di Gabinetto:
il vice Capo di Gabinetto con funzioni vicarie;
Ufficio affari legislativi e relazioni internazionali:
il vice direttore dell'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari;
Ufficio stampa e comunicazione:
il Capo ufficio di staff dell'Ufficio relazioni con la stampa e comunicazione istituzionale;
Segreteria del Ministro, segreteria particolare del Ministro e segreteria tecnica del Ministro:
i rispettivi capi delle segreterie;
Segreterie dei Sottosegretari di Stato:
per ciascuna segreteria, il Capo della segreteria;

Ulteriori strutture operanti presso il Gabinetto del Ministro:

Struttura tecnica permanente per la misurazione della *performance*:
il Capo ufficio di staff responsabile della struttura;
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR):
il direttore della struttura;

Dipartimento per gli affari interni e territoriali

Uffici di diretta collaborazione con il Capo del Dipartimento:
il Capo del Dipartimento;
Direzione centrale per le autonomie:
il vice Capo Dipartimento con funzioni vicarie - direttore centrale (anche per la sede dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali sita in piazza Cavour);
Direzione centrale per i servizi elettorali:
il vice Capo Dipartimento - direttore centrale;
Direzione centrale per la finanza locale:
il direttore centrale;
Direzione centrale per i servizi demografici:
il direttore centrale.

Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione

Uffici di diretta collaborazione con il Capo del Dipartimento:
il Capo del Dipartimento;
Direzione centrale per la programmazione e i servizi generali:
il vice Capo Dipartimento con funzioni vicarie - direttore centrale;

Direzione centrale per le politiche migratorie - Autorità fondo asilo, migrazione e integrazione:

il vice Capo Dipartimento - direttore centrale;

Direzione centrale per i servizi civili per l'immigrazione e l'asilo:

il direttore centrale;

Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze:

il direttore centrale;

Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del fondo edifici di culto:

il direttore centrale;

Direzione centrale per le risorse finanziarie:

il direttore centrale;

Commissione nazionale per il diritto di asilo:

il presidente della Commissione.

Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie

Uffici di diretta collaborazione con il Capo del Dipartimento:

il Capo del Dipartimento;

Direzione centrale per l'amministrazione generale e le prefetture - Uffici territoriali del Governo:

il vice Capo Dipartimento con funzioni vicarie - direttore centrale;

Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile:

il vice Capo Dipartimento - direttore centrale;

Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali:

il direttore centrale;

Direzione centrale per l'innovazione tecnologica per l'amministrazione generale:

il direttore centrale;

Ispettorato generale di amministrazione:

il Capo dell'Ispettorato;

Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura:

il Commissario;

Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti:

il Commissario;

Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari:

il Capo ufficio di staff dell'Ufficio di supporto tecnico-amministrativo e giuridico al comitato;

Ufficio per le attività del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza:

Capo ufficio di staff dell'Ufficio di supporto tecnico-amministrativo e giuridico al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Altri uffici

Struttura di missione per l'organizzazione dell'Autorità di gestione per la gestione e l'attuazione del Piano di azione e coesione:

l'Autorità di gestione del Programma nazionale servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti;

Struttura per la prevenzione antimafia:

il direttore della struttura;

B) UFFICI PERIFERICI

Prefetture - Uffici territoriali del Governo:

i prefetti titolari delle sedi;

Commissariato del Governo per la Provincia di Trento:

il Commissario del Governo;

Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano:

il Commissario del Governo;

Commissioni/Sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale:

i Presidenti delle commissioni/sezioni;

24A03053

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 30 maggio 2024.

Nomina dei commissari straordinari per la fase liquidatoria del Gruppo Manitalidea S.p.a. in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274» e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, decreto legislativo n. 270/1999);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, in data 10 aprile 2013, n. 60, di adozione del «Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270»;

Vista la sentenza del 4 febbraio 2020, con la quale il Tribunale di Torino ha dichiarato lo stato di insolvenza della società Manitalidea S.p.a., avente sede legale in Ivrea (TO), via G. Di Vittorio n. 29;

Visto il decreto del 21 luglio 2020, depositato in data 30 luglio 2020, con il quale il Tribunale di Torino ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della società Manitalidea S.p.a., ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo n. 270/1999;

Viste le sentenze del 23 dicembre 2020, depositate in data 14 gennaio 2021, con le quali il Tribunale di Torino ha dichiarato lo stato di insolvenza e ha disposto l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, in estensione rispetto alla procedura madre aperta nei confronti di Manitalidea S.p.a., delle società MGC S.r.l., Manital società consortile per i servizi integrati per azioni - Consorzio stabile (abbreviata Manital S.c.p.a.), Hortilus & Vivai S.r.l., Vistaterra S.r.l., Vivai Canavesani S.r.l.;

Vista la successiva sentenza del 18 ottobre 2021, depositata in data 19 ottobre 2021, con la quale il Tribunale di Torino ha dichiarato lo stato di insolvenza e ha disposto l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, in estensione rispetto alla procedura madre aperta nei confronti di Manitalidea S.p.a., anche della società Euralba Service S.r.l. in liquidazione;
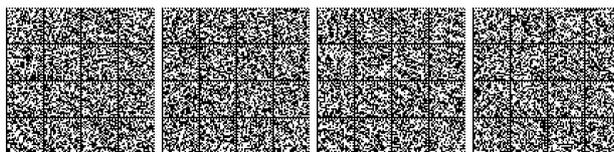
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 agosto 2020, con il quale l'avv. Antonio Casilli, il dott. Francesco Schiavone Panni, il dott. Antonio Zecca sono stati nominati commissari straordinari di Manitalidea S.p.a. in a.s.;

Visti i successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2021 e dell'11 novembre 2021, con i quali i sopracitati commissari straordinari di Manitalidea S.p.a. in a.s. sono stati preposti, ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999, anche alle procedure di amministrazione straordinaria aperte in estensione nei riguardi delle società MGC S.r.l., Manital S.c.p.a., Hortilus & Vivai S.r.l., Vistaterra S.r.l., Vivai Canavesani S.r.l., ed Euralba Service S.r.l. in liquidazione;

Visto il decreto direttoriale del 20 gennaio 2021, con il quale è stata autorizzata l'esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali di Manitalidea S.p.a. in a.s., ai sensi e per gli effetti degli articoli 27, comma 2, lettera *a)*, e 57, del decreto legislativo n. 270/1999;

Visti i successivi decreti direttoriali del 10 giugno 2021, con i quali è stata autorizzata l'esecuzione del programma, avente indirizzo di cessione ai sensi e per gli effetti degli articoli 86, comma 1, e 27, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 270/1999, della società Manital S.c.p.a. in a.s., nonché dei programmi, aventi carattere integrativo e liquidatorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 86, comma 2, del decreto legislativo n. 270/1999, delle società MGC S.r.l., Hortilus & Vivai S.r.l., Vistaterra S.r.l., Vivai Canavesani S.r.l., tutte in a.s.;

Visti il decreto direttoriale del 19 gennaio 2022 e la successiva autorizzazione del Ministro dello sviluppo economico in data 20 luglio 2022, con i quali è stata disposta la proroga del termine di esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali di Manitalidea S.p.a. in a.s. fino al 30 novembre 2022;

Visto il decreto direttoriale del 7 marzo 2022, con il quale è stata autorizzata l'esecuzione del programma, avente carattere integrativo e liquidatorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 86, comma 2, del decreto legislativo n. 270/1999, della società Euralba Service S.r.l. in liquidazione in a.s.;

Visto il decreto direttoriale del 9 giugno 2022, con il quale è stata disposta la proroga di sei mesi del termine di esecuzione del programma, avente indirizzo di cessione ai sensi e per gli effetti degli articoli 86, comma 1, e 27, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 270/1999, della società Manital S.c.p.a. in a.s.;

Rilevato che il Tribunale di Torino, ai sensi e per gli effetti dell'art. 66 del decreto legislativo n. 270/1999, con decreto del 1° dicembre 2022 ha concesso la proroga fino al 28 febbraio 2023 del termine di scadenza dei programmi di cessione dei complessi aziendali delle società Manitalidea S.p.a. e Manital S.c.p.a. in a.s.;

Considerato che l'organo commissariale preposto alla gestione delle procedure del Gruppo Manitalidea in a.s. è stato nominato tenendo conto, tra l'altro, di quanto disposto dalla direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 19 luglio 2018, *ratione temporis* vigente, la quale prevedeva, fra l'altro, che «La nomina dei commissari straordinari sarà inoltre limitata, per le procedure che adottano il programma di cessione dei complessi aziendali, al periodo di esecuzione del programma della procedura, nel presupposto che nella fase propriamente concorsuale possa essere più opportuno preporre alla procedura professionalità specificamente orientate alle finalità liquidatorie. Pertanto, per le procedure che adottano il programma di cessione dei complessi aziendali, l'incarico sarà conferito con scadenza alla data del decreto del competente tribunale con il quale è dichiarata la cessazione dell'esercizio dell'impresa a norma dell'art. 73 del decreto legislativo n. 270/1999. Nel caso di gruppi di imprese si assumerà quale termine finale dell'incarico la data dell'ultimo decreto di cessazione dell'esercizio nell'ambito delle imprese del gruppo assoggettate alla procedura»;

Rilevato che il sopra menzionato criterio di nomina è altresì previsto dalla direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy dell'11 maggio 2023, attualmente vigente;

Visto il decreto del 13 aprile 2023, con il quale il Tribunale di Torino, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 del decreto legislativo n. 270/1999, ha dichiarato la cessazione dell'esercizio dell'impresa esercitata, rispettivamente, dalla società Manitalidea S.p.a. in a.s. e dalla società Manital S.c.p.a. in a.s., a seguito dell'intervenuta autorizzazione, adottata in data 30 settembre 2022, a cedere i complessi aziendali riferibili alle società Manitalidea S.p.a. in a.s. e Manital S.c.p.a. in a.s. in favore del Consorzio Elettra S.c.a.r.l., e del conseguente atto pubblico del 1° marzo 2023 di trasferimento dei suddetti complessi aziendali;

Considerato che, con il richiamato decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2020, è stata disposta la nomina dell'organo commissariale limitatamente al periodo di esercizio di impresa, disponendo all'art. 2 che il relativo incarico «è limitato al periodo di esecuzione del programma della procedura ed andrà, pertanto, a scadenza, in caso di adozione di un programma di cessione dei complessi aziendali, alla data del decreto del competente tribunale, con il quale è dichiarata la cessazione dell'esercizio di impresa a norma dell'art. 73 del decreto legislativo n. 270/1999, ovvero alla chiusura della procedura, in caso di adozione di un programma di ristrutturazione»;

Ritenuto quindi, di dover procedere alla nomina dell'organo commissariale per la fase di liquidazione della società Manitalidea S.p.a. e della società Manital S.c.p.a. all'esito della fase della gestione delle relative procedure di a.s. per le quali è stato depositato e autorizzato un programma di cessione, con estensione della presente nomina anche alle società MGC S.r.l., Hortilus & Vivai S.r.l., Vistaterra S.r.l., Vivai Canavesani S.r.l., ed Euralba Service S.r.l. in liquidazione, per le quali tutte è stato depositato e autorizzato un programma avente carattere integrativo e liquidatorio;

Visto il verbale della commissione di cui all'art. 2, lettera *c)*, della citata direttiva, nel quale è stata data evidenza dell'individuazione dei nominativi del dott. Paolo Maria Ciabattoni, della prof. avv. Paola Rossi e dell'avv. Giacomo Gargano;

Visti i *curricula* del dott. Paolo Maria Ciabattoni, della prof. avv. Paola Rossi e dell'avv. Giacomo Gargano;
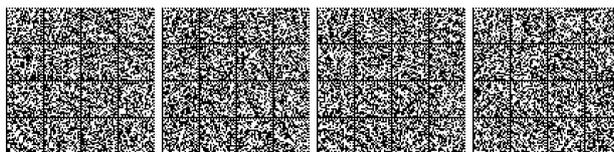
Acquisite le dichiarazioni sostitutive rese dai professionisti selezionati in ordine all'insussistenza di situazioni di incompatibilità e inesistenza di conflitti d'interesse;

Considerati i requisiti di professionalità e, in particolare, le rilevanti competenze tecniche in ambito concorsuale e di consulenza alle imprese;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, comma 4, del decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari straordinari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria delle società Manitalidea S.p.a., Manital società consortile per i servizi integrati per azioni - Consorzio stabile (Manital S.c.p.a.), MGC S.r.l., Hortilus & Vivai S.r.l., Vistaterra S.r.l., Vivai Canavesani S.r.l., Euralba Service S.r.l. in liquidazione, sono nominati commissari per la fase liquidatoria il dott. Paolo Maria Ciabattoni, la prof. avv. Paola Rossi e l'avv. Giacomo Gargano.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti *medio tempore* adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti.

Il presente decreto è comunicato a cura della Direzione generale proponente, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 270/1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del decreto legislativo n. 270/1999.

Roma, 30 maggio 2024

Il Ministro: URSO

24A03026

DECRETO 31 maggio 2024.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coros società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Coros società cooperativa a responsabilità limitata»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2022, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 4.936.229,00, si riscontra una massa debitoria di euro 6.328.390, a fronte di un attivo circolante di euro 4.932.773,00 si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 6.275.880,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 1.420.452,00;

Considerato che in data 1° febbraio 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha individuato un *cluster* di cinque nominativi di professionisti proposti per l'incarico, selezionati tenuto conto, in via preliminare, dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 1, lettera *c)* ed *e)* e, in secondo luogo, dei criteri di cui al punto 1, lettera *g)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, in osservanza a quanto stabilito dal decreto direttoriale del 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale del 23 febbraio 2024;

Considerato che la commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 22 aprile 2024 ha individuato il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito del *cluster* suddetto;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Coros società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma (codice fiscale 12328261008) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Carlo Ravazzin, nato a Roma (RM) il 21 marzo 1971 (codice fiscale RVZCRL71C21H501O), ivi domiciliato in viale Giuseppe Mazzini n. 6.
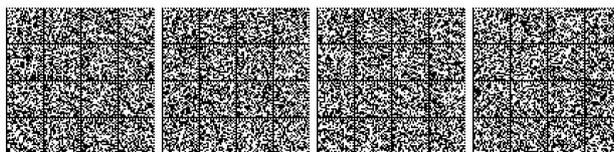
Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 maggio 2024

Il Ministro: URSO

24A03003

DECRETO 31 maggio 2024.

Liquidazione coatta amministrativa della «Pro-Job società cooperativa a mutualità prevalente in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il d.d. del 17 giugno 2021, n. 65/SAA/2021, con il quale la società cooperativa «Pro-Job società cooperativa a mutualità prevalente in liquidazione» è stata posta in scioglimento per atto dell'autorità con la contestuale nomina a commissario liquidatore del dott. Massimiliano Castello;

Vista la sentenza dell'8 novembre 2021, n. 711/2021 del Tribunale di Milano, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Pro-Job società cooperativa a mutualità prevalente in liquidazione»;

Considerato che, *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la predetta sentenza è stata comunicata al Ministero dello sviluppo economico perché disponga la liquidazione coatta amministrativa ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha individuato un *cluster* di cinque nominativi di professionisti proposti per l'incarico, selezionati tenuto conto, in via preliminare, dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 1, lettere *c)* ed *e)* e, in secondo luogo, dei criteri di cui al punto 1, lettera *g)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, in osservanza a quanto stabilito dal decreto direttoriale del 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale del 23 febbraio 2024;

Considerato che la commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 24 aprile 2024 ha individuato il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito del *cluster* suddetto;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Pro-Job società cooperativa a mutualità prevalente in liquidazione», con sede in Milano (MI) (codice fiscale 08804780966) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Emiliano Trentini, nato a Zevio (VR) il 23 aprile 1974 (codice fiscale TRNMLN74D23M172L), domiciliato in Milano (MI), Galleria Pattari n. 2.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 maggio 2024

Il Ministro: URSO

24A03004

DECRETO 31 maggio 2024.

Liquidazione coatta amministrativa della «Global service società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Global service società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 855.405,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.038.301,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -110.630,00;

Considerato che in data 5 gennaio 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha individuato un *cluster* di cinque nominativi di professionisti proposti per l'incarico, selezionati tenuto conto, in via preliminare, dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 1, lettera *c)* ed *e)* e, in secondo luogo, dei criteri di cui al punto 1, lettera *g)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, in osservanza a quanto stabilito dal decreto direttoriale del 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale del 23 febbraio 2024;

Considerato che la commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 22 aprile 2024 ha individuato il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito del *cluster* suddetto;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Global service società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 09286350963) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Giorgio Cherubini, nato a Roma (RM) il 30 giugno 1960 (codice fiscale CHRGRG60H30H501S), ivi domiciliato in via di Ripetta n. 141.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 284 del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 maggio 2024

Il Ministro: URSO

24A03005

DECRETO 31 maggio 2024.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Planet Work società cooperativa in liquidazione», in Melegnano.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 15 dicembre 2022, n. 298, con il quale la società cooperativa «Planet Work società cooperativa in liquidazione», con sede in Melegnano (MI) (codice fiscale 09506460964), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Francesco Nota Cerasi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 17 dicembre 2022, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Francesco Nota Cerasi dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha individuato un *cluster* di cinque nominativi di professionisti proposti per l'incarico, selezionati tenuto conto, in via preliminare, dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 1, lettere *c)* ed *e)* e, in secondo luogo, dei criteri di cui al punto 1, lettera *g)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, in osservanza a quanto stabilito dal decreto direttoriale del 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale del 23 febbraio 2024;

Considerato che la commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 24 aprile 2024 ha individuato il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito del *cluster* suddetto;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione del dott. Francesco Nota Cerasi, rinunciatario, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato/a commissario liquidatore della società cooperativa «Planet Work società cooperativa in liquidazione», con sede in Melegnano (MI) (codice fiscale 09506460964), il dott. Dario Laucci, nato a Livorno (LI) il 7 agosto 1988 (codice fiscale LCCDRA88M07E625O), domiciliato in Milano (MI), via Privata Grosio n. 10.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 maggio 2024

Il Ministro: URSO

24A03027

DECRETO 31 maggio 2024.

Liquidazione coatta amministrativa della «Htlservice società cooperativa in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il d.d. del 17 dicembre 2021, n. 98/SAA/2021, con il quale la società cooperativa «Htlservice società cooperativa in liquidazione» è stata posta in scioglimento per atto dell'autorità con la contestuale nomina a commissario liquidatore dell'avv. Bruno Inzitari;

Vista la sentenza del 23 maggio 2022, n. 268 del Tribunale di Milano, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Htlservice società cooperativa in liquidazione»;

Considerato che, *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la predetta sentenza è stata comunicata al Ministero dello sviluppo economico perché disponga la liquidazione coatta amministrativa ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'ado-

zione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha individuato un *cluster* di cinque nominativi di professionisti proposti per l'incarico, selezionati tenuto conto, in via preliminare, dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 1, lettere *c)* ed *e)* e, in secondo luogo, dei criteri di cui al punto 1, lettera *g)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, in osservanza a quanto stabilito dal decreto direttoriale del 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale del 23 febbraio 2024;

Considerato che la commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 22 aprile 2024 ha individuato il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito del *cluster* suddetto;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Htlservice società cooperativa in liquidazione», con sede in Milano (MI) (codice fiscale 07561330965) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Rosa Anna Fumarola, nata a Martina Franca (TA) l'8 aprile 1966 (codice fiscale FMRRNN66D48E986A), domiciliata in Milano (MI), via Fontana n. 23.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 maggio 2024

Il Ministro: URSO

24A03028

DECRETO 31 maggio 2024.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Villa Perla Service società cooperativa a responsabilità limitata O.N.L.U.S. in liquidazione», in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del Made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa sociale Villa Perla Service società cooperativa a responsabiltà limitata O.N.L.U.S. in liquidazione»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa *ex* art. 2545-*terdecies* codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2023, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo circolante di euro 2.114.364,94, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 2.119.651,33 ed un patrimonio netto negativo di euro - 825.932,54;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di azioni esecutive poste in essere da diversi creditori;

Considerato che in data 9 febbraio 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Preso atto che, nelle more del perfezionamento del procedimento suddetto, il Tribunale di Genova ha dichiarato lo stato d'insolvenza della sopra citata società cooperativa con sentenza del 12 febbraio 2024, n. 24/2024;

Considerato che, *ex* art. 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;
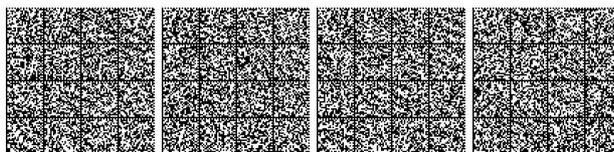
Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che la Lega nazionale delle cooperative e mutue, l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Visto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale, nella seduta del 9 aprile 2024, tenuto conto di quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cooperativa sociale Villa Perla Service società cooperativa a responsabilità limitata O.N.L.U.S. in liquidazione», con sede in Genova (codice fiscale 03464190101) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Federico Casagrande, nato a Genova (GE) il 22 aprile 1987 (codice fiscale CSGFRC87D22D969O), ivi domiciliato in via Corsica n. 2/17.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato sulla GURI del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 maggio 2024

Il Ministro: URSO

24A03054

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 21 marzo 2024.

Adozione del programma operativo complementare (POC) 2014-2020 e riprogrammazione del piano sviluppo e coesione (PSC) - Regione Piemonte. (Delibera n. 10/2024).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 21 MARZO 2024

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-*bis* ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decor-

rere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;
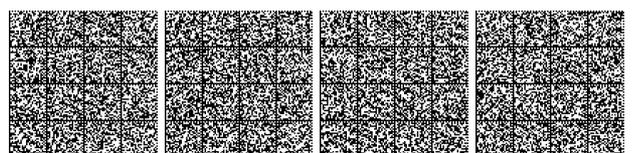
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio»;

Visto il regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, n. 1303/2013 e n. 508/2014 introducendo misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19;

Visto il regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, di seguito Fondi SIE, in risposta all'epidemia di COVID-19 e, in particolare, introduce al regolamento (UE) n. 1303/2013 l'art. 25-*bis* che prevede l'applicazione di un tasso di cofinanziamento del 100% alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 per uno o più assi prioritari di un programma sostenuto dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che, ai commi 26 e 27, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» e, in particolare, l'art. 1, commi 240, 241, 242 e 245, che disciplina i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonché i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi SIE;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 242, della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 668, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», che ha previsto il finanziamento dei Programmi di azione e coesione a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione, di cui all'art. 5 della citata legge n. 183 del 1987, nei limiti della dotazione del Fondo stesso stabilita per il periodo di programmazione 2014-2020 dalla tabella E allegata al bilancio dello Stato, al netto delle assegnazioni attribuite a titolo di cofinanziamento nazionale ai programmi operativi nazionali e regionali finanziati dai Fondi SIE;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 245, della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 670, della citata legge n. 190 del 2014, il quale ha previsto che il monitoraggio degli interventi complementari finanziati dal citato Fondo di rotazione, sia assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di seguito MEF-RGS, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo, come successivamente specificate dalla circolare MEF-RGS del 30 aprile 2015, n. 18;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni e integrazioni, secondo cui «Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna amministrazione centrale, regione o città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'art. 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto un
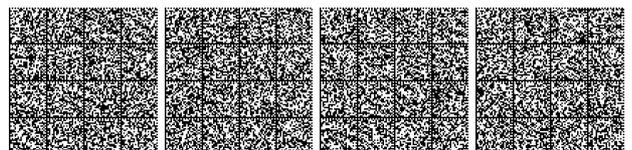
unico piano operativo per ogni amministrazione denominato "Piano sviluppo e coesione", con modalità unitarie di gestione e monitoraggio»;

Visto, inoltre, il comma 2 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni e integrazioni, in base al quale, per simmetria con i programmi operativi europei, ciascun Piano sviluppo e coesione, di seguito anche PSC o Piano, è articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato 2014-2020;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto, in particolare, l'art. 241 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, secondo cui, nelle more della sottoposizione all'approvazione da parte del CIPE dei Piani di sviluppo e coesione, di cui al citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, a decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse del Fondo sviluppo e coesione, di seguito FSC, rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, possono essere destinate, in via eccezionale, ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia di COVID-19, in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei programmi operativi dei Fondi SIE, ai sensi del regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020; inoltre, nel caso si proceda attraverso riprogrammazioni di risorse FSC già assegnate, la relativa proposta è approvata dalla Cabina di regia di cui all'art. 1, comma 703, lettera *c)*, della citata legge n. 190 del 2014, dandone successiva informativa al CIPE, secondo le regole e le modalità di riprogrammazione previste per il ciclo di programmazione 2014-2020;

Visto, inoltre, l'art. 242 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, che prevede, tra l'altro, che le risorse rimborsate dall'Unione europea, a seguito della rendicontazione delle spese emergenziali, già anticipate a carico del bilancio dello Stato, sono riassegnate alle stesse amministrazioni che abbiano proceduto alla relativa rendicontazione sui propri programmi operativi dei Fondi SIE, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi;

Tenuto conto che, ai sensi del medesimo art. 242 e in attuazione delle modifiche introdotte dal citato regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, «ai medesimi programmi complementari di cui al comma 2 sono altresì destinate le risorse a carico del Fondo di rotazione all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei programmi di cui al comma 1»;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare, l'art. 50 recante «Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2023 che, per effetto del comma 1 dell'art. 50 del citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, stabilisce la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale a decorrere dal 1° dicembre 2023 e il trasferimento delle relative risorse umane, strumentali, finanziarie e delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che assume la nuova denominazione di Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale, tra l'altro, l'on. Raffaele Fitto è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, on. Raffaele Fitto, è stato conferito l'incarico per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR e 10 novembre 2022 con il quale è stato conferito al medesimo Ministro anche l'incarico per il Sud;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, on. Raffaele Fitto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il sen. Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il sen. Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 8, concernente la presa d'atto - ai sensi di quanto previsto al punto 2 della propria delibera 18 aprile 2014, n. 18 - dell'Accordo di partenariato Italia 2014-2020, adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea e relativo alla programmazione dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020;

Vista, altresì, la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e, in particolare, il punto 2 il quale stabilisce che gli interventi complementari siano previsti nell'ambito di programmi di azione e coesione, finanziati con le disponibilità del Fondo di rotazione, i cui contenuti sono definiti in partenariato tra le ammini-

strazioni nazionali aventi responsabilità di coordinamento dei Fondi SIE e le singole amministrazioni interessate, sotto il coordinamento dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione territoriale, prevedendo, inoltre, che i programmi di azione e coesione siano adottati con delibera di questo Comitato, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dell'amministrazione centrale avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in partenariato con le regioni interessate, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;
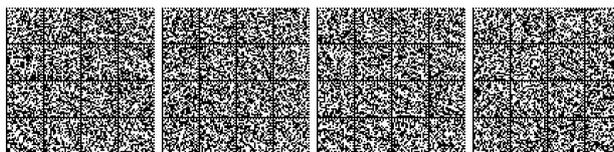
Vista la delibera CIPE 25 ottobre 2018, n. 51, che, modificando la citata delibera CIPE n. 10 del 2015, ha previsto la possibilità per le amministrazioni titolari di programmi operativi finanziati da fondi europei di ridurre il tasso di cofinanziamento nazionale, nel rispetto dei limiti minimi previsti dall'art. 120 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

Visto l'accordo tra il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e la Regione Piemonte del 16 luglio 2020, relativo alla riprogrammazione dei programmi operativi dei Fondi strutturali 2014-2020, ai sensi del comma 6, dell'art. 242, del decreto-legge n. 34 del 2020;

Vista la delibera CIPE 28 luglio 2020, n. 41, che, nelle more dell'approvazione del PSC della Regione Piemonte, prende atto della riprogrammazione dell'importo di complessivi 122,84 milioni di euro ai sensi del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, e dispone l'assegnazione alla regione di risorse FSC 2014-2020 per un importo complessivo di 222,33 milioni di euro, pari alla differenza fra l'ammontare delle riprogrammazioni operate sui programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020 e le risorse riprogrammabili ai sensi del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019;

Visto, inoltre, che la citata delibera n. 41 del 2020 ha previsto, in applicazione dell'art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020, che le risorse assegnate ritornino nelle disponibilità del FSC nel momento in cui siano rese disponibili nel programma complementare le risorse rimborsate dall'Unione europea a seguito della rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato, fino ad un importo massimo di 345,17 milioni di euro;

Vista la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 2, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione» che, ai sensi dell'art. 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un quadro unitario;

Considerato che la citata delibera n. 2 del 2021, nel determinare lo schema di PSC, prevede che siano indicate nella sezione speciale 2, ovvero nella tavola 4 dei PSC Sezioni speciali «risorse da riprogrammazione e nuove assegnazioni», le risorse FSC poste a copertura di interventi già previsti nei programmi operativi 2014-2020 e sostituiti, in sede di riprogrammazione, da interventi di contrasto agli effetti della pandemia COVID-19 ai sensi dell'art. 242 del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

Vista la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 25, che ha approvato, in prima istanza, il PSC della Regione Piemonte per un valore complessivo di 1.522,41 milioni di euro, secondo la seguente articolazione: un importo pari a 1.168,82 milioni di euro della sezione ordinaria e un importo pari a 345,17 milioni di euro della sezione speciale 2, cui si aggiungono le risorse per le compensazioni di cui all'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 25 marzo 2021 (atto rep. n. 25/CSR), per 8,42 milioni di euro;

Vista la delibera CIPESS 9 giugno 2021, n. 41, che, in attuazione di quanto previsto dal già citato art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020 e per le finalità ivi indicate, ha istituito - nel caso di programmi non ancora adottati - ovvero incrementato - nel caso di programmi vigenti - i programmi complementari, per tenere conto delle nuove risorse che vi confluiscono a seguito dei rimborsi derivanti dalla rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato, secondo quanto previsto indicativamente negli accordi siglati nel 2020 tra il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e le amministrazioni centrali e regionali titolari di programmi finanziati con i fondi strutturali 2014-2020;

Tenuto conto che la citata delibera n. 41 del 2021 ha indicato per ogni amministrazione titolare del programma complementare un importo indicativo programmatico; ha previsto che le amministrazioni titolari siano autorizzate ad attivare le risorse programmatiche indicate nella delibera nei limiti in cui le stesse siano affluite in favore del programma complementare di competenza, a seguito delle rendicontazioni di spesa presentate alla Commissione europea come spese anticipate a carico dello Stato; ha previsto, altresì, che nei programmi suddetti confluiscano ulteriori quote di risorse a carico del Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987, che si rendano disponibili a seguito di rendicontazioni di spesa effettuate a totale carico dell'Unione europea in applicazione di un tasso di cofinanziamento europeo del 100 per cento;

Tenuto conto che la citata delibera CIPESS n. 41 del 2021 ha previsto, tra l'altro, l'istituzione del programma operativo complementare della Regione Piemonte con un importo indicativo programmatico di 345,17 milioni di euro;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, acquisita al prot. DIPE n. 1829-A del 22 febbraio 2024, e l'allegata nota informativa per il CIPESS predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la proposta di adozione del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 della Regione Piemonte e la contestuale riprogrammazione del Piano sviluppo e coesione (PSC) della medesima Regione Piemonte;

Tenuto conto che nella citata proposta è stato evidenziato che nel POC sono state definite le strategie, gli obiettivi, gli assi e le linee di azione, nonché la *governance* e le modalità attuative del programma, il piano finanziario ed il cronoprogramma;

Tenuto conto, in particolare, che le attuali dotazioni del programma operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale, di seguito POR FESR, periodo 2014-2020 e del programma operativo regionale del Fondo sociale europeo, di seguito POR FSE, periodo 2014-2020, sono pari rispettivamente a 965.844.740 euro e a 872.290.000 euro, di cui la quota nazionale di cofinanziamento, imputata a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, è pari a 338.045.659 euro per la parte FESR e a 305.301.500 euro per la parte FSE, per un valore complessivo pari a 643.347.159 euro;
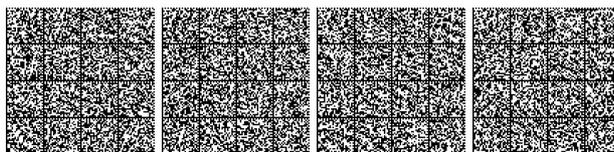
Tenuto conto, inoltre, che nella proposta è stato rappresentato che la dotazione finanziaria del POC è pari 402.838.821,21 euro, di cui:

103.184.262,70 euro derivanti dalla rendicontazione delle spese emergenziali anticipate dallo Stato (art. 242, comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2020);

299.654.558,51 euro derivanti dall'applicazione del tasso di cofinanziamento UE al 100 per cento (art. 242, comma 3 del decreto-legge n. 34 del 2020);

Tenuto conto, inoltre, che nella citata proposta è stato rappresentato che, qualora in vista della predisposizione delle operazioni di chiusura del POR FESR e del POR FSE dovesse emergere l'esigenza di reintegrare la disponibilità finanziaria dei suddetti POR, la Regione Piemonte inoltrerà apposita richiesta al MEF-IGRUE che provvederà alle conseguenti operazioni contabili; all'esito delle suddette operazioni contabili, ovvero a seguito della chiusura definitiva dei programmi operativi, la dotazione finanziaria del POC sarà rideterminata con successiva delibera del CIPESS, ferma restando la quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987;

Tenuto conto che nella citata proposta è stato previsto che, in applicazione dell'art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020, contestualmente all'adozione del POC della Regione Piemonte, si proceda con la riduzione della sezione speciale 2 del Piano sviluppo coesione della regione per un importo, confluito nel POC, pari a 103.184.262,70 euro, a seguito della quale la dotazione finanziaria complessiva del PSC, approvato dalla citata delibera del CIPESS n. 25 del 2021, risulta pari a 1.419,23 milioni di euro, di cui un importo pari a 241,99 milioni di euro per la sezione speciale 2;

Considerato che in relazione alla citata proposta la Conferenza Stato-regioni ha reso il proprio parere favorevole nella seduta del 7 marzo 2024;

Considerato che la proposta di riduzione del Piano sviluppo e coesione 2014-2020 è stata sottoposta alla Cabina di regia FSC, di cui all'art. 1, comma 703, lettera *c)*, della citata legge n. 190 del 2014, nell'ambito della procedura scritta attivata dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR in data 21 novembre 2023;

Acquisita la prescritta intesa da parte del Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. n. 12416 del 15 marzo 2024 del Capo di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita al prot. DIPE n. 2646-A in pari data;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota prot. DIPE n. 2861-P del 21 marzo 2024, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso»;

Tenuto conto che il testo della delibera, approvata nella presente seduta, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;

Delibera:

1. Adozione del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 della Regione Piemonte e assegnazione di risorse

1.1 È adottato il Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 di competenza della Regione Piemonte, allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

1.2 La dotazione finanziaria del POC 2014-2020 è pari a 402.838.821,21 euro, di cui:

a) 103.184.262,70 euro derivanti dalla rendicontazione delle spese emergenziali anticipate dalla Stato (art. 242, comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2020);

b) 299.654.558,51 euro derivanti dall'applicazione del tasso di cofinanziamento UE al 100 per cento (art. 242, comma 3 del decreto-legge n. 34 del 2020);

1.3 Il valore complessivo del Programma risulta articolato come rappresentato dalla seguente tabella:

Tabella 1

POC REGIONE PIEMONTE - PIANO FINANZIARIO	
Asse	Dotazione finanziaria (valori in euro)
Asse 1 - Occupazione	119.981.026,30
Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà	34.234.175,00
Asse 3 - Istruzione e formazione	14.116.600,00
Asse 4 - Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione	62.605.421,90
Asse 5 - Agenda digitale	9.608.121,41
Asse 6 - Competitività dei sistemi produttivi	29.700.829,24
Asse 7 - Energia sostenibile e qualità della vita	66.363.507,12
Asse 8 - Sviluppo urbano e regionale sostenibile	50.109.489,79
Asse 9 - Assitenza tecnica	16.119.650,45
TOTALE	402.838.821,21

1.4 Nel Programma sono definite le strategie, gli obiettivi, gli assi, le linee di azione, nonché la *governance* e le modalità attuative del programma, il piano finanziario ed il cronoprogramma. Il programma è articolato in nove assi.

1.5 La Regione Piemonte, in vista della predisposizione delle operazioni di chiusura del POR FESR e del POR FSE, inoltrerà apposita richiesta al MEF-IGRUE qualora dovesse emergere l'esigenza di reintegrare la disponibilità finanziaria dei suddetti programmi. All'esito delle suddette operazioni ovvero a seguito della chiusura definitiva del POR FESR e del POR FSE, la dotazione finanziaria del POC sarà rideterminata con successiva delibera del CIPESS, ferma restando la quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987.

1.6 L'ammontare delle risorse previste per l'assistenza tecnica costituisce limite di spesa. L'amministrazione titolare del programma avrà cura di assicurare che l'utilizzo delle risorse sia contenuto entro i limiti strettamente necessari alle esigenze funzionali alla gestione del programma.

1.7 La Regione Piemonte, in linea con gli adempimenti previsti dalla delibera CIPE n. 10 del 2015, assicura, con riferimento all'utilizzo delle risorse di cui alla presente delibera:

1) il rispetto della normativa nazionale ed europea e la regolarità delle spese;

2) la rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale del programma e l'invio dei suddetti dati al sistema unico di monitoraggio presso la Ragioneria generale dello Stato - IGRUE.

1.8 La Regione Piemonte assicura, altresì, la messa in opera di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali frodi e irregolarità. In tutti i casi accertati di decadenza dal beneficio finanziario concesso, la predetta amministrazione è responsabile del recupero e della restituzione delle corrispondenti somme erogate, a titolo di anticipazione, pagamenti intermedi o saldo, al Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987. Ai sensi della normativa vigente, si provvede al recupero di eventuali risorse non restituite al Fondo di rotazione suddetto, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alla medesima amministrazione, sia per lo stesso intervento che per altri interventi.

1.9 La data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014-2020, ai sensi dell'art. 242, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2020, è fissata al 31 dicembre 2026.

1.10 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera CIPE n. 10 del 2015 e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelle previste dalla delibera CIPESS n. 41 del 2021.

1.11 La Regione Piemonte, entro il 15 marzo di ciascun anno, trasmetterà una relazione di attuazione del POC al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Riprogrammazione del Piano sviluppo e coesione della Regione Piemonte

2.1 Contestualmente all'adozione del programma complementare, il Piano sviluppo e coesione della Regione Piemonte, approvato, in prima istanza, dalla delibera CIPESS n. 25 del 2021, è ridotto per un valore di 103,18 milioni di euro, risultando pertanto complessivamente pari a 1.419,23 milioni di euro. La riduzione è riferita alla sezione speciale 2 del PSC, la cui dotazione finanziaria aggiornata è pari a 241,99 milioni di euro, come rappresentato dalla seguente tabella:

Tabella 2

PSC Regione Piemonte - Dotazione finanziaria (milioni di euro)				
Dotazione finanziaria	Sezione ordinaria	Sezione speciale 1: risorse FSC contrasto effetti COVID	Sezione speciale 2: risorse FSC copertura interventi ex fondi strutturali 2014-2020	Risorse totali
Delibera CIPESS 25/2021 (1)	1.177,24	0,00	345,17	1.522,41
Presente Delibera	0,00	0,00	- 103,18	- 103,18
TOTALE	1.177,24	0,00	241,99	1.419,23
(*) L'importo indicato per la Sezione ordinaria ricomprende, oltre a quanto indicato in prima approvazione ai sensi della delibera CIPESS n. 25/2021, anche le risorse indicate dalla citata delibera come da programmare, successivamente finalizzate e confluite nella medisima Sezione.				

2.2 Il Piano, così come aggiornato dalla presente delibera, è soggetto alle regole di *governance*, alle modalità di attuazione, alle prescrizioni e agli adempimenti disposti con la delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n. 25, di approvazione del Piano sviluppo e coesione della Regione Piemonte.

2.3 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n. 2, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione».

Il vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 783

ALLEGATO

Regione Piemonte

PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014-2020
Delibera CIPESS 41/2021 - DGR n. 52 - 5213 del 14 giugno 2022

testo provvisorio

Codice	POCPIEMONTE
Autorità responsabile	Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Turismo e Sport Settore programmazione negoziata

Sommario

1. PREMESSE

Il presente Piano Operativo Complementare 2014-2020 viene predisposto sulla base delle indicazioni contenute nella Nota del Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 2023 (DPCOE-0001912-P-15/03/2023).

Excursus e cornice normativa di riferimento

La programmazione complementare si rende necessaria quale conseguenza dell'applicazione delle disposizioni europee e nazionali adottate al fine di fronteggiare l'emergenza pandemica valorizzando l'apporto dei fondi SIE ed in particolare quello dei POR FESR ed FSE 2014-2020 e del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC 2000 -2020) della Regione Piemonte.

A livello europeo, le modifiche ai Regolamenti 1303/2013 e 1301/2013 (introdotte in particolare dai **Reg. 2020/460, 2020/558 e 2022/562**) hanno consentito di utilizzare le risorse dei POR in risposta all'emergenza e di aderire al tasso di cofinanziamento UE al 100% per gli anni contabili 2020/2021 (Rif. **art. 25 bis punto 1** Reg 1303) e 2021/2022 (Rif. **art. 25 bis punto 1bis** Reg 1303).

A livello nazionale, l'**art. 126, comma 10 del DL 17 marzo 2020 n. 18**, (cosiddetto "Decreto Cura Italia", convertito dalla legge 24 aprile 2020 n.27) ha previsto che le Amministrazioni pubbliche titolari di programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali potessero destinare risorse disponibili alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare la pandemia da COVID-19.

Il successivo dettato dell'**art. 242 del DL 19 maggio 2020, n. 34** (cosiddetto "Decreto Rilancio", convertito dalla legge 17 luglio 2020 n. 77) s.m.i. ha previsto, tra l'altro, che:

- le risorse erogate dall'UE quale rimborso delle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato sono assegnate alle Amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione per essere destinate alla realizzazione di Piani Operativi Complementari (POC) (comma 2);
- nei POC confluiscono inoltre le risorse a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 L183/1987 rese disponibili per effetto dell'adesione al tasso di cofinanziamento UE al 100% (comma 3);
- nel momento in cui siano rese disponibili nei POC le risorse finanziarie erogate dall'Unione Europea per le spese emergenziali anticipate a carico dello Stato (di cui al comma 2) ritornano nelle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) le risorse utilizzate per assicurare gli impegni che erano già stato assunti nell'ambito Programmi dei fondi strutturali europei e che si è reso necessario sostituire con quelli emergenziali (comma 5).
- la **data di scadenza dei POC relativi alla programmazione 2014/2020 è fissata al 31/12/2026**[1]. Le risorse dei POC possono essere utilizzate anche per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del PNRR.

Tali differenti aspetti sono stati definiti all'interno dell'**Accordo tra la Regione Piemonte ed il Ministro per il Sud e la coesione territoriale** (di cui alla DGR n. 2 - 1636 del 9/7/2020 "Approvazione schema di accordo

[1] Termine così modificato rispetto alla previsione originaria del 31/12/2025 dall'art. 9, comma 1, del DL 6 novembre 2021, n. 152 convertito con Legge 29 dicembre 2021, n. 233.

con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per il Sud e la Coesione territoriale relativo alla riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi Strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del DL 34/2020"), **sottoscritto in data 15 luglio 2020**.

Nello specifico, l'importo complessivo delle risorse dei POR FESR e FSE della Regione Piemonte destinato al contrasto ed alla mitigazione degli effetti dell'emergenza COVID-19 ammonta a **345.168.000 euro**, di cui: **224.000.000 euro a valere sul POR FESR 2014-2020** e **121.168.000 euro a valere sul POR FSE 2014-2020**. Le risorse vengono convogliate su tre ambiti prioritari di intervento:

- emergenza sanitaria, per complessivi 160.000.000 euro
- attività economiche, per complessivi 64.000.000 euro
- lavoro, per complessivi 121.168.000 euro.

L'Accordo prevede inoltre l'impegno da parte della Regione Piemonte a destinare fino ad un massimo pari all'importo complessivo della dotazione sopra riportata per la rendicontazione di spese emergenziali anticipate a carico dello Stato.

La **delibera CIPE 41 del 28 luglio 2020**[2], nelle more dell'approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Piemonte:

- prende atto della riprogrammazione dell'importo di complessivi 122,84 milioni di euro, ai sensi del decreto-legge 34/2019, art. 44;
- dispone la nuova assegnazione alla Regione Piemonte di risorse FSC 2014-2020 per un importo complessivo di 222,33 milioni di euro, pari alla differenza fra l'ammontare delle riprogrammazioni operate sui programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020 e le risorse riprogrammabili ai sensi del citato decreto-legge n. 34 del 2019, art. 44.

Con riferimento a quanto sopra indicato, la Delibera CIPE stabilisce che "le risorse assegnate (...) ritornano nelle disponibilità del FSC nel momento in cui siano rese disponibili nel programma complementare le risorse rimborsate dall'Unione europea a seguito della rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato, fino ad un importo massimo di 345,17 milioni di euro".

Al fine di dare seguito a quanto previsto nell'Accordo con lo Stato, nell'ambito del **POR FESR**, a seguito dell'approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza (procedura scritta chiusa il 19 agosto 2020):

- è stata definita una modifica al Programma che ha consentito di rimodulare la dotazione finanziaria degli Assi, incrementando la dotazione dell'Asse I, nonché di prevedere all'aggiornamento dell'architettura strategica del Programma nell'ambito degli Assi I e III, così da creare le condizioni per poter rendicontare le spese per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica;
- l'Autorità di Gestione per l'anno contabile 2020/2021 si è avvalsa per tutti gli Assi della possibilità di incrementare al 100% il tasso di cofinanziamento UE così da accelerare la spesa delle risorse UE e, al contempo, alleggerire nel breve termine gli oneri sul bilancio pubblico già chiamato a rispondere con ingenti risorse alla fase emergenziale.

La modifica al POR FESR è stata approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2020) 6816 del 1 ottobre 2020.

---

[2] DELIBERA 28 luglio 2020. Fondo sviluppo e coesione 2014–2020. Riprogrammazione e nuove assegnazioni per emergenza Covid ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Accordo Regione Piemonte - Ministro per il sud e la coesione territoriale. (Delibera n. 41/2020).

Nell'ambito del **POR FSE**, durante la seduta del Comitato di Sorveglianza del 27 novembre 2020, è stata approvata una modifica al Programma volta a recepire l'esortazione dell'UE a utilizzare le risorse residue della politica di coesione europea a contrasto degli effetti negativi della pandemia da Covid-19 e a sfruttare le relative flessibilità introdotte nei Regolamenti e che, nello specifico, ha comportato:

- modifiche nella dotazione finanziarie conseguenti alla sottoscrizione dell'Accordo con il Governo volto ad assicurare un impiego coordinato delle risorse residue della politica di coesione 2014-2020 in funzione di mitigazione degli effetti della pandemia, per 121,168 mln di euro destinati al rimborso di spese anticipate a carico del bilancio dello Stato per il finanziamento della CIG in deroga. Le risorse dedicate al finanziamento della CIGD hanno trovato collocazione, in un primo momento, in via prudenziale, in parte sulla PdI 9.iv (per 100 Meuro) quando finalizzate ad assicurare la sostenibilità dei sistemi sanitari, in parte sulla PdI 8.v per la restante quota, con la finalità di salvaguardare i posti di lavoro;
- l'adesione per tutti gli Assi al cofinanziamento UE al 100% per il periodo contabile 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021.

La modifica al POR FSE è stata approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2021) 769 final del 3 febbraio 2021.

Quale conseguenza delle suddette modifiche ai programmi sono confluiti sulla **Sezione Speciale del PSC** della Regione Piemonte interventi per complessivi **345.167.256 euro**. La DGR n. 50-2397 del 27 novembre 2020 ha definito le "*Disposizioni per l'attuazione degli interventi a valere sul Piano Sviluppo e Coesione a seguito dell'Accordo tra la Regione Piemonte e il Ministro per il Sud e la coesione territoriale*" unitamente ad un elenco delle iniziative riprogrammate a valere sul PSC.

La **Delibera CIPESS 41 del 9 giugno 2021**[3] ha istituito i Programmi complementari (POC) per tenere conto delle nuove risorse che vi confluiscono a seguito dei rimborsi derivanti:

- dalla rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato secondo quanto previsto negli accordi tra il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e le amministrazioni titolari di programmi finanziati con i fondi strutturali 2014/2020;
- da ulteriori quote di risorse a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, resesi disponibili a seguito di rendicontazioni di spesa effettuate a totale carico dell'Unione europea a seguito dell'utilizzo di un tasso di cofinanziamento europeo del 100%.

Le Amministrazioni titolari, tra cui la Regione Piemonte, sono quindi autorizzate ad attivare le risorse nei limiti in cui le stesse affluiranno in favore del Programma Complementare di competenza. L'importo indicativo programmato del POC della Regione Piemonte ammonta a **345.168.000 euro**.

La Delibera CIPES 41/2021 stabilisce inoltre che una volta completate le operazioni di rendicontazione e definita la chiusura del periodo contabile 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021, le amministrazioni titolari dei programmi dovranno individuare, in accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento per le politiche di coesione e l'Agenzia per la coesione territoriale, il quadro al 30 giugno 2021 degli importi finanziari che confluiscono nei programmi complementari. In via successiva, il CIPESS

[3] DELIBERA 9 giugno 2021. Programmi operativi complementari di azione e coesione 2014-2020 (articolo 242 del decreto-legge n. 34/2020). (Delibera n. 41/2021).
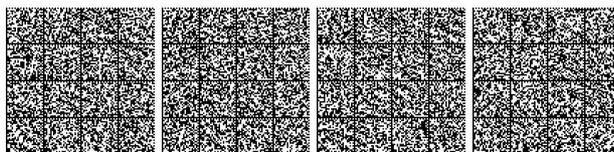
procederà alla rimodulazione o approvazione dei POC.

Dal punto di vista operativo, la delibera CIPESS 41/2021, nel richiamare gli adempimenti già definiti nella **delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015**[4], stabilisce che "*Le amministrazioni titolari (…) assicurano, con riferimento all'utilizzo delle risorse di cui alla presente delibera: 1) il rispetto della normativa nazionale e europea e la regolarità delle spese; 2) la predisposizione di un adeguato sistema di gestione e controllo ovvero, nel caso di programmi complementari vigenti, l'utilizzo del sistema di gestione e controllo in essere; 3) l'invio dei dati di attuazione al sistema unico di monitoraggio RGS - IGRUE.*" Con particolare riferimento al punto 1 va precisato che per la Delibera CIPE 10/2015 le azioni e gli interventi attivati nel POC 2014/2020 devono concorrere "*al perseguimento delle finalità strategiche dei Fondi strutturali e di investimento europei della programmazione 2014/2020*".

A seguito dell'ulteriore opportunità introdotta[5] al punto 1bis dell'art. 25 bis del Reg 1303 l'Autorità di Gestione del **POR FESR** ha aderito per tutti gli Assi, tranne l'Asse III, al tasso di cofinanziamento UE al 100% anche per l'**anno contabile 2021/2022**. In questo caso, l'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100% UE non ha richiesto una decisione della Commissione Europea ma solo la formale presentazione, previa approvazione da parte del Comitato Sorveglianza (avvenuta con procedura scritta chiusa in data 14 giugno 2022), delle tabelle finanziarie rivedute sul sistema SFC.

Di tale opportunità non si è invece avvalsa l'AdG del POR FSE.

Al momento della chiusura dei Programmi operativi, di fatto (e senza che il piano finanziario dei POR sia modificato, né sia formalmente modificato il tasso di cofinanziamento UE), la dotazione dei medesimi sarà ridotta per effetto della quota di contropartita nazionale non più necessaria in ragione dell'adesione al tasso di cofinanziamento UE al 100% per uno (FSE) o due (FESR) periodi contabili.

Cornice strategica di riferimento

Il Programma Operativo Complementare della Regione Piemonte risponde ad una **duplice valenza strategica** che contribuisce, al contempo:

- a garantire il **completamento dei progetti "nati" a valere sul POR FESR ed il POR FSE 2014-2020**, rispondenti pertanto alle strategie di intervento dei rispettivi documenti programmatici di origine;
- a promuovere interventi che possano fungere da *trait d'union* tra le programmazioni 2014-2020 e 2021-2027 dei fondi strutturali ed in sinergia con il Piano di Sviluppo e Coesione 2000 – 2020 (PSC) ed i pertinenti interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

La cornice strategica risulta pertanto particolarmente articolata, contemperando i **documenti nel solco dei quali è stata modellata la programmazione 2014 2020 dei fondi strutturali** in Piemonte (in primis il Documento Strategico Unitario per il periodo 2014-2020 di cui alla D.C.R. n. 262-6902 del 4 marzo 2014 e la Strategia regionale di Specializzazione Intelligente per il periodo 2014-2020 di cui alla DGR 18 luglio 2016, n. 18-3641) **ed anche quelli di riferimento per la programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali e di tutte**

---

[4] DELIBERA 28 gennaio 2015. Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020. (Delibera n. 10/2015).

[5] con la modifica apportata al Reg. 1303/2013 dal Reg. 2022/562 del 6 aprile 2022

le politiche per la coesione in Piemonte quali, in particolare:

- il Documento Strategico Unitario per la programmazione dei fondi 2021-27 (approvato con DCR 162-14636 del 7/9/2021), che definisce le direttrici prioritarie di intervento per lo sviluppo del Piemonte e costituisce il perimetro strategico entro cui utilizzare le risorse valorizzando l'apporto di diverse fonti di finanziamento che si integrano e si rafforzano a vicenda a sostegno di obiettivi e traiettorie di sviluppo comuni;
- la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS), che introduce nuove modalità per costruire, orientare e definire le politiche regionali al fine di assicurare il disaccoppiamento tra crescita economica e suo impatto sull'ambiente, la salvaguardia della biodiversità e lo sviluppo delle potenzialità individuali quali presupposti per la crescita;
- Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione Piemonte (S3) per il periodo di programmazione 2021-2027 (di cui alla DGR 43-4315 del 10 dicembre 2021), che definisce le priorità e gli ambiti di specializzazione su cui concentrare gli investimenti dei fondi strutturali in materia di ricerca e innovazione.

A tali documenti strategici si affiancano i Programmi adottati e in adozione da parte della Regione Piemonte per il periodo 21-27 (PR FSE+, PR FESR e **PSC**): ai fini di una buona riuscita della programmazione del POC, risulta essenziale il pieno raccordo e la sinergia con i programmi menzionati, unitamente ad una attenzione alla definizione dei crono-programmi di pianificazione ed intervento, che tenga conto dei diversi orizzonti temporali su cui insistono i diversi Programmi.

Forti meccanismi di coordinamento tra le programmazioni a livello unionale, nazionale, e regionale sono infatti necessari e sollecitati, tra l'altro, anche nella "Relazione sullo stato di attuazione della politica di coesione europea e nazionale" a cura del Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, in cui si sottolinea l'attenzione a massimizzare l'impatto di tali politiche "concorrenti" verso la riduzione del divario infrastrutturale, economico e sociale ed evitare un effetto di spiazzamento o sovrapposizione.

Ponendosi come punto di congiunzione, in piena complementarità, tra la programmazione FESR 2014-2020 e la programmazione 2021-2027, il POC Regione Piemonte si attua nell'ambito degli obiettivi strategici già assoggettati alle analisi e alle Valutazioni Ambientali Strategiche adottate al riguardo, in particolare, per quanto riguarda il POR FESR 2014 2020, con la D.G.R. n. 3-91 del 11.7.2014 e la DGR n. 52-653 del 24.11.2014.

Analisi del contesto

- Analisi del contesto socio economico

Il Piemonte, con un PIL di circa 136 miliardi di euro (valori correnti) rappresenta il 7,7% dell'aggregato nazionale (dati 2021, ISTAT) e si caratterizza per la presenza di un significativo settore manifatturiero e un'economia tendenzialmente diversificata. Nel periodo più recente ha sofferto l'impatto negativo della crisi pandemica. La crisi Covid 19 ha infatti rappresentato una cesura rispetto ai trend economici in corso, con un forte calo, nel 2020, dei principali indicatori di performance economica (prodotto, valore aggiunto, investimenti, esportazioni, consumi privati, ecc.) a cui è tuttavia seguito un immediato rimbalzo positivo. Il 2021 si è infatti chiuso con un recupero di quasi tutti i principali indicatori macroeconomici ed anche il 2022 ha fatto registrare segnali positivi, seppur di intensità inferiore all'anno precedente. Nelle più recenti elaborazioni di Banca Italia (fine 2022) l'attività economica in regione sembra infatti attestarsi ai valori pre-Covid e il mercato del lavoro presenta significativi miglioramenti, anche se il numero degli occupati nel
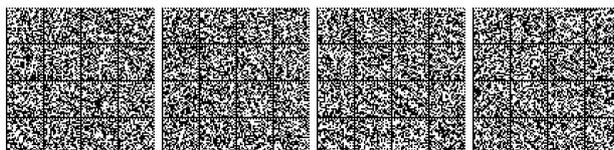
primo semestre 2022 è leggermente inferiore all'analogo periodo del 2019 (Banca Italia, aggiornamento congiunturale, novembre 2022).

Il 2022 si è tuttavia aperto nel segno dell'incertezza geopolitica, con l'invasione dell'Ucraina, e una crisi energetica senza precedenti, che ha colpito in maniera diffusa famiglie e imprese, le prime hanno visto ridurre il proprio potere d'acquisto in ragione dell'eccezionale crescita dei prezzi dei combustibili, che si diffonde a tutti i beni di prima necessità, le seconde segnalano una compressione dei margini, e il rischio, maggiore in alcuni settori, di perdite di competitività. In uno scenario che potrebbe pertanto caratterizzarsi per un deterioramento delle condizioni di operatività delle imprese in ragione dello shock energetico e dell'incertezza sui mercati, appare decisivo non ridurre gli spazi dedicati alle politiche di investimento e alle misure per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale.

Al fine di individuare i tratti salienti del contesto regionale sui quali andranno ad incidere le misure del Piano Operativo Complementare (POC) si propone un'analisi dei principali indicatori economico-sociali non soffermandosi esclusivamente sulla dimensione congiunturale ma mettendo altresì in evidenza le loro dinamiche di medio-lungo periodo, sia gli eventuali differenziali rispetto ai tradizionali aggregati di riferimento (Europa, Italia, Nord, Regioni), laddove questi offrano utili elementi interpretativi.

- Lo Scenario Economico nel medio periodo

Se adottiamo uno sguardo di maggior respiro, possiamo osservare che nel periodo che va dal 1995 al 2019, prima dello scoppio della crisi pandemica, l'economia piemontese si è sviluppata lungo un percorso segnato da una perdita di contatto nei confronti sia dell'area Euro, sia delle altre regioni dell'Italia settentrionale (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana) solitamente utilizzate come benchmark. La dinamica del valore aggiunto regionale, insieme a quella nazionale, diverge da quella europea in maniera sensibile, con un allargamento del divario che si approfondisce a partire dalla recessione del 2012-13 e si consolida nel periodo successivo, caratterizzato da anni crescita su valori relativamente modesti.

Figura 1. Numeri indice (2007=100) del valore aggiunto totale a prezzi concatenati (base 2015). Italia, Nord e Piemonte. Periodo 2007-2021
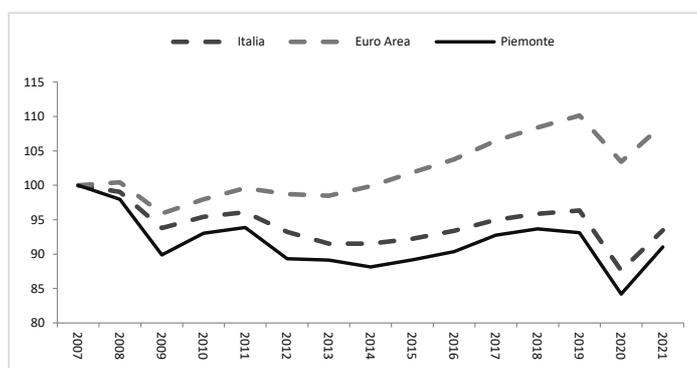
Fonte: elaborazioni Ires Piemonte su dati di contabilità regionale Istat e OECD.

Più in particolare, si osserva un indebolimento costante della dinamica del valore aggiunto regionale tra il 1995 e il 2013, con una divaricazione dalla traiettoria di crescita dalla media nazionale e dalle regioni più sviluppate del nord Italia acuita dagli effetti delle due crisi tra 2008 e 2012-13. Nella finestra temporale successiva, l'economia piemontese registra invece un parziale recupero o riavvicinamento al trend nazionale, pur mantenendosi inferiore alle regioni che compongono le ripartizioni Nord Ovest e Nord Est, condizionato però da una nuova brusca interruzione nel 2019 (tabella 1).

Tabella 1. Tassi medi annui crescita (%) valore aggiunto a valori concatenati. Italia, Ripartizioni e Piemonte.

	1995-2001	2001-2007	2007-2013	2013-2019
		Italia		
Agricoltura, silvicoltura e pesca	1,30	-0,38	0,40	-0,22
Industria estrattiva	0,72	-1,36	-1,26	4,03
Industria manifatturiera	0,79	1,28	-3,05	1,72
Costruzioni	1,32	2,15	-6,30	-0,78
Servizi	2,47	1,05	-0,55	0,85
Totale	1,96	1,05	-1,33	0,87
		Nord-Ovest		
Agricoltura, silvicoltura e pesca	1,36	-0,94	1,24	-0,13
Industria estrattiva	-4,70	-5,22	-5,42	4,51
Industria manifatturiera	-0,06	1,22	-2,58	1,18
Costruzioni	1,42	2,13	-5,12	-0,77
Servizi	2,67	1,08	-0,23	1,22
Totale	1,79	1,06	-1,02	1,08
		Nord-Est		
Agricoltura, silvicoltura e pesca	2,49	-1,55	1,89	0,03
Industria estrattiva	1,69	-2,94	-13,60	13,89
Industria manifatturiera	1,50	1,96	-1,76	2,66
Costruzioni	2,31	3,70	-6,84	-0,30
Servizi	2,58	1,09	-0,31	0,90
Totale	2,22	1,32	-1,01	1,21
		Piemonte		
Agricoltura, silvicoltura e pesca	0,90	-1,55	1,66	-0,54
Industria estrattiva	3,29	-0,61	-7,26	11,21
Industria manifatturiera	-0,26	0,36	-2,65	2,11
Costruzioni	1,14	1,26	-5,44	-1,01
Servizi	2,31	1,24	-1,16	0,73
Totale	1,49	1,01	-1,73	0,81

Fonte: elaborazioni Ires Piemonte su dati di contabilità regionale ISTAT.

In questo contesto, l'irrompere della crisi pandemica ha esercitato un forte impattato sull'economa piemontese. Nel 2020 il valore aggiunto è calato di circa 9 punti percentuali per poi segnare una immediata ripresa nel 2021, superiore al 7%. Il percorso di crescita, seppur con minor intensità, è proseguito anche nel 2022 e l'economia regionale (secondo gli ultimi dati di Banca d'Italia) sembra aver sostanzialmente recuperato i livelli del 2019. Tuttavia, anche se non si tenesse conto della crisi pandemica, nel 2019, secondo le più recenti stime di contabilità economica regionale rilasciate dall'Istat, il Piemonte per ricchezza complessivamente generata (valore aggiunto totale) non aveva ancora recuperato i livelli antecedenti alla crisi finanziaria del 2008-2009. Ciò differentemente dalle regioni della ripartizione Nord-Est e della Lombardia, in cui il livello raggiunto dal prodotto totale nel 2019 era superiore a quello pre-crisi.

Se prendiamo in esame la dinamica dei diversi settori, si osserva come l'industria manifatturiera piemontese sia cresciuta più dell'aggregato nazionale dopo il 2013 (il tasso medio annuo in Piemonte è pari al 2,1% contro il 1,7% nazionale) ma in misura inferiore rispetto a quella del nord est (2,7% tra il 2013 e il 2019). Per quanto riguarda i servizi, con il loro peso preponderante sul valore aggiunto totale, si osserva in Piemonte

una crescita debole nel periodo più recente, inferiore a quello nazionale. In questo ambito si distingue l'aggregato territoriale del nord ovest, con un tasso pari all'1,2%., spinto principalmente dalla Lombardia. Ricordiamo tuttavia che il Piemonte, ancora nel 2019, presenta una quota di valore aggiunto prodotta dal settore manifatturiero superiore di quasi sei punti percentuali rispetto alla media nazionale. Può essere utile sottolineare come il peso dell'industria in senso stretto in Piemonte rispetto al totale del valore aggiunto prodotto sia nell'ultimo anno prima della pandemia (2019) in linea con quello medio tedesco (in Piemonte una quota del 21,5% contro una media tedesca di 21,6%) e di gran lunga superiore alla media francese (11,2% nello stesso anno 2019).

Osservando retrospettivamente le componenti degli impieghi del prodotto in Piemonte e confrontandone la dinamica con quella nazionale, a partire dall'anno della prima grande crisi del 2008, si osserva come la domanda interna regionale dopo l'ultima crisi del biennio 2012-13 abbia seguito una tendenza non troppo dissimile da quella nazionale, con una robusta crescita degli investimenti a partire dal 2015, e un rallentamento di quest'ultima a partire dal 2018. La componente esportazioni ha avuto una dinamica positiva più intensa rispetto al dato nazionale, almeno a partire dal 2010, mentre si segnala nel biennio 2018-2019 un indebolimento rispetto a quanto accade a livello nazionale (Tabella 2).

Tabella 2. Conto risorse e impieghi. 2007-2020. Italia e Piemonte. Variazioni % calcolate su dati a valori concatenati.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Italia													
Pil	-1,0	-5,3	1,7	0,7	-3,0	-1,8	0,0	0,8	1,3	1,7	0,9	0,4	-8,9
Consumi famiglie	-1,3	-1,7	1,1	0,2	-3,5	-2,4	0,2	2,0	1,2	1,5	1,0	0,4	-11,7
Consumi collettivi	1,1	0,1	0,7	-2,0	-1,9	-1,1	-0,6	-0,6	0,6	0,0	0,1	-0,4	-
Investimenti fissi lordi	-3,2	-9,7	-0,2	-1,4	-9,7	-6,4	-2,2	1,8	4,0	3,2	3,1	0,7	-
Domanda Interna	-1,2	-3,1	0,8	-0,6	-4,4	-2,8	-0,4	1,5	1,6	1,5	1,2	0,3	-44,9
Esportazioni	-1,6	-19,2	13,9	7,2	1,8	0,1	2,3	3,7	1,9	5,8	2,2	2,5	-8,7
Importazioni	-5,4	-14,8	16,5	2,5	-9,4	-2,7	2,7	7,0	4,3	5,5	4,1	-0,1	-7,2
Saldo	25,7	5,3	-1,8	14,6	55,3	64,7	65,0	56,7	49,3	53,4	46,9	58,4	47,2
Piemonte													
Pil	-2,0	-8,4	3,6	1,0	-4,9	-0,1	-1,1	1,2	1,3	2,9	1,0	-0,5	-9,4
Consumi famiglie	-2,4	-1,2	2,4	0,2	-3,2	-1,8	-0,2	2,6	1,4	1,5	0,9	0,4	-11,4
Consumi collettivi	2,2	0,5	0,5	-1,6	-2,6	-2,0	-1,5	-0,6	0,7	1,2	-0,1	0,5	-
Investimenti fissi lordi	-0,9	-15,3	12,2	-0,8	-6,2	-7,4	-1,8	5,6	2,9	3,9	0,4	-2,9	-
Domanda Interna	-1,3	-4,0	4,0	-0,3	-3,7	-3,0	-0,8	2,6	1,6	2,0	0,6	-0,3	-44,2
Esportazioni	-1,0	-19,8	13,3	7,5	1,4	4,0	3,3	7,5	-2,1	6,1	-1,4	-3,5	-12,0
Importazioni	-8,8	-13,1	9,9	3,0	-11,0	2,8	6,1	10,6	7,0	4,4	-0,5	-4,9	-9,7
Saldo	11,5	7,3	9,1	11,1	14,7	15,6	15,4	15,7	12,7	14,0	13,5	13,5	11,2

Fonte: elaborazioni Ires Piemonte su dati ISTAT.

Secondo gli osservatori dedicati alla performance delle PMI (Cerved, 2019) le imprese piemontesi, che avevano sofferto maggiormente la crisi del 2008, sono state in seguito protagoniste di un recupero più rapido (insieme a Veneto e Emilia-Romagna) rispetto alla media italiana. Se in termini assoluti il contributo proviene dal comparto dei servizi (tanto in Piemonte quanto nella media nazionale e nelle regioni di confronto e tenuto conto del loro diverso mix settoriale), in termini relativi le differenze tra i diversi trend regionali nel periodo pre-Covid erano spiegate soprattutto dalla performance del ramo manifatturiero.

- La Formazione di Capitale Fisso
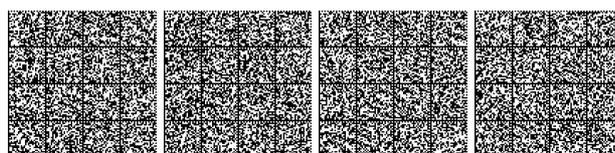
Pur registrando un leggero calo nel periodo più recente, il peso degli investimenti fissi totali sul prodotto regionale in Piemonte rimane tra i più elevati in Italia. Dalla metà degli anni novanta al periodo pre-pandemico (2019) è rimasto attorno al 20%, due punti superiore alla media nazionale, mentre nelle altre regioni di confronto tale quota è diminuita talora in modo significativo. Nel periodo precedente alla grande crisi del 2008-09 nel Piemonte la quota era ancora più elevata, attorno al 22% circa, per poi diminuire nel periodo a cavallo della seconda recessione del 2012-13 (Tabella 3).

Tabella 3. Quota Investimenti fissi lordi sul Pil a valori concatenati. Confronto Italia - Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana.

	1995	2001	2007	2013	2019
Italia	18,8	20,7	21,6	17,2	18,1
Piemonte	20,9	22,2	22,0	20,0	20,7
Lombardia	17,2	19,9	21,6	16,8	17,6
Veneto	19,9	21,9	22,3	17,8	19,9
Emilia-Romagna	21,6	22,9	24,2	18,2	19,0
Toscana	18,5	19,6	21,7	16,1	16,2

Fonte: elaborazioni Ires Piemonte su dati ISTAT.

La rilevanza dei flussi di investimento della branca dell'industria in senso stretto si caratterizza come un fattore che influenza il ciclo degli investimenti regionali con maggior intensità, e comunque si indica come non venga adeguatamente compensato dal contributo degli altri settori, in particolare dei servizi, alla crescita complessiva degli investimenti regionali (Figura 2).

Figura 2. Investimenti fissi settoriali. Contributi alla crescita Annuale aggregata. Elaborazioni su valori a prezzi dell'anno precedente. Italia a sinistra e Piemonte a destra
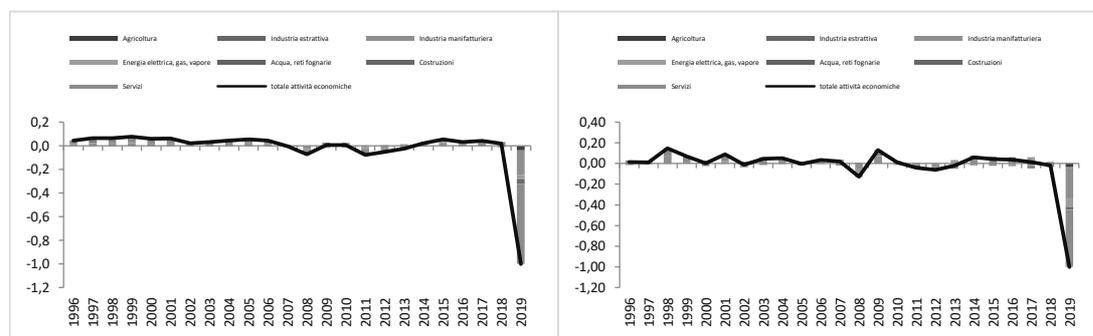
Fonte: elaborazioni Ires Piemonte su dati ISTAT.

Nel periodo seguente alla recessione del 2012-13, il Piemonte vede un profilo dinamico degli investimenti della branca manifatturiera in linea con quella nazionale, e di alcune grandi regioni del centro-nord ancora caratterizzate da una quota rilevante di attività produttiva industriale (Lombardia e Toscana). Solo due regioni tra quelle con cui il Piemonte si confronta, il Veneto e l'Emilia Romagna, hanno registrato una dinamica positiva più accentuata (Figura 3).

Figura 3. Numeri indice degli investimenti fissi lordi per Industria in senso stretto. Piemonte e LOVERTO (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana). 2007=100
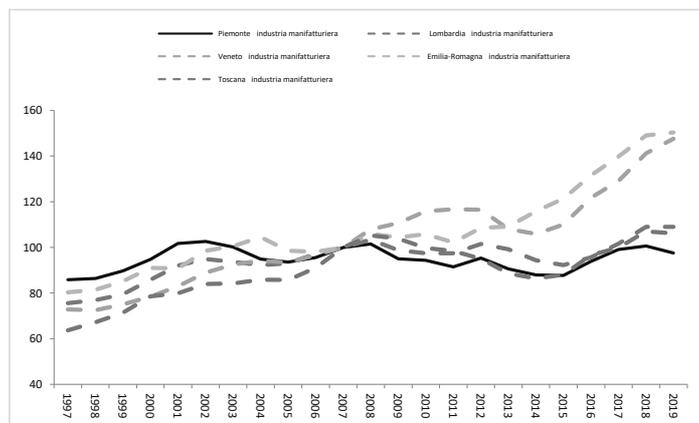
Fonte: elaborazioni Ires Piemonte su dati ISTAT.

Il valore complessivo degli investimenti dell'industria in senso stretto in Piemonte nel biennio 2018-19 sono lievemente superiori (+7% circa) rispetto alla media del biennio 2012-13, in linea con alcune regioni del Centro Nord (Lombardia e Toscana). Le principali regioni del Nord Est (Veneto e Emilia-Romagna) registrano tuttavia dinamiche più positive con valori superiori di circa il 40%..

- La dinamica nei settori

Nei confronti delle regioni benchmark il Piemonte sconta un deficit di produttività (intesa qui come produttività della componente lavoro). Da analisi realizzate (Ires, 2020) la specializzazione settoriale della Regione non influenza in maniera significativa questa tendenza, mentre è fattore critico la bassa produttività 'interna' di alcuni settori. La dinamica della produttività nel settore manifatturiero dal 2000, al netto della caduta del 2008, è positiva; la performance negativa si concentra dunque esclusivamente sui servizi, con un andamento divergente rispetto al benchmark a partire dal 2008.

Il persistente ruolo del manifatturiero. I servizi hanno contribuito nel periodo 2012-2018 al 6,2% della crescita del valore aggiunto totale piemontese, una quota non dissimile dalla media nazionale e delle regioni benchmark. Nello stesso periodo il contributo alla crescita dell'industria in senso stretto è stato pari al 4,6%, contro il 2,6% nazionale. Dunque, in termini assoluti il contributo più importante alla crescita proviene dai servizi, mentre in termini relativi le differenze regionali sono spiegate soprattutto dalla performance del ramo manifatturiero, dove nonostante il disancoraggio di alcuni dei suoi grandi player in Piemonte è tuttora radicato un selezionato nucleo di imprese competitive in grado di presidiare il cambiamento tecnologico, nei settori high-tech, nel made in Italy e in settori quali gomma-plastica e prodotti in metallo. L'osservazione dell'andamento del valore aggiunto dei settori manifatturieri nel medio periodo (2008-2018) e nella successiva fase di ripresa (periodo 2013-2018) evidenzia tre profili:

- settori stabilmente in crescita: alimentari e bevande, plastica, gomma, lavorazione dei minerali non metalliferi, mezzi di trasporto, hanno incrementato il valore aggiunto in misura superiore alle regioni benchmark, a cui è da aggiungere – con una dinamica meno intensa – la chimica e farmaceutica
- settori stabilmente in calo: prodotti in legno e il cartario. Inoltre, dal 2008, le costruzioni
- settori a rimbalzo positivo, che non hanno recuperato i livelli antecedenti al 2008, ma che nella fase pre-Covid erano in risalita: tessile-abbigliamento, prodotti in metallo, il settore macchine, elettronica, apparecchiature (per brevità, «meccatronica»).

Solo le branche dei mezzi di trasporto (con un tasso medio dell'8,5%) e quella che comprende gomma,
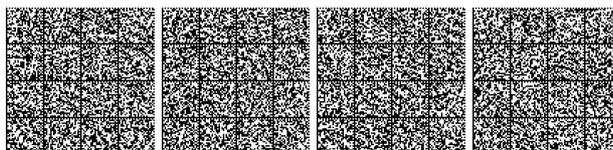
plastica e minerali non metalliferi, però, nel periodo hanno avuto una crescita media al di sopra del 2%. In Veneto e in Emilia Romagna cinque settori su nove hanno superato questa soglia, mostrando come in queste regioni la competitività si basi su una performance positiva diversificata su un portafoglio più ampio di attività.

Con rarissime eccezioni nei servizi, l'evoluzione del valore aggiunto in Piemonte è stata nel medio periodo quasi sempre inferiore al benchmark, ma per alcune attività la finestra temporale 2012-2018 ha rappresentato una fase di crescita relativamente intensa, anche superiore alla variazione osservata nelle regioni di confronto. Tra queste si annoverano il finanziario-assicurativo (interessato da profonde ristrutturazioni) e le attività culturali e creative, il cui contributo al valore aggiunto complessivo è però contenuto. Nelle attività di alloggio e ristorazione si è osservata una crescita successiva al 2013. Stabilmente al di sotto dell'andamento nazionale sia settori a moderata crescita (commercio e riparazioni, immobiliare) sia in significativo calo, come i trasporti e i servizi professionali, scientifici e tecnici, uno dei rami in precedenza a più intensa crescita e che dal 2008 hanno perso il 14,5 per cento del valore generato. I servizi tecnologici (IT, industrie culturali) hanno avuto un'evoluzione comparativamente negativa, nonostante un vigoroso (rispetto al benchmark) recente recupero. Un rimbalzo positivo si è osservato anche nei servizi operativi alle imprese e nella sanità e assistenza.

Un elemento di fragilità del sistema produttivo regionale risiede nell'inferiore consistenza, rispetto al benchmark, di quel tessuto imprenditoriale intermedio (imprese di medie dimensioni o piccole «non micro»), che molti osservatori hanno individuato come agente baricentrico nella struttura dell'economia italiana di inizio secolo. In Piemonte si osserva come una quota di imprese micro (sotto i 10 addetti) più elevata, mentre la componente intermedia è inferiore alle regioni di confronto. Distingue inoltre il Piemonte una più elevata quota di occupati in microimprese (al di sotto dei 10 addetti), a fronte di una sensibilmente inferiore incidenza nelle classi dimensionali successive. La distribuzione è diversa se si guarda all'industria in senso stretto. Nel manifatturiero, la quota di occupati nelle micro imprese è minore delle regioni benchmark, ma il differenziale negativo nelle classi intermedie (10-249) si allarga considerevolmente, mentre nella classe al di sopra dei 249 addetti la quota di occupati è più elevata in Piemonte. In breve, rispetto alle regioni di confronto, la struttura per classe di addetti dell'occupazione manifatturiera piemontese si presenta 'a clessidra'. Si riscontra inoltre una più marcata difficoltà delle piccole imprese a 'scalare' sul piano dimensionale (Fig. 4).

Figura 4 - Probabilità di passaggio da una classe dimensionale a una classe superiore per le imprese della manifattura. Periodo 2015-2019. Confronti regionali
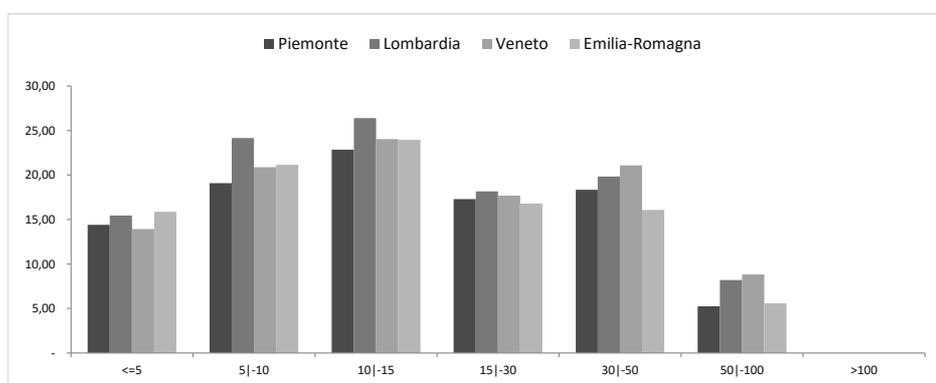
Elaborazioni Ires su dati Aida (Bureau van Dijk – A Moodys' Analytics Company. Aggiornamento al 07/07/2021)
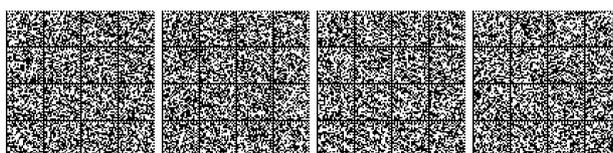
Le matrici di migrazione tra classi dimensionali (ossia, la probabilità per un'impresa di una data dimensione di aumentare o diminuire il numero dei dipendenti in misura tale da passare da una classe - di origine - ad un'altra - di destinazione) evidenziano, nel periodo 2015-2019, la persistenza di un vincolo alla crescita concentrato nella classe tra i 10 e i 15 addetti, e una minore dinamicità nella classe (tra i 30 e i 50 in particolare) in cui si prepara il salto verso la dimensione intermedia. Limitando l'analisi alle sole imprese dell'industria in senso stretto, per quota di imprese migrate verso classi dimensionali superiori (tra 2015 e 2019), Piemonte e regioni benchmark sono commensurabili solo nella classe inferiore ("<=5"), quella con minor probabilità di crescita. Nella nostra Regione si registra per contro una perdurante difficoltà a sciogliere i lacci del vincolo dimensionale per le imprese collocate nell'intorno dei 10-15 addetti. Si segnala inoltre come il tasso di migrazione dalla classe tra 50 e 100 addetti verso una dimensione superiore è inferiore rispetto alle regioni benchmark, ovvero si ha una probabilità inferiore di passare a una classe dimensionale dove, nel tessuto produttivo delle regioni di confronto, si concentrano imprese intermedie caratterizzate da rilevante dinamicità, almeno fino ai 250 addetti. La classe tra 15-30 non presenta differenze accentuate in termini di probabilità di migrazione verso l'alto, ma al di sopra dei 30 addetti la probabilità di un'impresa di passare a soglie dimensionali più elevate in Piemonte è più bassa.

- Le Esportazioni

Il Piemonte è la quarta regione esportatrice italiana con una quota prossima al 10% dell'export nazionale, e la forte propensione all'esportazione del tessuto imprenditoriale regionale costituisce un importante motore per l'economia piemontese. Se già nei primi anni novanta la quota di esportazioni sul pil regionale era ad una quota ragguardevole, superiore al il 20%, nei decenni successivi la propensione all'export del sistema produttivo regionale e cresciuta notevolmente fino a toccare quota 35% circa nel 2021. Negli anni successivi alla battuta d'arresto legata alla crisi del 2008-2009, l'export piemontese ha rappresentato la voce più dinamica dell'economia regionale, con un trend per qualche anno (2011-2017) allineato o superiore a quasi tutte le economie regionali di confronto, con un relativo rallentamento nel periodo successivo, già prima della crisi Covid (Figura 5).

Figura 5 Dinamica delle esportazioni in valore nelle regioni benchmark e in Italia. Serie 2007-2021 (Indice, 2007=100)
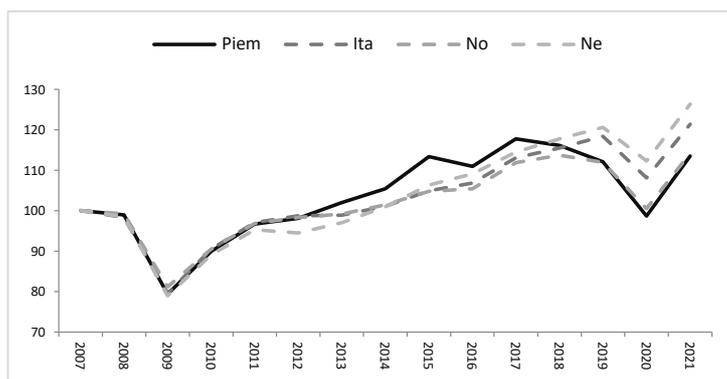
Fonte: elaborazioni Ires Piemonte su dati Prometeia.

Dopo il 2017 è stata soprattutto la contrazione delle esportazioni in valore verso i territori extraeuropei (-8.6%) a condizionare la dinamica piemontese: si indica un calo delle esportazioni nell'ordine del 36% verso la Cina fino al 2019. Nello stesso biennio, le esportazioni verso gli Stati Uniti sono invece cresciute del 9.5%. Hanno continuato a crescere ma a un tasso molto meno intenso, le esportazioni verso l'area EU a 25 paesi.
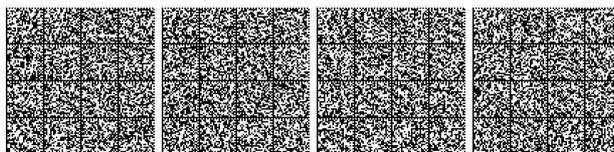
Nel triennio più recente (2019-2021), segnato dalla crisi, il Piemonte ha registrato una variazione positiva delle esportazioni. Se nell'anno della pandemia si registra una contrazione delle esportazioni, già nel 2021 si assiste ad una loro sostanziale ripresa su valori superiori a quelli del 2019.

Figura 6 Quote di esportazione nei primi dieci mercati di destinazione del Piemonte (2019-2021)
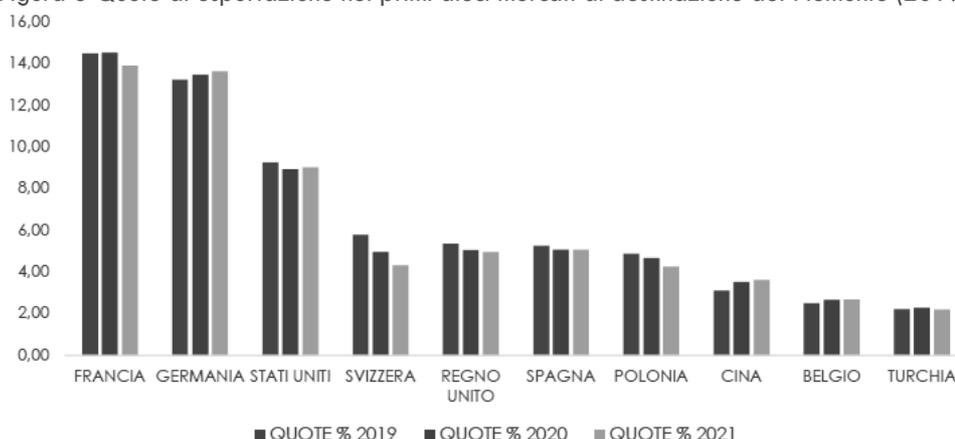
Fonte: elaborazioni Ires Piemonte su dati Istat

A partire dalla crisi del 2008, il Piemonte ha migliorato costantemente il saldo positivo della bilancia commerciale, in particolare tra il 2007 e il 2013: il saldo con l'estero, normalizzato , cresce da un valore pari a circa 12 punti a 21(Figura 5), e si mantiene ben al di sopra della media nazionale (nel 2013 pari a poco meno di 7). I livelli del saldo normalizzato piemontese sono superiori a quelli del nord ovest e allineati a quelli del nord est, che solo a partire dal 2015 migliora il proprio livello di saldo rispetto al Piemonte.

I principali mercati di sbocco dell'export piemontese sono Francia (14 %), Germania (13 %) e Usa (9%). Tra il 2019 e il 2021 il calo più significativo nei mercati dell'area euro, attorno al punto percentuale delle quote per mercato, si rileva nei confronti della Francia. Sono di rilievo anche le riduzioni del flusso verso la Svizzera e il Regno Unito (-2%), in quest'ultimi caso probabilmente grava l'effetto della Brexit.

Limitando l'analisi al triennio 2019-2021, i settori che trainano l'export regionale sono quelli relativi alle Macchine ed Apparecchi meccanici (23%), il settore Mezzi di Trasporto (19%) e il settore relativo al Food (Prodotti alimentari e bevande) con quote del 14% circa. Progressi si segnalano anche per settori quali il chimico-farmaceutico e Macchine ed apparecchiature elettriche e elettroniche. Dinamiche negative invece per il settore tessile (-19% nel periodo 2029-2021).

- Gli Investimenti Diretti Esteri nel Territorio

Il Piemonte ha tradizionalmente un buon grado di internazionalizzazione «passiva». Alla vigilia della crisi Covid (fine 2018), con circa 1.200 Investimenti Diretti Esteri (IDE), era la quinta regione italiana per numero di imprese controllate/partecipate da multinazionali estere, dietro Lombardia e Lazio e con numeri confrontabili a Veneto ed Emilia-Romagna. L'8,2% del totale degli investimenti esteri italiani si concentrava nella nostra regione. Per numero di dipendenti delle imprese controllate/partecipate da multinazionali estere, pari a circa 120mila, e per incidenza sul totale dei dipendenti delle imprese destinatarie di IDE, il Piemonte si colloca al terzo posto, dietro Lombardia e Lazio e davanti a Emilia-Romagna e Veneto.

Figura 7 Variazione % 2021-2018 numero, dipendenti e fatturato delle imprese controllate o partecipate da multinazionali estere in Piemonte, Italia e regioni benchmark

	Fatturato Imprese IDE	Dipendenti Imprese IDE	Numero IDE
ITA	13,8	20,0	17,9
EM-R	77,2	48,2	34,8
TOS	35,4	44,6	26,1
VEN	41,3	28,5	21,3
LOM	14,8	21,0	16,2
PIE	20,7	13,9	20,1
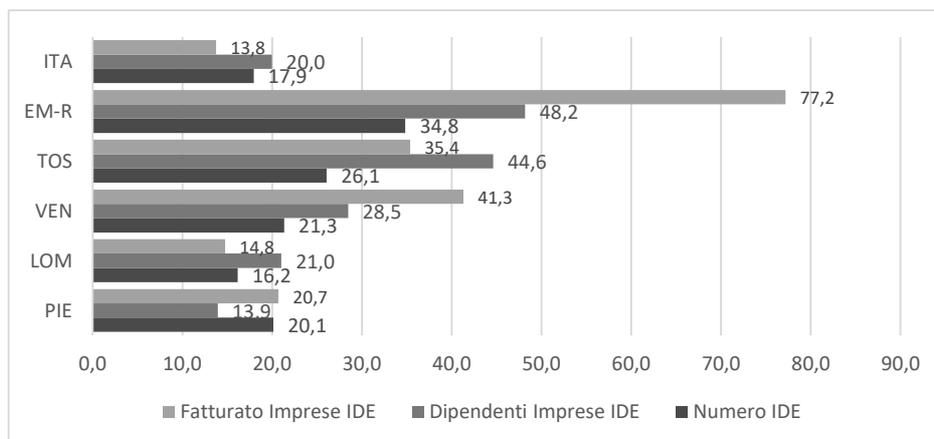
Fonte: elaborazioni Ires Piemonte su dati ICE, Banca dati Reprint.

Lavora presso un'impresa partecipata/controllata da un IMN estera l'8,9% del totale degli occupati dell'industria e dei servizi, una quota al di sopra della media italiana e delle regioni di confronto (anche se molto distante dalla Lombardia, 16,6%),. Anche per quanto attiene la capacità attrattiva, tuttavia, la dinamica recente del Piemonte è stata inferiore alle regioni del benchmark, in particolare delle due con incremento più rilevante: Emilia Romagna e Toscana. In ogni caso, rispetto a sei anni prima, anche il Piemonte registra una variazione positiva (Figura 7) del numero di investimenti di multinazionali estere, pari a 200 unità (per un incremento all'incirca del 20 per cento).

- Il posizionamento del Piemonte nei repertori dell'innovazione

La crescita economica del Piemonte, tanto negli anni del take off quanto nella fase matura della sua traiettoria industriale, si è fondata sul ruolo trainante dell'innovazione tecno-scientifica, in virtù della sua specifica struttura produttiva e della rilevante presenza di grandi imprese con forti centri di ricerca. Anche nella successiva fase di parziale ritirata dell'apparato manifatturiero questa eredità è rimasta visibile negli indicatori convenzionalmente associati all'innovazione, che per lungo tempo hanno attribuito alla Regione un sostanziale primato in ambito nazionale. Negli ultimi dieci anni questa leadership è rientrata: in molti indicatori il Piemonte ha perso terreno nei confronti dei follower.

Una delle pubblicazioni di riferimento su ricerca e innovazione è il Regional Innovation Scoreborad (RIS) della Commissione Europea, che fornisce indicazioni basate su statistiche della performance innovativa delle Regioni di quasi tutti i paesi membri. Queste vengono classificate, in base al valore assunto da un indice riepilogativo che tiene conto di una serie di indicatori specifici, nelle categorie a) Leader dell'innovazione, b) Innovatori forti, c) Innovatori moderati e d) Innovatori modesti o emergenti. Nella edizione più recente (RIS 2021), che ha introdotto nuovi indicatori, il Piemonte è collocato nella fascia degli Innovatori moderati, mentre quasi tutte le regioni di confronto sono ricomprese al livello superiore (innovatori forti). In alcuni fattori d'importanza chiave, peraltro, il Piemonte rimane saldamente tra le Regioni di riferimento mentre per altri palesa ritardi conclamati. In specifico, il Piemonte risulta posizionato vantaggiosamente, nel panorama italiano e in alcuni casi europeo, per gli indicatori riferibili alle attività innovative realizzate dalle imprese. È confermato lo storico primato nella R&D privata e buone indicazioni sono raccolte anche per presenza di operatori specializzati nelle IT, nella produzione di brevetti e nelle attività innovative delle PMI. Nel complesso, il Piemonte si mantiene quindi tra le Regioni italiane di riferimento per orientamento innovativo delle imprese. Il dato è confermato dalla consultazione degli indicatori diffusi da Istat a supporto delle politiche territoriali per lo sviluppo.

Tabella 4 - alcuni indicatori dell'innovazione nelle statistiche Istat

	Valore		*Posizione tra regioni italiane*	
	2020	2012	*2020*	*2012*
Incidenza spesa totale R&D sul PIL (%)	2,34	1,96	1	1
Incidenza spesa R&D sul PIL settore privato (%)	1,9	1,6	1	1
Imprese > 9 addetti con innovazioni tecnologiche nel triennio (%)	52,6	35,2	2	5
Spesa media regionale in innovazione per addetto (migliaia euro)	5,6	7,9	4	1
Quota addetti settori alta intensità di conoscenza industria e servizi	20,2	17,8	4	4
Addetti R&D (unità equivalenti tempo pieno per mille abitanti)	7,4	5,5	2	4
Imprese che hanno svolto R&D utilizzando infrastrutture di ricerca da soggetti pubblici o privati	30,1	27,0	13	15

Fonte: Istat, Indicatori territoriali politiche di sviluppo

Il Piemonte risulta per converso comparativamente debole e in peggioramento, rispetto alla media europea e nella graduatoria regionale italiana, nella componente della ricerca scientifica a prevalente matrice pubblica, almeno secondo gli indicatori utilizzati dal RIS (pubblicazioni, spesa R&D pubblica). Un punto di attenzione, rilevante è rappresentato dalla debolezza delle connessioni tra settore pubblico e privato, come del resto contenuta è la quota di imprese che svolgono R&D utilizzando infrastrutture di ricerca.

La vera criticità riguarda però gli indicatori relativi alle competenze della popolazione, misurata in livello di istruzione terziaria, diffusione della formazione permanente. Nella fascia di età 30-34 anno il tasso di istruzione terziaria è inferiore al 30% e tra gli occupati la quota di coloro che partecipano ad attività formative e di istruzione supera di poco il 13%. Questo svantaggio stride in apparenza con la più volte rimarcata specializzazione del sistema produttivo nei settori ad alta intensità tecnologica, di conoscenza e ricerca. È una contraddizione solo apparente, poiché appare in linea con i tanti e interconnessi dualismi che sembrano caratterizzare in modo peculiare il Piemonte, un sistema dove la densità di punte evolute (nell'innovazione, nella ricerca, nella qualità dei ricercatori) convive con livelli di diffusione e strutturazione complessiva inadeguati.

- Il Mercato del Lavoro nel periodo più recente

Nell'anno che precede la pandemia, il 2019, il numero di occupati in Piemonte registrava ancora un valore inferiore al picco raggiunto nel 2008, ad evidenza di come la nostra regione non fosse ancora riuscita a raggiungere i livelli precedenti alla crisi del 2008, superati invece dalle regioni tipicamente di confronto (Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Toscana). In questo contesto si è abbattuta la crisi pandemica con importanti ricadute negative sul mercato del lavoro, determinate dalla situazione per molti versi eccezionale della crisi. Le misure di contenimento dell'epidemia (dai lockdown agli obblighi di distanziamento), le maggiori difficoltà (e i conseguenti maggiori costi) negli spostamenti, la copertura delle misure di tutela dell'occupazione e del reddito e, ovviamente, i diversi atteggiamenti personali rispetto al rischio di contagio, hanno influito sulla propensione individuale al lavoro, nella maggior parte dei casi scoraggiandola.

I dati della Rilevazione della Forza Lavoro (RFL) stimavano per il Piemonte un calo di circa 64.000 occupati

nel 2020 seguito da un immediato ma parziale recupero nel 2021 (+20.000 circa). Il percorso di crescita dell'occupazione è proseguito anche nell'anno appena trascorso. In base ai più recenti dati della Rilevazione sulle Forze di Lavoro (marzo 2023), per il Piemonte l'Istat stima 1.785.000 occupati nel 2022 circa 18.000 in più rispetto al 2021 ma ancora 27.000 in meno rispetto al 2019. Questa contrazione, però, è solo in parte da ricondurre alla recessione economica, perché incorpora anche le conseguenze della preesistente tendenza all'invecchiamento e alla diminuzione della popolazione residente, che la crisi sanitaria ha ulteriormente accelerato. Uno dei fattori che strutturalmente limitano la crescita del Piemonte è infatti quello demografico. Il calo della popolazione nelle classi di età tra i 15 e i 64 anni di età, ovvero la forza-lavoro attiva, rappresenta un freno per l'economia e l'occupazione regionale, posizionando il Piemonte in una condizione di svantaggio rispetto alle regioni benchmark. Recenti indagini (Ires 2023) hanno evidenziato che nel periodo 2013-2019 la performance occupazionale del Piemonte, depurata dalla componente demografica, risulterebbe più elevata e lievemente superiore a quella di diverse regioni del nord (Lombardia, Emilia Romagna).

Passando in rassegna i tradizionali indicatori del mercato del lavoro si rileva che nel 2022 il tasso di disoccupazione in Piemonte si attesta al 6,6%, evidenziando un significativo calo rispetto all'anno precedente, grazie soprattutto alla componente femminile che recupera due punti percentuali rispetto all'anno che precede l'avvio della pandemia (2019). La disoccupazione piemontese presenta valori complessivamente inferiori all'aggregato nazionale ma superiore nei confronti della maggior parte delle regioni del nord (che presentano talora tassi inferiori al 5%). Il tasso di attività prosegue il percorso di crescita seguito al calo registrato nel 2020, anche se non ha ancora recuperato il valore del 2019, seguendo una dinamica comune alla maggior parte delle regioni benchmark. Tende tuttavia ad ampliarsi il divario di genere. Se nell'ultimo biennio anche per la componente femminile si rileva un tasso di attività in crescita, aumenta parzialmente anche la distanza rispetto agli uomini. Divario che si manifesta in modo assai più marcato nel caso del part time volontario. La quota di coloro che dichiarano di svolgere un lavoro a tempo parziale perché non ne hanno trovato uno a tempo pieno è assai più marcata per la componente femminile della forza lavoro: i dati più recenti evidenziano tuttavia una dinamica positiva, ovvero una tendenziale riduzione del differenziale.

Tabella 5 indicatori mercato del lavoro in Piemonte, Nord e Italia (2019-2022)

	Piemonte				Nord				Italia			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
					Tasso disoccupazione (15-64 anni)							
maschi	6,5	6,9	6,3	6	5,1	5,2	5,2	4,2	9,3	8,8	8,9	7,3
femmine	9,3	9	8,9	7,3	7,5	7,2	7,2	6,3	11,2	10,5	10,8	9,5
totale	7,8	7,8	7,5	6,6	6,2	6,1	6,1	5,1	10,1	9,5	9,7	8,2
					Tasso attività (15-64 anni)							
maschi	77,9	76,0	76,7	77,5	79,4	77,3	77,5	78,6	74,9	72,9	73,6	74,6
femmine	65,3	63,1	63,9	64,4	65,4	62,9	63,9	64,9	56,5	54,1	55,4	56,4
totale	71,6	69,6	70,3	71,0	72,4	70,2	70,7	71,8	65,7	63,5	64,5	65,5
					Part time involontario							
maschi	5,9	4,8	4,8		4,8	4,5	4,4		6,5	6,3	6,5	
femmine	19,6	18,8	16,0		17,7	17,1	15,1		19,9	19,5	17,9	
totale	11,9	11,0	9,7		10,5	10,0	9,1		12,1	11,8	11,3	

Fonte: Istat - Rilevazione sulle Forze di lavoro (BES)

Guardando invece alla composizione settoriale dell'occupazione (Figura 8), le differenze più evidenti rispetto al 2019 si rilevano in modo prevedibile nel commercio e nei pubblici esercizi, il cui peso sul totale è diminuito di oltre 5 punti percentuali, e, al contrario, negli altri servizi, che includono anche la sanità, l'assistenza e la PA, in crescita di oltre 3 punti percentuali. Il peso del lavoro indipendente, che nella prima fase della pandemia è stato molto penalizzato, risulta in modesta diminuzione rispetto al 2019 e stabile
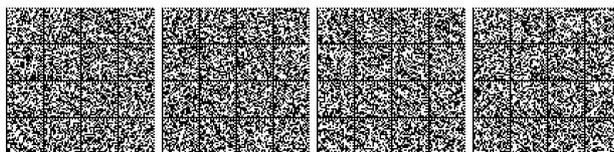
rispetto al 2020.

Figura 8. Distribuzione degli occupati per macro-settore e per tipologia di occupazione in Piemonte.
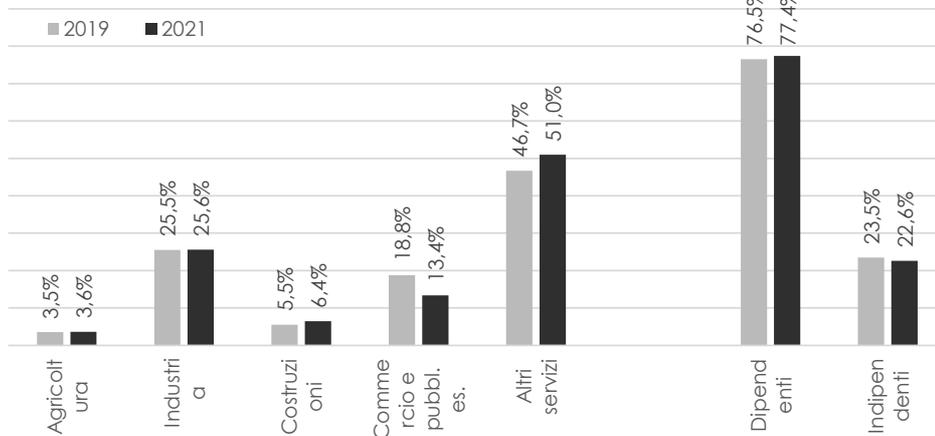
Fonte: elaborazioni Ires Piemonte su dati ISTAT.

Le informazioni disponibili presso la fonte che registra le comunicazioni obbligatorie di assunzione inviate dai datori di lavoro contestualmente alla sottoscrizione dei nuovi contratti di lavoro, indicano come risultino in moderata contrazione la domanda nei trasporti e nella logistica, in particolare a lungo raggio, nel commercio all'ingrosso e al dettaglio (-5%) e una rapida ripresa delle attività manifatturiera. Più intensa la contrazione in agricoltura, che nel 2021 ha probabilmente allineato la produzione alla domanda effettiva. Tra gli altri servizi, è ancora significativa la contrazione nei servizi culturali e di intrattenimento, la cui domanda continua ad essere debole, ma è il settore turistico-alberghiero a risultare ancora sofferenza, visto che alla fine dell'anno scorso il volume di lavoro attivato dalle assunzioni era ancora inferiore del 25% rispetto al periodo pre-COVID.

Nel complesso le indicazioni che provengono dai dati sulla domanda di lavoro mostrano una ricomposizione settoriale e un recupero dei volumi precedenti all'emergenza, quest'ultimo determinato dalla spesa pubblica in maniera diretta, nella scuola e nella sanità, o indiretta, nell'edilizia.

- La dimensione territoriale

Il Piemonte è la seconda regione italiana per estensione geografica ed è composta da un insieme assai eterogeneo di sistemi economico produttivi, culturali e paesaggistici. Analisi consolidate e recenti convergono nel fornire una lettura policentrica del territorio piemontese quale esito congiunto di dinamiche e fenomeni diversi: la morfologia territoriale, la geometria dei grandi assi di comunicazioni, la presenza di tipici insediamenti economico-produttivo, l'evoluzione di processi economico sociali di lungo periodo, ecc.. Nella regione si contano 1.180 amministrazioni comunali, la maggior parte dei quali di piccola dimensione demografica (sono circa 600 quelli con una popolazione inferiore ai mille abitanti), talora collocati in aree a bassa densità abitativa (montagna e alta collina). Tale assetto istituzionale, pur garantendo un presidio amministrativo diffuso ed essendo in parte supportato dal sistema delle Unioni di Comuni, emerge spesso come fattore critico nell'attuazione di strategie di sviluppo locale e nell'erogazione di servizi ai cittadini. In questo contesto pare necessario promuovere iniziative in grado di fronteggiare gli effetti negativi di tale assetto, promuovere la cooperazione tra gli attori locali, attivare processi sinergici e virtuosi di uso efficiente delle risorse per migliorare i vantaggi competitivi dei diversi territori. In questo ambito, la Regione Piemonte può contare sull'esperienza maturata in passato su iniziative analoghe.

Per l'attuale ciclo di programmazione si prevede un diffuso utilizzo di strumenti di programmazione

sovralocale. Alle iniziative consolidate o già in corso (quali Leader, Aree Interne) si affiancheranno misure più recenti (Green communities, Strategie Urbane d'Area, Aree di coesione territoriale…). Si tratta innanzitutto di mettere a sistema ed integrare le diverse iniziative, in corso o in procinto di decollare. Una particolare attenzione dovrà essere dedicata al disegno di queste misure al fine di valorizzare le progettualità eventualmente esistenti, evitare sovrapposizioni indesiderate ed inefficienti, rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni coinvolte.
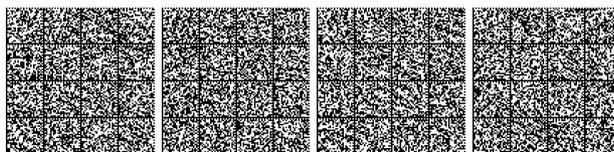
2. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione del POC Piemonte 2014 2020 è costituita:

- per **Euro 103.184.262,70**, da risorse derivanti dalla rendicontazione delle **spese emergenziali anticipate a carico dello Stato** nell'ambito del POR FSE (art. 242 comma 2 del Decreto Legge 34/2020)
- per **Euro 299.654.558,51** euro, da risorse del **Fondo di rotazione**, ex Legge 16 Aprile 1987, n. 183 che si sono rese disponibili in ragione dell'adesione al tasso di cofinanziamento UE al 100% per uno (POR FSE) / due (POR FESR) periodi contabili (art. 242 comma 3 del Decreto Legge 34/2020)

I flussi di assegnazioni sopra descritti nell'insieme ammontano per il Programma operativo complementare della Regione Piemonte a **Euro 402.838.821,21.**

Il processo di approvazione definitiva, da parte della Commissione Europea, dei conti di tutti i periodi contabili nei quali è stata certificata spesa con tasso di cofinanziamento UE al 100% e dei conseguenti trasferimenti, al momento, non è ancora completamente perfezionata, ma risulta già effettiva disponibilità di cassa, presso il conto corrente dedicato del MEF, di complessivi Euro 359.035.462,33.

Peraltro, il complesso normativo e regolamentare vigente ha consentito, anche nelle more dell'approvazione definitiva (con Delibera CIPESS), alle Amministrazioni titolari di attivare le risorse relative, subordinatamente all'aggiornamento dei dati nel sistema nazionale di monitoraggio (linea-azione provvisoria «Risorse ex art. 242 decreto-legge n. 34/2020» alla quale collegare i progetti).

Prospetto 1 – Dotazione finanziaria complessiva

DOTAZIONE POC	Riferimento	Fondo di Rotazione	Risorse regionali	Totale
DOTAZIONE ORIGINALE POC (al netto dei completamenti 2007/13)				
Delibera CIPESS (indicare eventuali Delibere CIPESS di adozione e rimodulazione POC)	non pertinente (POC di nuova attivazione)			
INCREMENTO DOTAZIONE FINANZIARIA				
Decisione UE (indicare eventuale decisione di approvazione delle modifiche del cof.nazionale)	non pertinente (POC di nuova attivazione)			
importo assegnazioni ex art. 242 DL 34/2020 comma 2	Certificazioni **FSE** n. 2.0 del 23/07/2021 e n. 2.0 del 25/07/2022	103.184.262,70	-	103.184.262,70
importo assegnazioni ex art. 242 DL 34/2020 comma 3	Certificazioni **FESR** n. 2.0 del 10/11/2020, n. 3.0 del 24/12/2020, n. 4.0 del 13/05/2021, n. 5.0 del 21/07/2021, n. 6.0 del 26/07/2021, n. 2.0 del 20/07/2022 e n. 3.0 del 29/07/2022 nonché chiusure dei conti **FESR** A.C. 2020/2021 e A.C. 2021/2022. Certificazioni **FSE** n. 2.0 del 23/07/2021 e n. 2.0 del 25/07/2022 nonché chiusura dei conti **FSE** A.C. 2020/2021.	299.654.558,51	-	299.654.558,51
Totale		402.838.821,21		402.838.821,21

3. DESCRIZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DEGLI ASSI

Struttura del programma

Il programma raccoglie e porta a sintesi obiettivi strategici e misure di natura e dimensioni diverse per dare continuità e completamento a quanto programmato e realizzato nei POR FSE e FESR 2014-2020; al contempo nella sua elaborazione si è necessariamente tenuto conto dell'evoluzione del contesto socioeconomico e delle esigenze che emergono dal territorio, nonché della necessità di evitare sovrapposizioni – ed anzi essere complementari – con gli altri strumenti a supporto delle policies regionali, in primis i PR FSE e FESR 2021-2027 nel frattempo avviati e del PNRR.

Per assicurare l'organicità di tale approccio, la struttura del Programma si articola secondo agli assi originari dei POR, dei quali viene mantenuta la nomenclatura di provenienza per agevolare le attività di monitoraggio.

Le linee di intervento riconducibili al POR FSE 14-20 sono afferenti agli assi:

- Asse 1 – OCCUPAZIONE
- Asse 2 - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ
- Asse 3 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Le linee di intervento riconducibili al POR FESR 14-20 sono afferenti agli assi:

- Asse 4 - RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE
- Asse 5 - AGENDA DIGITALE
- Asse 6 - COMPETITIVITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI
- Asse 7 - ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITA' DELLA VITA

Sono linee di intervento nuove, seppure coerenti con la programmazione unitaria 14-20 e 21-27, quelle afferenti all'

- Asse 8 - SVILUPPO URBANO E REGIONALE SOSTENIBILE

Le linee di Assistenza tecnica relative alle azioni "provenienti" dai POR e quelle generali di supporto al POC sono afferenti all':

- Asse 9 – ASSISTENZA TECNICA

Seguendo l'articolazione per Asse utilizzata nei POR, nei paragrafi successivi si declinano quindi Risultati attesi/Obiettivi specifici e Linee di Azione cui sono associati, in continuità con la programmazione 2014-2020, i pertinenti indicatori.

Asse 1 - Occupazione

✓ Risultato atteso: Favorire l'inserimento lavorativo e occupazionale dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata (RA 8.5 POR FSE)

- *Linea di azione 1.1: Misure di politica attiva*

Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT) – (8.5.1 POR FSE)

La Linea di azione sostiene **misure di politica attiva** per le quali è da mettere in conto una focalizzazione sui settori più *rilevanti* per il riposizionamento in chiave competitiva dell'economia regionale in linea con la strategia di specializzazione intelligente e con la comunicazione della Commissione Europea relativa alle opportunità occupazionali nell'ambito della *green economy*. Si annoverano in primo luogo i **servizi specialistici per il reinserimento lavorativo e la ricollocazione**, inclusi i tirocini e relative indennità, che vedono nell'intervento di *outplacement*, l'aspetto che ne caratterizza la finalità. Potranno in quest'ambito essere promossi interventi specifici afferenti la *green* e *blue economy* e la diffusione delle ICT. Le misure possono includere azioni formative che, ad integrazione dei servizi per l'impiego, mirano al rafforzamento delle competenze delle persone disoccupate e occupate a rischio di marginalizzazione dal mercato del lavoro.

- *Linea di azione 1.2: Sostegno a creazione di impresa e lavoro autonomo*

Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale) (8.5.3 POR FSE).

Nell'ambito della Linea di azione 1.2, si intendono attivare servizi per sostenere la nascita di nuove imprese e favorire la diffusione dello spirito imprenditoriale tanto tra coloro che sono alla ricerca di lavoro (miglioramento dei livelli di partecipazione al MdL) quanto tra i già occupati (responsabilizzazione e competitività), andando a prefigurare uno schema di intervento che mette insieme esperienze consolidate e più recenti:

- iniziative propedeutiche, specifiche e accessorie;
- servizi ex ante a sostegno della creazione d'impresa e del lavoro autonomo;
- servizi ex post a sostegno della creazione d'impresa e del lavoro autonomo;
- mentoring;
- servizi di sostegno alle start up innovative.

Le iniziative propedeutiche, specifiche e accessorie hanno l'obiettivo di creare un'infrastruttura favorevole allo sviluppo delle azioni in favore dell'imprenditorialità e, rispettivamente, di promuovere lo spirito imprenditoriale nei confronti di determinati gruppi obiettivo.

I servizi ex ante hanno l'obiettivo di prendere in carico i potenziali imprenditori, verificarne l'effettivo interesse a intraprendere la via dell'autoimprenditorialità e/o creazione d'impresa e concordare con essi un percorso di accompagnamento che li aiuti a trasformare in un vero piano d'impresa (business plan) le proprie idee.

I servizi ex post sono invece finalizzati ad assicurare al neo imprenditore un'azione di tutoraggio nei primi anni successivi all'avvio della nuova impresa/lavoro autonomo, attraverso un supporto qualificato, sotto forma – anche in questo caso – di tutoraggio e consulenza specialistiche, che accompagni i primi passi dell'impresa/lavoratore autonomo.

Nell'ambito dei servizi di accompagnamento alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, può risultare determinante, e quindi meritevole di sostegno pubblico da esplicarsi tendenzialmente sotto forma di Voucher, il ricorso a mentori che, vantando una consolidata esperienza in materia, possono contribuire a porre su basi più solide lo start up delle nuove iniziative imprenditoriali, siano esse esercitate sotto forma di impresa o di lavoro autonomo (mentoring).

Relativamente ai servizi di sostegno alle start up innovative occorrerà mettere in conto una
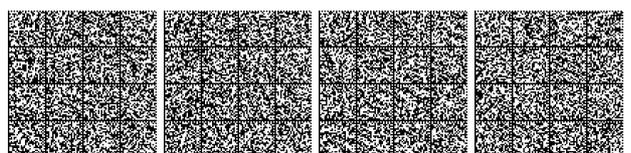
programmazione coordinata con il FESR, valorizzando e sviluppando le azioni sul versante FSE in sostanziale analogia con l'esperienza della programmazione 2007-2013. Bacino privilegiato di riferimento si conferma in proposito quello degli incubatori universitari, mentre sotto il profilo dei servizi saranno replicate le azioni più sopra descritte con gli opportuni adattamenti resi necessari dalla specificità dell'utenza.

- *Linea di azione 1.3: Qualificazione e riqualificazione disoccupati*

Azioni di qualificazione e riqualificazione dei disoccupati di lunga durata fondate su analisi dei fabbisogni professionali e formativi presenti in sistematiche rilevazioni e/o connesse a domande espresse dalle imprese (8.5.5 POR FSE)

Per quanto attiene alLa Linea di azione 1.3, essa sostiene misure di formazione per l'inserimento e il reinserimento lavorativo in grado di migliorare il profilo di occupabilità di chi ha perso il lavoro. Tale offerta potrà, almeno in quota parte e per i profili professionali appetibili per il sistema delle imprese, continuare ad essere organizzata in forma standardizzata; al tempo stesso, dovrà rispondere a quelle caratteristiche di ampiezza e flessibilità imprescindibili per azioni rivolte ad adulti disoccupati.

Destinatari delle misure attivate nell'ambito delle azioni sopra descritte (1.1, 1.2 e 1.3) sono per lo più i disoccupati. Tra di essi un'attenzione particolare andrà assicurata alle persone più in là con gli anni e ai disoccupati di lunga durata, i cui rischi di obsolescenza delle competenze professionali sono più elevati, nonché ai lavoratori meno qualificati, maggiormente esposti all'esclusione dal mercato del lavoro. Le azioni per la promozione dello spirito imprenditoriale sono invece rivolte alla generalità della popolazione, a prescindere quindi dalle caratteristiche anagrafiche e socio-professionali. In linea di principio, sarà comunque data priorità alle istanze provenienti da persone in cerca di occupazione e, più in generale, alle categorie che partecipano al mercato del lavoro regionale in misura ancora insoddisfacente, quindi, in primis, donne e giovani.

Quanto ai beneficiari dei finanziamenti, si tratterà prevalentemente di soggetti accreditati per attività di orientamento, formazione professionale e servizi al lavoro, cui si possono aggiungere, per le azioni pertinenti, le rappresentanze di categoria e le pubbliche amministrazioni locali, ivi comprese la Regione Piemonte e i suoi enti strumentali.
Nell'ambito delle azioni riguardanti il rafforzamento dello spirito imprenditoriale, agli stessi potranno aggiungersi, in esito alle iniziative propedeutiche sopra descritte, soggetti specializzati nella realizzazione di servizi a sostegno della creazione d'impresa individuati a seguito di esperimento di procedure a evidenza pubblica. Nell'ambito delle azioni loro riservate (assistenza ex post, mentoring, strumenti finanziari), si configurano quali beneficiarie le stesse neo imprese e imprenditori.

✓ Risultato atteso: Aumentare l'occupazione dei giovani (RA 8.1 POR FSE)

- *Linea di azione 1.4: Misure di politica attiva*

Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT) (8.1.1 POR FSE)

- *Linea di azione 1.5: Formazione apprendistato qualifica e diploma*

Percorsi di formazione per giovani assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, preceduti e corredati da campagne informative e servizi a supporto delle imprese (8.1.3 POR FSE)
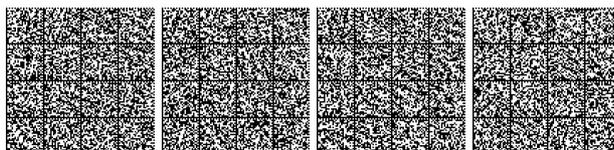
- *Linea di azione 1.6: Apprendistato alta formazione e ricerca*

Percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca e campagne informative per la promozione dello stesso tra i giovani, le istituzioni formative e le imprese e altre forme di alternanza fra alta formazione, lavoro e ricerca (8.1.4 POR FSE)

- *Linea di azione 1.7: Azioni di formazione e accompagnamento al lavoro giovani NEET*

Creazione e rafforzamento di punti di contatto per il profiling, l'accompagnamento al lavoro, l'orientamento, il bilancio di competenze e l'inserimento in percorsi di formazione ed inserimento lavorativo anche per i NEET (8.1.6 POR FSE)

Tra gli interventi da prevedere a sostegno dell'occupazione giovanile, nell'ambito della Linea di azione 1.4 e 1.5, figurano le attività formative finalizzate al recupero dei *drop out* e quelle intese a supportare l'ingresso sul mercato del lavoro di tali soggetti, nonché, più in generale, i **percorsi formativi per l'inserimento e il reinserimento lavorativo.** Questi costituiscono uno dei tradizionali punti di forza del sistema di politiche attive della Regione Piemonte e hanno sinora dimostrato una buona rispondenza alle esigenze del sistema imprenditoriale regionale. Questa rispondenza si intende ulteriormente rafforzarla, privilegiando un'offerta che sappia meglio intercettare i fabbisogni delle imprese. E ciò non tanto o non soltanto in relazione alla domanda di lavoro a breve termine, ma anche dell'evoluzione auspicabile del sistema economico regionale a medio/lungo termine, il che chiama in causa, inevitabilmente, la necessità di uno stretto raccordo con le politiche cofinanziate dal FESR.

La Linea di azione 1.6. sostiene l'organizzazione dell'offerta formativa pubblica in favore dei giovani assunti con contratto di **apprendistato**. Al fine di conferire massimo valore aggiunto all'impiego delle risorse pubbliche si intende valorizzare quanto più possibile il *training on the job* e facilitare le relazioni tra tessuto produttivo e sistema della formazione professionale.

Rilievo assolutamente strategico assume in questa prospettiva l'investimento regionale per l'acquisizione di titoli (qualifica e diploma professionale, diploma dell'istruzione secondaria superiore e IFTS, titoli terziari) e lo svolgimento di attività di ricerca che, in linea con l'Alleanza europea recentemente varata in materia, agisce contemporaneamente su diverse delle priorità del FSE (e di questo stesso Programma): contrasto alla disoccupazione giovanile, miglioramento della qualità dei sistemi educativi grazie a un più stretto rapporto con il mercato del lavoro e al concorso dei principali attori interessati, innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione.

Nell'ambito della Linea di azione 1.7, una linea di intervento strategica è prevista in favore dei cosiddetti *drop out*, cui sono rivolti percorsi formativi specifici finalizzati all'acquisizione di una qualifica di **IeFP**, ovvero, laddove non ne sussistano le condizioni, al rilascio di attestazioni di competenza funzionali al successivo reinserimento degli adolescenti all'interno di interventi formativi strutturati, se del caso sviluppati con forme di alternanza anche propedeutiche all'apprendistato di primo livello. Completano tale linea di intervento azioni a carattere individuale, quali i LARSA, i sostegni e quant'altro sia finalizzato a garantire un'effettiva parità di accesso/permanenza a/in queste opportunità per tutti gli individui.

In termini di destinatari, le Linee di azione sopra descritte (1.4, 1.5, 1.6 e 1.7) si rivolgono ai giovani (fino a 29 anni, ma con priorità per i giovanissimi), per lo più inoccupati e disoccupati, ivi compresi i NEET, ma senza escludere gli occupati (apprendistato).

Quanto ai beneficiari dei finanziamenti, si tratterà prevalentemente di soggetti accreditati per attività di orientamento, formazione professionale e servizi al lavoro, cui si possono aggiungere, per le azioni
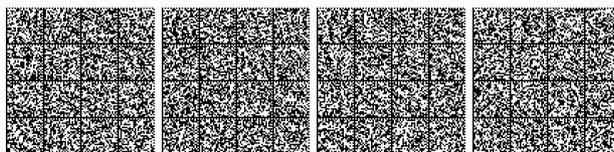
pertinenti, le rappresentanze di categoria e le pubbliche amministrazioni locali, ivi comprese la Regione Piemonte e i suoi enti strumentali.

- ✓ Risultato atteso: Favorire la permanenza sul lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi (RA 8.6 POR FSE)

- *Linea di azione 1.8: Rafforzamento dell'occupabilità dei lavoratori a rischio*

Azioni integrate di politiche attive e politiche passive, tra cui azioni di riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale (8.6.1 POR FSE)

La Linea di azione sostiene, in prima battuta, attività di orientamento e servizi specialistici finalizzati al rafforzamento dell'occupabilità, inclusi tirocini e relativa indennità. Si tratta di iniziative, a carattere per lo più individuale, che si prefiggono di incidere sulla professionalità dei lavoratori mediante un *set* di azioni commisurato al tipo di fabbisogno definito dai servizi per l'impiego in relazione ad alcuni parametri rilevanti e alla loro personalizzazione in funzione delle caratteristiche specifiche di ciascuna persona.

Destinatari di queste azioni sono prevalentemente occupati a rischio di perdita del posto di lavoro, ovvero fuorusciti da poco dal MdL e con scarse possibilità di rientro. Ciò implica una strutturazione dei relativi servizi che, quantunque rispondenti ai medesimi standard regionali, tenga nella dovuta considerazione, per un verso, i vincoli sottesi alla particolare condizione di questi soggetti e, per l'altro, i livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla L. 92/2012 e s.m.i..
Potranno fruire di questi servizi anche lavoratori a rischio in quanto operanti in settori esposti a radicali modifiche tecnologiche che impongono un aggiornamento delle relative competenze.
Con riferimento specifico ai beneficiari di ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro, le azioni da intraprendere andranno differenziate sulla scorta, in particolare, di un'attenta ricognizione delle effettive prospettive di rientro nel posto di lavoro sospeso, ricognizione che presuppone un coinvolgimento dell'impresa nella definizione dei percorsi da proporre ai propri addetti. A seconda della concreta fattispecie rilevata, questi ultimi saranno infatti orientati al rafforzamento/aggiornamento di determinate competenze e/o alla riconversione professionale.

La Linea di azione sostiene altresì la formazione permanente a carattere professionalizzante che può utilmente compendiare i servizi al lavoro erogati in favore degli occupati a rischio. La formazione è da considerarsi componente assolutamente strategica e, in un certo qual modo imprescindibile, nell'ambito dei percorsi rivolti a soggetti privi di realistiche prospettive di rientro sul posto di lavoro da cui risultano sospesi e che necessitano pertanto di essere ricollocati, eventualmente in un contesto professionale differente da quello di provenienza. Affinché il valore aggiunto della componente formativa possa esplicarsi nel concreto, appare necessario strutturare un sistema dell'offerta che, pure mantenendo fede alle proprie prerogative di stabilità, sappia rispondere con la necessaria flessibilità alle istanze provenienti dal mercato del lavoro e ai relativi fabbisogni.

Destinatari principali delle azioni finalizzate a mitigare gli effetti della crisi sul mercato del lavoro sono i disoccupati recentemente espulsi dal mercato del lavoro e con scarse prospettive di reingresso, cui possono affiancarsi gli occupati a rischio, vale a dire soggetti in CIG, operanti in settori esposti a radicali modifiche tecnologiche e lavoratori assunti con forme contrattuali non standard.

Beneficiari delle misure sono prevalentemente i soggetti accreditati per attività di orientamento, formazione

professionale e servizi al lavoro, cui si aggiungono, per le attività operanti in regime di aiuto, le imprese piemontesi e, per quelle sperimentali rivolte a disoccupati con scarse prospettive di rientro sul MdL, la Regione Piemonte e i suoi enti strumentali, gli enti locali e altre pubbliche amministrazioni localizzate sul territorio regionale.

Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà

- ✓ Risultato atteso: Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale (RA 9.1 POR FSE)

  - *Linea di azione 2.1: Sostegno a persone in condizione di temporanea difficoltà economica*

Sostegno a persone in condizione di temporanea difficoltà economica anche attraverso il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria, tra i quali il microcredito, e strumenti rimborsabili eventualmente anche attraverso ore di lavoro da dedicare alla collettività (9.1.3 POR FSE)

La Linea di azione 2.1 intende riproporre, con gli opportuni adattamenti, alcune misure che la Regione Piemonte ha già avuto occasione di sperimentare. Nello specifico si intende promuovere una linea di intervento finalizzata **all'inclusione socio-lavorativa delle persone in condizioni di vulnerabilità e marginalità**, offrendo azioni di orientamento professionale ed esperienze in impresa. L'intendimento è quello di agire preventivamente rispetto all'insorgere dell'emergenza occupazionale, così da privilegiare le politiche attive del lavoro in luogo di quelle di natura assistenziale che, oltre a problemi di ammissibilità al cofinanziamento FSE, risulterebbero di gran lunga più onerose per la finanza pubblica. Nel concreto, l'ipotesi è quella di coinvolgere tali soggetti in **attività di interesse generale** per le quali sussista una domanda effettiva da parte dell'operatore, pubblico o privato, accordando loro un riconoscimento economico per le prestazioni effettuate e offrendo nel contempo alla collettività servizi rilevanti per la coesione sociale.

- ✓ Risultato atteso: Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili (RA 9.2 POR FSE)

  - *Linea di azione 2.2: Inclusione lavorativa persone maggiormente vulnerabili e a rischio*

Interventi di presa in carico multiprofessionale finalizzati all'inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono prese in carico dai servizi sociali: percorsi di empowerment (ad es. interventi di recupero delle competenze di base rivolti a tossicodipendenti, detenuti etc.), misure per l'attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa (es. accesso al credito, fondi di garanzia, microcredito d'impresa, forme di tutoraggio, anche alla pari) (9.2.2 POR FSE)

La declinazione territoriale della Linea di azione 2.2, dedicata all'**inclusione socio lavorativa delle persone maggiormente vulnerabili,** prevede il rafforzamento (*empowerment*) dell'intervento regionale in favore dei soggetti deboli rispetto al MdL, ivi compresi i disoccupati di lunga durata le cui possibilità di reingresso al lavoro risultano compromesse e le persone che stentano a rimanere nei percorsi formativi strutturati. Intendimento della Regione Piemonte, che vanta in materia una tradizione consolidata di cooperazione tra i diversi attori coinvolti per la definizione e attuazione di misure commisurate alle esigenze effettive delle persone a rischio di esclusione in una prospettiva di presa in carico multiprofessionale e la cui finalizzazione ultima deve permanere comunque quella dell'inserimento-reinserimento lavorativo, è quello di migliorare

in via permanente il profilo di occupabilità dei partecipanti. Sono a tal fine previsti percorsi formativi progettati e realizzati con il concorso attivo delle istituzioni e degli organismi che hanno in carico i soggetti svantaggiati.

Destinatari ultimi delle Linee di Azione 2.1 e 2.2 sono i soggetti a maggiore rischio di esclusione sociale, con ciò riferendosi non soltanto alle categorie svantaggiate ai sensi della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, ivi compresi i richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale, le quali costituiscono in ogni caso il target prioritario delle misure, quanto anche, più in generale, a persone in difficoltà in termini di accesso/permanenza sul MdL e il cui coinvolgimento, soprattutto ove di natura preventiva, favorisce opportune sinergie con le iniziative afferenti al primo Asse del Programma..

I principali beneficiari saranno invece gli organismi accreditati per la formazione, l'orientamento e i servizi al lavoro, nonché, con riferimento in particolare alle azioni di innovazione sociale, la Regione Piemonte e i suoi organismi strumentali, gli enti locali, gli altri soggetti, pubblici e privati, che operano sul territorio nei confronti delle categorie di target.

- ✓ Risultato atteso: Aumento /consolidamento /qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali (RA 9.3 POR FSE)

- *Linea di azione 2.3: Formazione degli assistenti familiari*

Formazione degli assistenti familiari e creazione di registri di accreditamento e di albi di fornitori di servizi di cura rivolti alle persone anziane e/o non autosufficienti (9.3.7 POR FSE)

La Linea di azione sostiene la **formazione delle assistenti famigliari**, ambito nel quale la Regione Piemonte intende investire ai fini sia del rafforzamento del sistema socioassistenziale sia per operare a contrasto della diffusione del lavoro irregolare, ancora diffuso in questo comparto e, al contempo, concorrendo a sostenere l'occupazione femminile.
Quale ulteriore motivazione della scelta di investire in misura cospicua sulla qualificazione degli operatori del comparto socioassistenziale, si richiama l'attenzione sulla centralità di tale settore di attività economica in contesti territoriali caratterizzati da alcune tendenze di lungo periodo ineludibili (*in primis* l'invecchiamento della popolazione), le quali rendono strutturalmente in crescita la domanda di servizi socioassistenziali.

Principali destinatari degli interventi sono soggetti, disoccupati e occupati, operanti nel settore socioassistenziale o interessati ad operarvi.

I principali beneficiari saranno gli organismi accreditati per la formazione. In generale, le iniziative riguarderanno la Regione Piemonte e i suoi organismi strumentali, gli enti locali, gli altri soggetti, pubblici e privati, che operano sul territorio nei confronti delle due categorie target.

Asse 3 - Istruzione e formazione

- ✓ Risultato atteso: Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa (RA 10.1 POR FSE)

- *Linea di azione 3.1: Azioni di orientamento e di sostegno alle scelte*

Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi (10.1.6 POR FSE)

Le azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi sono da tempo oggetto di investimenti considerevoli da parte della Regione Piemonte. Si intende mettere in valore i predetti investimenti mediante il potenziamento delle iniziative che hanno dato prova di produrre esiti apprezzabili e rilanciandone le connessioni con i servizi per il lavoro, oltre che, evidentemente, con il sistema dell'*education*.

Operando lungo tali linee evolutive, si ritiene che l'orientamento possa effettivamente assurgere a sistema (oggigiorno convivono diverse esperienze interessanti, che, tuttavia, difficilmente sono riconoscibili in termini di sistema) e concorrere in misura significativa a che ragazzi, adolescenti e giovani compiano scelte educative in linea, oltre che naturalmente con attitudini e interessi individuali, con i fabbisogni di competenze espressi dal sistema produttivo e i profili professionali richiesti dal mercato del lavoro. Anche in riferimento a quest'ultimo aspetto, va emergendo come fondamentale il raccordo con i servizi al lavoro, in esito al quale sarebbe auspicabile ricavare indicazioni anche di medio periodo, che, di norma, è l'orizzonte temporale di riferimento per questo tipo di iniziative.

Dal momento che sono indirizzate in misura largamente prevalente a soggetti giovani, le azioni di orientamento saranno programmate, sviluppate e, soprattutto, comunicate anche attraverso il ricorso a canali non convenzionali e che tuttavia rappresentano ormai le modalità di gran lunga più diffuse con cui ragazzi, adolescenti e giovani acquisiscono e scambiano informazioni.

Le azioni sono indirizzate ad adolescenti inoccupati e inattivi (studenti)e ai giovani, per lo più inoccupati. I destinatari principali sono pertanto giovani inattivi e in cerca di occupazione.

Quanto ai beneficiari dei finanziamenti, si tratterà prevalentemente di soggetti accreditati per attività di formazione professionale, cui si possono aggiungere, per le azioni omonime, gli accreditati per attività di orientamento e per l'erogazione dei servizi al lavoro, nonché, per quanto di rispettiva competenza, le istituzioni scolastiche e gli enti locali.

- ✓ Risultato atteso: Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolazione della mobilità, l'inserimento/reinserimento lavorativo (RA 10.4 POR FSE)

- *Linea di azione 3.2: aggiornamento dei formatori e altre figure di supporto*

Interventi di supporto agli operatori del sistema ed in particolare di aggiornamento dei formatori e altre figure di supporto, al fine di favorire la diffusione di metodologie didattiche e approcci adeguati all'utenza adulta, anche attraverso la promozione di periodi di inserimento in azienda (10.4.9 POR FSE)

La Linea di azione 3.2 prevede iniziative a supporto del sistema nell'ambito delle politiche formative, di orientamento e per il lavoro, in particolare vi trovano collocazione gli interventi di aggiornamento degli
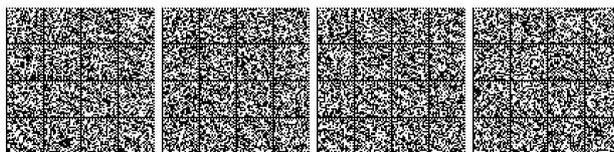
operatori del sistema, che rappresentano una leva strategica decisiva per il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro.

- *Linea di azione 3.3: Repertorio nazionale dei titoli di studio e delle qualificazioni professionali*

Costruzione del Repertorio nazionale dei titoli di studio e delle qualificazioni professionali collegato al quadro europeo (EQF) e implementazione del sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze con lo sviluppo e/o miglioramento dei servizi di orientamento e di validazione e certificazione degli esiti degli apprendimenti conseguiti anche in contesti non formali e informali (10.4.11 POR FSE).

Sono previste, nell'ambito della Linea di azione 3.3, iniziative finalizzate a sviluppare il sistema pubblico di riconoscimento delle competenze, ivi comprese quelle acquisite nell'ambito di contesti non formali e informali, a fronte della riconosciuta esperienza in materia di standard formativi e riconoscimento delle competenze acquisite che la Regione può vantare. Anche in ragione della centralità di questo tema, in particolare per i percorsi formativi di breve durata, sono da metter in conto ulteriori investimenti mirati, in specie, a rendere riconoscibili e capitalizzabili unità di competenza caratterizzanti i percorsi che prevedono in esito il rilascio di qualificazioni formali e la loro acquisizione in modalità progressiva e, se del caso, anche discontinua.

✓ Risultato atteso: Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale (RA 10.6 POR FSE)

- *Linea di azione 3.4: Azioni formative IFTS e Poli tecnico professionali*

Azioni formative professionalizzanti connesse con i fabbisogni dei sistemi produttivi locali, e in particolare rafforzamento degli IFTS, e dei Poli tecnico professionali in una logica di integrazione e continuità con l'Istruzione e la formazione professionale iniziale e in stretta connessione con i fabbisogni espressi dal tessuto produttivo (10.6.2 POR FSE)

Con tale Linea di azione si intende mettere in campo percorsi formativi maggiormente connessi con i fabbisogni espressi dal sistema produttivo agendo in una logica di continuità dell'offerta formativa di competenza regionale, ma anche di non sovrapposizione con gli altri segmenti dell'istruzione e formazione post diploma.

Destinatari delle Linee di azione 3.2 e 3.3 sono prevalentemente gli occupati, quantunque al loro interno siano finanziabili anche percorsi per l'inserimento e il reinserimento al lavoro dei disoccupati. La Linea di azione 3.4 si rivolge invece prevalentemente a giovani diplomati alla ricerca di lavoro, ancorché, anche in questo caso, non sia da escludere la partecipazione degli occupati.

Beneficiari dei finanziamenti saranno prevalentemente organismi accreditati per la formazione continua e permanente nell'ambito delle Linee di azione 3.2 e 3.3, per la formazione superiore nell'ambito invece della Linea di azione 3.4. Relativamente alle azioni formative loro riservate, si configurano altresì come beneficiarie le aziende piemontesi. Con riferimento, infine, alle cosiddette iniziative di sistema, beneficiario è la Regione Piemonte e i suoi organismi strumentali.

Asse 4 - Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione (FESR)

✓ Risultato atteso: Incremento dell'attività di innovazione delle imprese (Ob. Specifico I.1b.1 FESR)

- *Linea di azione 4.1: Sostegno all'innovazione e alla ricerca*

Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell'industrializzazione dei risultati della ricerca (Azione I.1b.1.1 POR FESR)

La Linea di azione sostiene l'attivazione di quel processo che connette la generazione di conoscenza con la valorizzazione economica e lo sfruttamento industriale dei risultati della ricerca. La Regione sostiene la sperimentazione e successiva valorizzazione economica dei risultati della ricerca e di soluzioni innovative al fine di favorire l'adozione di prodotti / processi innovativi, nuovi metodi di marketing, nuove formule organizzative. L'obiettivo della Linea di azione è individuare e sostenere l'innovazione delle imprese in particolare trasferendo invenzioni e risultati della ricerca, affinché le idee innovative possano tradursi in prodotti, processi e servizi nuovi per il mercato capaci di generare crescita e occupazione.

- *Linea di azione 4.2: Sostegno alle attività collaborative di R&S*

Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi (Azione I.1b.1.2 POR FESR)

I Poli di innovazione rappresentano uno strumento per favorire, tra le imprese che vi aderiscono, la "generazione e la condivisione di conoscenza", la ricerca industriale nonché lo sviluppo precompetitivo e sperimentale di nuove tecnologie, prodotti e servizi. La Linea di Azione sostiene progetti di R&S realizzati in modalità cooperativa tra i soggetti aderenti ai Poli di innovazione, anche orientando la progettualità verso lo sviluppo della dimensione extra regionale e la formazione di partenariati di RSI internazionali. La Linea di azione sostiene inoltre servizi immateriali, qualificati e connessi all'avvio di processi di innovazione in ambito gestionale, produttivo, tecnologico e/o organizzativo finalizzati al sostegno della domanda di innovazione da parte delle imprese aderenti ai Poli. Nell'ambito di tale azione troveranno sostegno anche le attività dei Gestori dei Poli. I beneficiari sono le imprese (PMI, Grandi Imprese e loro raggruppamenti), organismi di ricerca, centri di ricerca pubblici e privati, atenei, fondazioni, gestori dei Poli di Innovazione.

✓ Risultato atteso: Rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale (Ob. Specifico I.1b.2)

- *Linea di azione 4.3: Progetti complessi di R&D S3*

Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3 (Azione I.1b.2.2 POR FESR)

La Linea di azione favorisce il supporto alla realizzazione di grandi progetti di ricerca industriale, attuati attraverso Piattaforme Tecnologiche, che rappresentano un momento di raccordo tra i diversi attori – imprese, istituzioni, università – che operano su scala regionale in uno specifico settore di innovazione tecnologica attorno ad una visione strategica comune. Il focus delle attività è l'innovazione, mentre il collante che spinge i diversi attori coinvolti nel progetto rimane il rafforzamento/ la creazione di unità industriali. Le Piattaforme si fondano sui seguenti principi: i) la cooperazione tra imprese e mondo della ricerca; ii) la
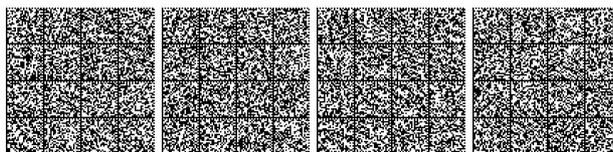
collaborazione in particolare tra grandi imprese e PMI e micro; iii) la prospettiva di medio periodo per la messa a fuoco degli obiettivi di sviluppo industriale che portino alla realizzazione di prodotti innovativi; iv) la selezione di pochi e incisivi programmi di ricerca industriale sui quali assicurare la necessaria massa critica finanziaria. I beneficiari sono aggregazioni di imprese, Università, Centri di ricerca pubblici e privati, organismi di ricerca, Poli di innovazione, fondazioni, soggetti istituzionali e altri soggetti pubblici e privati che, in forma collaborativa, intendano sviluppare progetti di R&S.

- ✓ Risultato atteso: Aumento dell'incidenza di specializzazioni innovative in perimetri applicativi ad alta intensità di conoscenza (Ob. Specifico I.1b.4 FESR)

- *Linea di azione 4.4: Sostegno start-up innovative e spin-off della ricerca*

Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca (Azione 1.1b.4.1 POR FESR)

L'intervento sostiene lo sviluppo, la realizzazione e la diffusione di idee innovative proposte da start-up innovative nei settori coerenti con la S3 senza trascurare peraltro altri ambiti, anche di nicchia (scoperta imprenditoriale), che possano rappresentare occasioni ad alto potenziale di sviluppo. La Linea di azione sostiene i costi necessari in fase di start up e i primi investimenti finalizzati alla crescita e rafforzamento dell'impresa sul mercato. Potranno, altresì, prevedersi, a titolo di esempio, aiuti attraverso l'accesso ai capitali di investimento anche favoriti dalla convergenza di risorse pubbliche e private. I beneficiari sono le imprese innovative secondo la normativa vigente (D. L. 18 ottobre 2012, n. 179 e s.m.i.) ed iscritte nel Registro delle Imprese in data non anteriore a 4 anni.

Asse 5 - Agenda digitale (FESR)

- ✓ Risultato atteso: Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili (Ob. Specifico II.2c.2 FESR)

- *Linea di azione 5.1: Digitalizzazione e innovazione processi P.A.*

Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e l'innovazione dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di connettività, quali ad esempio la giustizia (informatizzazione del processo civile), la sanità, il turismo, le attività e i beni culturali, i servizi alle imprese (Azione II.2c.2.1 POR FESR)

La Linea di azione sostiene:

- la semplificazione degli iter procedurali connessi ai servizi per imprese, mirate a supportare i comuni nella semplificazione e offerta di servizi di qualità e per sburocratizzare gli iter procedurali connessi all'avvio, esercizio, localizzazione e operatività di imprese e professionisti attraverso la realizzazione di servizi digitali integrati ed interoperabili finalizzati alla semplificazione e all'efficientamento delle procedure connesse al rilascio di titoli abilitativi;
- interventi per la digitalizzazione dei servizi legati alla sanità (ricetta digitale, cartelle cliniche digitali) a partire da quanto già realizzato a livello regionale in materia di Fascicolo Sanitario Elettronico, Ricetta elettronica e Servizi on-line,
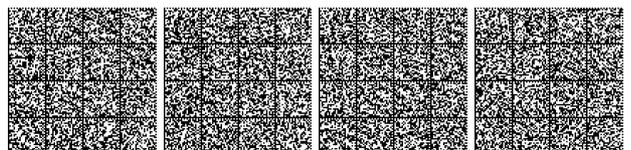
I beneficiari sono la Regione Piemonte e i soggetti pubblici.

Asse 6 - Competitività dei sistemi produttivi (FESR)

- ✓ Risultato atteso: Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi (III.3b.4 POR FESR)

- *Linea di azione 6.1: Promozione dell'export*

Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale (Azione III.3b.4.1 POR FESR)

La Linea di azione favorisce l'Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi piemontesi ed è orientata prioritariamente alla promozione di Progetti integrati di filiera (con l'obiettivo di sostenere la proiezione internazionale di alcune filiere produttive di eccellenza) e di Voucher per spese di promozione in occasione di fiere all'estero (con l'obiettivo di favorire una maggiore partecipazione delle piccole e medie imprese).

I beneficiari di questa azione sono la Regione Piemonte (che può operare tramite soggetti in house), PMI, singole o associate, che intendono sviluppare progetti di promozione all'export. Si potrà valutare la partecipazione, se ritenuto utili, di soggetti quali università, centri di ricerca pubblici e privati, organismi di ricerca, associazioni imprenditoriali, CCIAA e altri soggetti facenti parte dell'ambito dell'internazionalizzazione.

- ✓ Risultato atteso: Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo (III.3c.1 POR FESR)

- *Linea di azione 6.2: Attrazione investimenti*

Attrazione di investimenti mediante sostegno finanziario, in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello territoriale (Azione III.3c.1.2 POR FESR)

Nel favorire il rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo, la Regione intende favorire l'attrazione e lo sviluppo di investimenti diretti idonei a sviluppare l'indotto e le filiere di fornitura, ad agire da volano per il consolidamento del tessuto imprenditoriale locale e a creare nuovi posti di lavoro diretti e indiretti. In tale contesto la Linea di azione mira prioritariamente, a favorire: i) il reinsediamento sul territorio regionale di imprese che hanno delocalizzato all'estero; ii) l'insediamento di impianti produttivi da parte di imprese italiane non ancora presenti sul territorio regionale; iii) la creazione di sinergie con il tessuto locale, produttivo, dei servizi, della ricerca; iv) la crescita di opportunità per le risorse umane in termini di qualificazione e di accrescimento delle conoscenze; v) l'incremento della competitività, lo sviluppo e l'innovazione del sistema economico-produttivo piemontese, nonché il pieno e qualificato utilizzo delle infrastrutture regionali disponibili.

La Linea di azione sarà attivata con modalità che assicurino la possibilità di selezionare progetti di investimento definiti su base tematica e/o settoriale anche tenuto conto della Strategia di specializzazione intelligente regionale 2014-2020 ed includendo l'industria creativa (in particolare il settore delle produzioni cinematografiche).
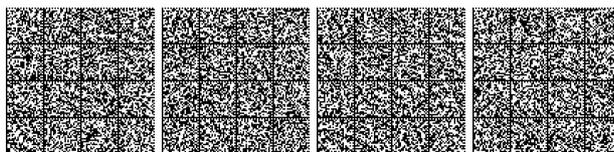
La Linea di azione potrà prevedere anche il riconoscimento di contributi per l'attivazione di operazioni finanziarie connesse ad esigenze di liquidità.

I beneficiari della Linea di azione sono le PMI.

Asse 7 - Energia sostenibile e qualità della vita (FESR)

✓ Risultato atteso: Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili (IV.4b.2 POR FESR)

- *Linea di azione 7.1: Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti*

Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza (Azione IV.4b.2.1 POR FESR)

La Linea di azione promuove la riduzione dei consumi e delle correlate emissioni inquinanti e climalteranti degli impianti produttivi delle imprese mediante la razionalizzazione dei cicli produttivi, l'utilizzo efficiente dell'energia e la integrazione in situ della produzione di energia da fonti rinnovabili. La produzione di energia da fonti rinnovabili deve essere finalizzata, totalmente, a soddisfare i fabbisogni aziendali. La Linea di azione sostiene, inoltre, la realizzazione di prototipi e/o processi innovativi volti al risparmio energetico, in particolare nell'ambito delle strutture imprenditoriali ad alto impiego di energia, nonché la nascita di nuove industrie specializzate nella realizzazione di prodotti per la green & clean economy. La Regione intende, altresì, promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie connesse al settore delle fonti energetiche rinnovabili (con particolare attenzione allo stoccaggio di energia) e alla bassa emissione di carbonio, nonché favorire, attraverso regimi di sostegno mirato alle imprese, la nascita di nuove industrie innovative, specializzate nella realizzazione di prodotti per la green & clean economy.

I beneficiari di questa Azione sono imprese singole o associate.

✓ Risultato atteso: Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili (IV.4c.1 POR FESR)

- *Linea di azione 7.2: Eco-efficienza e riduzione consumi negli edifici pubblici*

Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici (Azione IV.4c.1.1 POR FESR)

La Linea di azione sostiene programmi volti alla riduzione dei consumi energetici in edifici di proprietà o uso pubblico ovvero porzioni di aree territoriali i cui immobili risultino nella disponibilità pubblica. Gli interventi si dovranno concludere con la certificazione energetica degli edifici. Saranno prioritariamente selezionati interventi in grado di dimostrare, sulla base di diagnosi energetiche, le tipologie di edifici a maggiore consumo e con maggiore potenziale di risparmio energetico in rapporto all'investimento necessario. In tale ambito potranno essere realizzati interventi a carattere "dimostrativo" che assumono
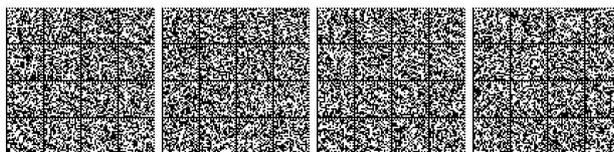
una forte rilevanza in termini di efficacia delle iniziative soprattutto sotto il profilo formativo e dal punto di vista della riproducibilità degli stessi in contesti analoghi. Sarà inoltre possibile prevedere anche l'adozione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings), al fine di conseguire l'efficientamento energetico del patrimonio immobiliare pubblico che produca un significativo risparmio energetico.

I beneficiari sono gli enti pubblici ed i titolari di beni pubblici o che ne hanno la disponibilità.

- *Linea di azione 7.3: Riduzione consumi delle reti di illuminazione pubblica*

Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione (sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica della rete) (Azione IV.4c.1.3 POR FESR)

La presente Linea di azione è indirizzata a sostenere interventi sulla rete di illuminazione pubblica per consentire una significativa riduzione dei consumi e quindi la diminuzione dei costi energetici da parte degli Enti locali. Le infrastrutture agevolate, al fine di massimizzare gli impatti, dovranno essere in grado - da una parte - di fornire ulteriori servizi ai cittadini e/o utenti della città e - dall'altra - di aumentare la "conoscenza" da parte delle Amministrazioni dei propri territori grazie all'utilizzo di tecnologie capaci di raccogliere e valorizzare informazioni utili, ad esempio, per la gestione del traffico, per la sicurezza urbana e per il monitoraggio ambientale. Tale finalità sarà conseguita mediante la sostituzione di punti luce nonché l'istallazione di Smart lamp post (Pali intelligenti) in grado di erogare contemporaneamente servizi smart e innovativi. I beneficiari sono le Province, la città metropolitana di Torino, i Comuni o Unioni di comuni piemontesi.

Asse 8 - Sviluppo urbano e regionale sostenibile

✓ Risultato atteso: Sostenere lo sviluppo locale e la promozione di interventi per la coesione territoriale e il benessere delle comunità

- *Linea di azione 8.1: Promozione di interventi di sviluppo locale*

La Linea di azione sostiene interventi che si collocano nell'ambito della più ampia programmazione regionale integrata in sinergia e complementarità con il PSC e il PR FESR 2021-27 della Regione Piemonte con l'obiettivo di connettere i cicli di programmazione e i diversi strumenti d'investimento per la coesione su scala territoriale. La Linea di azione sostiene un insieme eterogeneo e integrato di interventi a supporto della valorizzazione dei territori e della loro crescita socio economica nonché del miglioramento della vita e della fruibilità dei servizi delle comunità locali, nella consapevolezza del policentrismo come fattore decisivo e vantaggio competitivo per il benessere dei cittadini e la valorizzazione del capitale territoriale regionale.

In tale ambito si cofinanzia prioritariamente la realizzazione di interventi promossi nell'ambito degli Accordi di Programma finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di sviluppo locale per gli anni 2022-2024, in attuazione della D.G.R. n. 39-5095 del 20 maggio 2022 e della D.G.R. n. 39-4096 del 12 novembre 2021.

- *Linea di azione 8.2: Tutela patrimonio del Piemonte*

tutela e valorizzazione del patrimonio turistico, culturale, sportivo e sociale, materiale e immateriale, del Piemonte

La Linea di azione sostiene interventi di investimento nella valorizzazione e nel potenziamento dei grandi attrattori culturali della Regione, del suo patrimonio turistico, culturale, sportivo e sociale per far fronte all'evoluzione qualitativa e quantitativa della domanda e favorire i processi di inclusione. Inoltre, interviene a sostegno della realizzazione dell'evento Universiadi 2025.

Beneficiario delle azioni è la Regione; è previsto anche il coinvolgimento di altri enti pubblici titolari di beni pubblici o che ne hanno la disponibilità.

Asse 9 - Assistenza tecnica

✓ Risultato atteso: Incremento dei livelli di efficacia ed efficienza del POC

- *Linea di azione 9.1: Assistenza tecnica ex POR FSE*

Le attività di assistenza tecnica assolvono a una funzione strategica per l'efficacia e l'efficienza dei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE). Attraverso di esse sono finanziate azioni atte ad assicurare la disponibilità di un sistema di monitoraggio pienamente rispondente agli obblighi stabiliti dai Regolamenti comunitari, ai protocolli di colloquio concordati a livello nazionale e alle esigenze conoscitive del Comitato di Sorveglianza e del partenariato complessivamente considerato. L'assistenza tecnica garantisce altresì che vi sia - presso i cittadini e i potenziali beneficiari delle provvidenze del Programma – una diffusione adeguata delle pertinenti informazioni riguardanti le opportunità rese disponibili e al contributo dell'UE alle opportunità di occupazione e qualificazione dei lavoratori. Ove necessario e/o opportuno per un'efficace attuazione degli interventi, l'assistenza tecnica può inoltre promuovere iniziative di studio e ricerca, ovvero l'acquisizione di risorse umane dedicate, relativamente a operazioni che richiedano l'impiego di soggetti terzi.

Potrà essere sostenuta l'acquisizione di servizi di assistenza tecnica alla preparazione, sorveglianza, monitoraggio e gestione del Programma Operativo che operino in affiancamento agli uffici dell'AdG, e se del caso degli Organismi intermedi, per il corretto espletamento delle diverse funzioni loro attribuite dal Regolamento recante disposizioni comuni.

Relativamente alle funzioni di monitoraggio potranno essere sostenuti investimenti sui sistemi informativi del Programma, che, nell'ottica della valorizzazione delle esperienze sviluppate nelle precedenti programmazioni e della riorganizzazione delle applicazioni esistenti, assicurino la corretta alimentazione dei flussi di dati necessari alla sorveglianza.

L'efficace sorveglianza del Programma impone la disponibilità di riscontri valutativi, che, attraverso un appropriato impiego dei dati di monitoraggio come anche di altre evidenze acquisibili mediante approfondimenti di varia natura, permetta l'acquisizione di elementi di giudizio circa la capacità del Programma di conseguire gli obiettivi specifici e concorrere all'attuazione del disegno strategico regionale. Conseguentemente, è previsto il finanziamento di attività di valutazione, la cui organizzazione viene definita nell'ambito di un apposito Piano.

Risorse adeguate vanno poi destinate all'attività di comunicazione, che dovranno scaturire da un'apposita strategia. Compito di tale strategia sarà quello di pubblicizzare presso cittadini e beneficiari le principali realizzazioni della politica di coesione, e segnatamente del FSE, in Piemonte, nonché di segnalare le opportunità alle quali gli stessi possono avere accesso.

- *Linea di azione 9.2: Assistenza tecnica ex POR FESR*

Nell'ambito della Linea di azione confluiscono un insieme composito di interventi a supporto dell'assistenza tecnica (nelle sue diverse declinazioni) alle strutture regionali, ivi compreso l'adeguamento dei sistemi informatici. Sono inoltre previsti interventi afferenti alle iniziative di informazione e pubblicità e all'attività di valutazione.

- *Linea di azione 9.3: Assistenza tecnica per il POC*

In tale ambito si intende contribuire ai necessari processi di miglioramento sistemico dell'attuazione della politica di coesione e dei relativi attori a livello regionale e locali, in particolare, occupandosi del potenziamento della capacità delle strutture coinvolte ai diversi livelli nella programmazione complementare, in quanto strumento nuovo, e di capitalizzare le diverse attività similari svolte a sostegno dei singoli Programmi coinvolti.

Ciò avviene intervenendo sugli aspetti più esposti all'intensificarsi delle attività, del sistema di gestione e sui fabbisogni organizzativi, tecnici e professionali maggiormente avvertiti quali, a titolo esemplificativo: servizi connessi alla elaborazione, preparazione e attuazione degli interventi; supporto tecnico finalizzato alla verifica dei dati di monitoraggio da realizzarsi anche tramite il potenziamento di meccanismi stabili di formazione tecnico-specialistica.

Beneficiari delle Linee di azione sono principalmente la Regione Piemonte (l'Autorità Responsabile del POC e le altre strutture regionali interessate) ed eventualmente anche gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione (ee.ll.).

Piano finanziario

Prospetto 2 – Piano finanziario per Assi

Asse	Dotazione Piano finanziario	di cui Fondo di rotazione	di cui quota regionale
Asse 1 - OCCUPAZIONE	119.981.026,30	119.981.026,30	-
Asse 2 - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ	34.234.175,00	34.234.175,00	-
Asse 3 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	14.116.600,00	14.116.600,00	-
Asse 4 - RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE	62.605.421,90	62.605.421,90	-
Asse 5 - AGENDA DIGITALE	9.608.121,41	9.608.121,41	-
Asse 6 - COMPETITIVITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI	29.700.829,24	29.700.829,24	-
Asse 7 - ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA	66.363.507,12	66.363.507,12	-
Asse 8 - SVILUPPO URBANO E REGIONALE SOSTENIBILE	50.109.489,79	50.109.489,79	-
Asse 9 - ASSISTENZA TECNICA	16.119.650,45	16.119.650,45	-
TOTALE	402.838.821,21	402.838.821,21	-
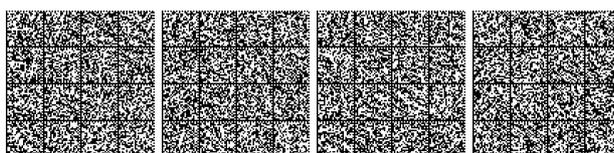
4. CRONOPROGRAMMA DI SPESA

Prospetto 5 – Cronoprogramma di spesa per Asse e Anno

Asse	2023	2024	2025	2026	Totale
Asse 1 - OCCUPAZIONE	80.379.498,55	39.601.527,75			119.981.026,30
Asse 2 - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ	24.618.410,41	9.615.764,59			34.234.175,00
Asse 3 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	593.911,32	13.522.688,68			14.116.600,00
Asse 4 - RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE	29.321.235,06	27.528.001,70	5.756.185,14	-	62.605.421,90
Asse 5 - AGENDA DIGITALE	7.314.783,64	2.293.337,77	-	-	9.608.121,41
Asse 6 - COMPETITIVITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI	20.849.701,25	8.851.127,99	-	-	29.700.829,24
Asse 7 - ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA	20.341.081,00	26.608.062,41	15.486.097,69	3.928.266,02	66.363.507,12
Asse 8 - SVILUPPO URBANO E REGIONALE SOSTENIBILE	11.221.897,96	16.443.795,92	16.832.846,93	5.610.948,98	50.109.489,79
Asse 9 - ASSISTENZA TECNICA	9.954.150,16	4.394.030,29	1.360.000,00	411.470,00	16.119.650,45
TOTALE	*204.594.669,35*	*148.858.337,10*	*39.435.129,76*	*9.950.685,00*	*402.838.821,21*
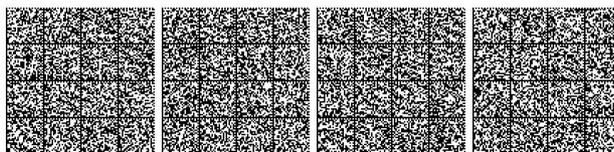
5. SIGECO – Sistema di gestione e controllo

Con la D.G.R. n. 52-5213 del 14 giugno 2022 è stata individuata, quale "Autorità Responsabile del Programma Operativo Complementare di azione e coesione 2014-2020 – POC" la Direzione regionale Coordinamento politiche e fondi europei, turismo e sport - Settore "Programmazione Negoziata, già "Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione - PSC" (ex D.G.R. n. 40-3880 del 1 ottobre 2021 e Delibera CIPESS 2/2021), al fine di garantire il coordinamento e la gestione unitaria dei rispettivi fondi.

Nell'attuazione del POC sono altresì coinvolte le Adg dei POR FESR e FSE e le altre strutture regionali che partecipano a diverso titolo delle funzioni di programmazione operativa, gestione e controllo degli interventi di propria competenza:

I diversi soggetti coinvolti nell'attuazione degli interventi che sono stati originariamente previsti e avviati nell'ambito dei Programmi Operativi Regionali FSE e FESR 2014-2020, dovranno principalmente riferirsi alle procedure definite nei Si.Ge.Co. dei Programmi Operativi Regionali e alla loro strumentazione. Nello specifico:

- per quanto attiene gli interventi originariamente previsti e avviati nell'ambito del POR FSE 2014-2020, si fa riferimento alla descrizione del Sistema di Gestione e Controllo ed i relativi allegati approvati con la Determina Dirigenziale n. 219/A1500A/2021 del 7 maggio 2021 reperibile all'indirizzo https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sociale-europeo-fse/programmazione-2014-2020-fse/normativa-sistema-gestione-controllo-sigeco-2014-2020;
- per quanto attiene gli interventi originariamente previsti e avviati nell'ambito del POR FESR 2014-2020, si fa riferimento alla descrizione del Sistema di Gestione e Controllo ed i relativi allegati approvati con la Determina Dirigenziale, n. 515/A1901A/2020 del 30 dicembre 2020 reperibile all'indirizzo https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-europeo-sviluppo-regionale-fesr/programma-operativo-por-fesr-2014-2020/sigeco-por-fesr-2014-2020.

Gli ulteriori interventi che saranno previsti ed avviati nell'ambito del POC a valere sulle risorse non ancora utilizzate o riprogrammate potranno fare riferimento:

- alle disposizioni contenute nel sopra citati Sistemi di Gestione e Controllo del FSE o del FESR (per omogeneità di approccio e procedure con interventi analoghi collocati all'interno dalla programmazione dei fondi europei)

oppure

- alle disposizioni e agli strumenti stabiliti dal SI.GE.CO. adottato per il PSC 2000-2020 con Determina Dirigenziale n. 241/A2104B/2023 del 02/08/2023 reperibile all'indirizzo https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sviluppo-coesione-fsc/governance/sistema-gestione-controllo-psc-2000-2020.

A prescindere dalle regole del Sistema di gestione e controllo applicato, per tutti i dispositivi di attuazione (bandi/avvisi pubblici) e per tutti gli interventi finanziati nell'ambito del POC Regione Piemonte si applicano le regole di governance (paragrafo 2), di monitoraggio (paragrafo 4) e relative agli obblighi in materia di informazione e pubblicità (paragrafo 8) stabilite nel SI.GE.CO del PSC 2000-2020 citato. Sono fatti salvi gli interventi già completati o già avviati per i quali sono state fornite disposizioni specifiche.

6. MONITORAGGIO

Il miglioramento delle performance dell'attuazione non può prescindere da una corretta rappresentazione delle politiche di coesione nel monitoraggio, attraverso la creazione di un sistema solido e tempestivo che consenta di misurare in maniera attendibile ed esaustiva i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi.

L'Autorità Responsabile del POC assicura la rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale a livello di singola operazione, alimentando regolarmente il sistema unico di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato (RGS)-IGRUE, condizione necessaria per il perfezionamento delle richieste di rimborso.

L'approvazione del presente POC comporta che i progetti già inviati al Sistema nazionale di monitoraggio, associati alla linea-azione provvisoria «Risorse ex art. 242 decreto-legge n. 34/2020» (Delibera CIPESS 41/2021) saranno riassociati alle pertinenti linee/azioni dei piani finanziari approvati.

Per quanto riguarda il periodo di ammissibilità della spesa del POC:

- il termine iniziale si intende decorrere dal 1 gennaio 2014, in coerenza con le previsioni di cui all''art. 65.2 del Reg. 1303/2013, e pertanto le spese risultano ammissibili se sono state sostenute da un beneficiario e pagate a partire dal 1 gennaio 2014;
- il termine finale viene definito all'art. 242 del DL 34/2020, così come modificato con DL 152/2021, che prevede al comma 7 che "[...] la data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014/2020 è fissata al 31 dicembre 2026.

7. MODIFICHE DEL PROGRAMMA E RELAZIONE DI ATTUAZIONE

Le eventuali modifiche al programma consistenti in variazioni della dotazione finanziaria o in una revisione degli obiettivi strategici, ivi comprese le riprogrammazioni basate sullo stato di avanzamento delle azioni, sono approvate con delibera CIPESS.

Per quanto riguarda, invece, le rimodulazioni interne al programma che non comportino una revisione degli obiettivi strategici e/o una modifica della dotazione finanziaria, si provvede di comune accordo tra la Regione ed il Dipartimento per le politiche di coesione della PCM.

Entro il 15 marzo di ciascun anno l'Autorità Responsabile del POC trasmette al Dipartimento per le politiche di coesione della PCM una Relazione di attuazione del POC, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente, con la situazione degli impegni e pagamenti, a partire dai dati di monitoraggio inseriti Sistema unico di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato (RGS)-IGRUE e pubblicati su Open coesione, e completa in particolare del Prospetto 3 aggiornato.

24A02969

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 4 giugno 2024.

Modifiche ed integrazioni al regolamento n. 44 del 12 febbraio 2019, recante: «Disposizioni attuative volte a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231». (Provvedimento n. 144/2024).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modifiche e integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto l'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

Visto il regolamento di organizzazione dell'IVASS ed il relativo organigramma, approvati dal Consiglio dell'Istituto con delibere n. 46 del 24 aprile 2013, n. 63 del 5 giugno 2013 e n. 68 del 10 giugno 2013, recanti il piano di riassetto organizzativo dell'IVASS, emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, dello Statuto dell'IVASS;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera *a)*, 15, 16, commi 1 e 2, 23, comma 3, e 24, comma 4;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, gli articoli 29-*bis*, 30, 30-*bis*, 30-*quater*, 30-*quinquies*, 30-*septies* e 215-*bis* e le disposizioni di attuazione degli articoli 30 e 215-*bis* in materia di sistema di governo societario;

Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

Visti gli orientamenti emanati dall'Autorità bancaria europea «sulle caratteristiche di un approccio alla vigilanza basato sul rischio nel settore della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo, e sulle disposizioni da adottare ai fini della vigilanza basata sul rischio ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2015/849 (che modificano gli orientamenti congiunti ESAs/2016/72)» (EBA/GL/2021/16);

Visti gli orientamenti emanati dall'Autorità bancaria europea «ai sensi dell'articolo 17 e dell'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849 sulle misure di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali ("Orientamenti relativi ai fattori di rischio di ML/TF"), che abrogano e sostituiscono gli orientamenti JC/2017/37» (EBA/GL/2021/02);

Visti gli orientamenti emanati dall'Autorità bancaria europea (ABE) «sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio ai sensi dell'articolo 8 e del Capo VI della direttiva (UE) 2015/849» (EBA/GL/2022/05);

Considerata la necessità di dare attuazione alla normativa nazionale e dell'Unione europea;

Considerata, altresì, la necessità di revisione periodica della normativa, di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

ADOTTA
il seguente provvedimento

INDICE

Art. 15 (Modifiche all'articolo 20 del regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)

Art. 16 (Modifiche all'articolo 22 del regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)

Art. 17 (Modifiche all'articolo 23 del regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)

Art. 18 (Inserimento dell'articolo 23-*bis* nel regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)

Art. 19 (Modifiche all'articolo 24 del regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)

Art. 20 (Modifiche all'articolo 47 del regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)

Art. 21 (Modifiche all'articolo 48 del regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)

Art. 22 (Modifiche all'articolo 49 del regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)

Art. 23 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

Art. 1.

Modifiche all'articolo 2 del regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019

1. Al comma 1 dell'articolo 2 (Definizioni) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

a) «organo con funzione di gestione»:

i. nelle società che hanno adottato i sistemi di cui agli articoli 2380, comma 1, o 2409-*sexiesdecies* del codice civile:

il comitato esecutivo, oppure, se tale organo non è previsto dallo statuto o comunque non è stato istituito;

l'amministratore delegato o, in caso di pluralità, collegialmente tutti gli amministratori delegati quando i compiti di amministrazione quotidiana dell'impresa o dell'intermediario assicurativo vengano delegati – ai sensi dell'articolo 2381, comma 2 – esclusivamente a tali consiglieri ovvero, nel caso in cui questi ultimi non siano nominati;

il direttore generale quando i compiti di amministrazione quotidiana dell'impresa o dell'intermediario assicurativo vengano affidati – ai sensi dell'articolo 2396 del codice civile – esclusivamente a tale dirigente all'atto della nomina da parte dell'assemblea o per disposizione statutaria ovvero, nel caso in cui neppure quest'ultimo sia nominato;

il consiglio di amministrazione;

ii. il consiglio di gestione nelle società che hanno adottato il sistema di cui all'articolo 2409-*octies* del codice civile;

iii. tutti gli amministratori collegialmente – anche quando il potere di amministrazione sia stato affidato disgiuntamente tra loro – ovvero l'amministratore unico nelle società iscritte nel registro degli intermediari assicurativi nelle quali il codice civile o lo statuto prevedono un sistema di amministrazione diverso da quelli di cui all'articolo 2380, commi 1 e 2;

iv. il rappresentante generale nelle sedi secondarie;

v. il titolare dell'impresa individuale iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi;

2. Al comma 1 dell'articolo 2 (Definizioni) la lettera *p)* è sostituita dalla seguente:

p) «organo amministrativo»: l'organo cui è attribuita – per legge o per statuto – la funzione di supervisione strategica, e specificamente:

i. il consiglio di amministrazione;

ii. il consiglio di gestione oppure il consiglio di sorveglianza, quando ha il potere di deliberare nelle materie previste dall'articolo 2409-*terdecies*, comma 1, lettera f-*bis*), nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'articolo 2409-*octies* del codice civile;

iii. tutti gli amministratori collegialmente – anche quando il potere di amministrazione sia stato affidato disgiuntamente tra loro – ovvero l'amministratore unico nelle società iscritte nel registro degli intermediari assicurativi nelle quali il codice civile o lo statuto prevedono un sistema di amministrazione diverso da quelli di cui all'articolo 2380, commi 1 e 2;

iv. il titolare dell'impresa individuale iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi;

v. per le sedi secondarie, il rappresentante generale.

3. Al comma 1 dell'articolo 2 (Definizioni) la lettera *r)* è sostituita dalla seguente:

r) «orientamenti»: gli orientamenti indirizzati alle autorità competenti degli Stati membri nonché agli intermediari bancari e agli intermediari finanziari, emanati congiuntamente dalle Autorità europee di vigilanza (AEV) sino al 31 dicembre 2019 e, successivamente, dall'Autorità bancaria europea ai sensi degli articoli 17, 18 e 48 della direttiva (UE) 2015/849 del 20 maggio 2015 nonché dell'articolo 1, paragrafo 2, secondo periodo, del regolamento (UE) 1093/2010 del 24 novembre 2010.

4. Al comma 1 dell'articolo 2 (Definizioni) la lettera *pp)* è sostituita dalla seguente:

pp) «disposizioni sul sistema di governo societario»: gli articoli 29-*bis*, 30, 30-*bis*, 30-*quater*, 30-*quinquies*, 30-*sexies*, 30-*septies* e 215-*bis* del Codice ovvero, in relazione alle imprese di assicurazione locali, l'articolo 51-*ter* del Codice e le disposizioni di dettaglio in materia di sistema di governo societario, adottate dall'IVASS ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 30, comma 7 e dell'articolo 51-*quater*, comma 1, del medesimo Codice;

Art. 2.

Modifiche all'articolo 4 del regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019

1. Il comma 5 dell'articolo 4 è abrogato.

Art. 3.

Modifiche alla rubrica della Sezione II e all'articolo 9 del regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019

1. Le parole «alta direzione» sono eliminate dalla rubrica della Sezione II (Ruolo degli organi sociali) e dell'articolo 9 (Organi sociali).

2. Al comma 1 le parole «Gli organi amministrativo e di controllo e l'alta direzione» sono sostituite con le seguenti «L'organo amministrativo, l'organo con funzione di gestione e l'organo di controllo».

3. Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

2. La composizione collettiva degli organi sociali deve essere tale da assicurare la presenza di conoscenze, abilità ed esperienze adeguate per comprendere i rischi di riciclaggio correlati all'attività e al modello di business dell'impresa.

3. Le imprese valutano l'idoneità degli esponenti anche al fine di prevenire il riciclaggio di denaro e di contrastare il finanziamento del terrorismo sulla base della politica aziendale – definita ai sensi dell'articolo 76 del Codice, del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 76, comma 1-*quater* e delle pertinenti disposizioni sul sistema di governo societario - per l'identificazione e la valutazione del possesso dei requisiti di idoneità alla carica, in termini di onorabilità, professionalità e indipendenza e del soddisfacimento dei criteri di competenza, correttezza e adeguata composizione collettiva degli organi, nonché sulla base della procedura definita nelle medesime disposizioni.

4. Le imprese osservano la procedura definita nel regolamento – adottato ai sensi dell'articolo 76, comma 1-*quater* e nelle pertinenti disposizioni sul sistema di governo societario – per valutare l'idoneità degli esponenti anche al fine di prevenire il riciclaggio di denaro e di contrastare il finanziamento del terrorismo in relazione all'assunzione di incarichi aggiuntivi, agli eventi sopravvenuti e ai rinnovi, alla sospensione dagli incarichi e alla decadenza.

Art. 4.

Modifiche all'articolo 10 del regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019

1. Al comma 1 dell'articolo 10 (Organo amministrativo) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

b) approva, in conformità con gli orientamenti strategici di cui al comma 1, lettera *a)* del presente articolo, una politica aziendale che - per assicurare coerenza con l'effettiva esposizione al rischio di riciclaggio - indichi le scelte rilevanti riguardanti:

gli assetti organizzativi, le procedure e i controlli interni;

la conservazione dei dati, l'adeguata verifica, inclusi i principi generali per la gestione dei rapporti con la clientela classificata ad «alto rischio»;

gli specifici requisiti di professionalità del consigliere responsabile per l'antiriciclaggio, le ipotesi di conflitto di interesse e le misure atte a prevenirli e mitigarli, nonché i criteri per verificare la disponibilità di tempo necessario per lo svolgimento dell'incarico;

le circostanze in cui il titolare della funzione antiriciclaggio riferisce direttamente anche agli organi sociali, tra le quali devono essere inclusi almeno i riferimenti sulle misure da adottare per mitigare i rischi che risultano dall'autovalutazione e le violazioni o carenze di cui all'articolo 14, lettera *i)*.

2. Al comma 1 dell'articolo 10 (Organo amministrativo), dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

b-*bis*) nomina e revoca il consigliere responsabile per l'antiriciclaggio verbalizzando in modo analitico la valutazione svolta circa il possesso dei requisiti di cui alla lettera *b)*.

3. Al comma 1 dell'articolo 10 (Organo amministrativo), lettera *c)* dopo la parola «assicura», sono inserite le seguenti «con continuità, anche alla luce della periodica verifica svolta dalla funzione di revisione interna,».

4. Al comma 1 dell'articolo 10 (Organo amministrativo), la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

e) definisce i requisiti di idoneità del titolare della funzione antiriciclaggio e – sulla base del principio di proporzionalità – del sostituto nonché, se diverso, del delegato per la segnalazione delle operazioni sospette – coerentemente con i requisiti definiti per i titolari delle funzioni di verifica della conformità alle norme, di gestione dei rischi e di revisione interna – nell'ambito della politica aziendale per l'identificazione e la valutazione del possesso dei requisiti di idoneità alla carica, in termini di onorabilità, professionalità e indipendenza e del soddisfacimento dei criteri di competenza, correttezza e adeguata composizione collettiva degli organi nonché ne valuta la sussistenza con cadenza almeno annuale; qualora tali requisiti siano venuti meno, osserva la procedura definita nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 76, comma 1-*quater* e nelle pertinenti disposizioni sul sistema di governo societario.

5. Al comma 1 dell'articolo 10 (Organo amministrativo), dopo la lettera *f)* è inserita la seguente:

f-*bis*) assicura che il consigliere responsabile per l'antiriciclaggio sia tempestivamente informato delle decisioni che possono incidere sull'esposizione al rischio di riciclaggio dell'impresa.

6. Al comma 1 dell'articolo 10 (Organo amministrativo) la lettera *g)* è sostituita dalla seguente:

g) esamina, con cadenza almeno annuale, il documento sui risultati dell'autovalutazione del rischio di riciclaggio e il piano di attività programmate, nonché, le relazioni del titolare della funzione antiriciclaggio sull'attività svolta e sui controlli eseguiti dalle funzioni competenti in materia di antiriciclaggio, non appena presentate.

Art. 5.

Modifiche all'articolo 11 del regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019

1. Le parole «alta direzione» sono eliminate dalla rubrica dell'articolo 10 e dal comma 1 e sono sostituite dalle seguenti: «organo con funzioni di gestione».

2. Al comma 1, lettera *b)* dell'articolo 11 (Organo con funzioni di gestione) dopo le parole «controlli antiriciclaggio» sono aggiunte le seguenti «nonché per la designazione dei singoli dirigenti, appartenenti all'alta direzione, specificamente delegati alla realizzazione di ciascun intervento e per il monitoraggio di quanto da essi realizzato; formalizza le motivazioni della decisione di non accogliere eventuali proposte di interventi organiz-

zativi e procedurali presentate dal responsabile della funzione antiriciclaggio».
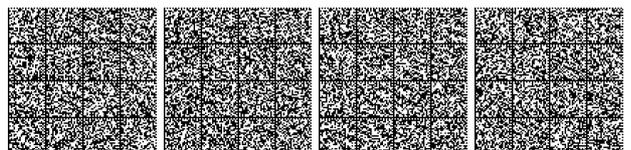
3. Al comma 1, lettera *c)* dell'articolo 11 (Organo con funzioni di gestione) dopo le parole «articolo 10» sono aggiunte le seguenti: «nonché tenendo conto degli orientamenti e delle indicazioni emanate dalle autorità».

4. Al comma 1, lettera *f)* dell'articolo 11 (Organo con funzioni di gestione) le parole «tenendo conto delle indicazioni e degli orientamenti emanati dalle autorità competenti e dagli organismi internazionali» sono sostituite dalle seguenti «nonché tenendo conto degli orientamenti e delle indicazioni emanate dalle autorità».

Art. 6.

*Inserimento dell'articolo 11-*bis *nel regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019*

1. Dopo l'articolo 11 (Organo con funzione di gestione) è inserito il seguente articolo:

Articolo 11-*bis (Consigliere responsabile per l'antiriciclaggio)*. — 1. Le imprese e gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere *a)* e *b)* del Codice nominano quale consigliere responsabile per l'antiriciclaggio un componente dell'organo amministrativo ferma restando la responsabilità collettiva dello stesso organo. L'incarico ha natura esecutiva. I compiti del consigliere responsabile per l'antiriciclaggio possono essere affidati al direttore generale, nel caso in cui quest'ultimo costituisce l'organo con funzione di gestione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a)* e l'organo amministrativo è composto soltanto da 2 componenti.

2. Il consigliere responsabile per l'antiriciclaggio:

a) possiede adeguate conoscenze, competenze ed esperienze concernenti i rischi di riciclaggio, le politiche, i controlli e le procedure antiriciclaggio nonché il modello di business del destinatario e del settore in cui opera;

b) dispone di tempo e risorse adeguate ad assolvere efficacemente ai propri compiti;

c) è membro del comitato esecutivo, se esistente, e non può essere componente non esecutivo di alcun comitato costituito all'interno del Consiglio di amministrazione né membro del comitato per il controllo sulla gestione, nelle società che hanno adottato il sistema di cui all'articolo 2409-*sexiesdecies* del codice civile.

3. Il consigliere responsabile per l'antiriciclaggio costituisce il principale punto di contatto tra il titolare della funzione antiriciclaggio, l'organo amministrativo e l'organo con funzione di gestione e assicura che questi ultimi dispongano delle informazioni necessarie per comprendere pienamente la rilevanza dei rischi di riciclaggio cui i soggetti di cui al comma 1 sono esposti, ai fini dell'esercizio delle rispettive attribuzioni.

4. Il consigliere responsabile per l'antiriciclaggio:

a) monitora che le politiche, le procedure e le misure di controllo interno in materia di antiriciclaggio siano adeguate e proporzionate alla natura, portata e complessità del rischio cui i soggetti di cui al comma 1 sono esposti;

b) coadiuva l'organo amministrativo nelle valutazioni concernenti l'articolazione organizzativa e la dotazione di risorse della funzione antiriciclaggio;

c) assicura che gli organi sociali siano periodicamente informati in merito alle attività svolte dalla funzione antiriciclaggio nonché in merito alle interlocuzioni intercorse con le Autorità;

d) informa gli organi sociali delle violazioni e criticità concernenti l'antiriciclaggio di cui sia venuto a conoscenza e raccomanda le opportune azioni;

e) verifica che il titolare della funzione antiriciclaggio abbia accesso diretto a tutte le informazioni necessarie per l'adempimento dei propri compiti, disponga di risorse umane e tecniche e di strumenti sufficienti e sia informato su eventuali carenze relative all'antiriciclaggio individuate dalle altre funzioni di controllo interno e dalle autorità di vigilanza;

f) assicura che le problematiche e le proposte di intervento formulate dal titolare della funzione antiriciclaggio siano valutate dall'organo amministrativo.

5. Nel caso di intermediari assicurativi che svolgono l'attività di distribuzione assicurativa in forma di impresa individuale oppure di società priva di organi collegiali o di una pluralità di amministratori, i compiti di cui alla lettera *a)* del comma 4 sono svolti dal titolare dell'impresa individuale o dall'amministratore unico. L'amministratore unico, inoltre, informa l'organo di controllo, se istituito, ai sensi della lettera *d)* del medesimo comma 4.

Art. 7.

Modifiche all'articolo 12 del regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019

1. Al comma 2, lettera *b)* dell'articolo 12 (Organo di controllo) la parola «aziendali» è sostituita da «sociali».

Art. 8.

Modifiche all'articolo 13 del regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019

1. Il comma 1 è sostituito dal seguente:

Le imprese istituiscono una funzione di verifica della conformità alle norme vigenti in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di contrasto del finanziamento del terrorismo in modo proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi intrinseci dell'attività dell'impresa. Tale funzione è denominata funzione antiriciclaggio.

2. Al comma 4, dell'articolo 13 (Funzione antiriciclaggio) la lettera *a)* sostituita dalla seguente:

a) è costituita in forma di specifica unità organizzativa oppure - tenuto conto della natura del rischio di riciclaggio intrinseco all'attività dell'impresa e della ridotta portata e complessità dello stesso e purché ciò non pregiudichi l'efficacia e la qualità dei controlli - è attribuita alle unità organizzative che svolgono le funzioni di verifica della conformità alle norme o di gestione dei rischi; in tale ultimo caso è possibile ricorrere a risorse appartenenti ad altre unità aziendali assicurandone l'in-

dipendenza attraverso la presenza di adeguati presidi che garantiscano la separatezza di compiti e prevengano conflitti di interesse.
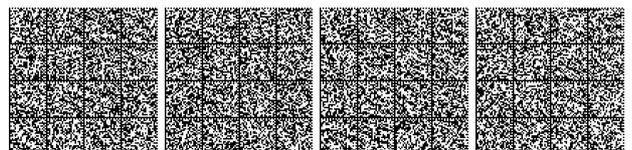
1. Al comma 4, dell'articolo 13 (Funzione antiriciclaggio) la lettera *d)* sostituita dalla seguente:

d) riferisce tramite il consigliere responsabile per l'antiriciclaggio e, quando lo reputa opportuno, anche direttamente agli organi sociali cui, mediante adeguate procedure di *reporting*, dà contezza dell'attività svolta, delle verifiche effettuate e delle eventuali raccomandazioni formulate; collabora con le funzioni fondamentali al fine del perseguimento dei compiti ad esse attribuiti.

Art. 9.

Modifiche all'articolo 14 del regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019

1. Al comma 2, lettera *f)* dell'articolo 14 (Compiti della funzione antiriciclaggio) le parole «agli organi aziendali e all'alta direzione» sono sostituite con le seguenti «agli organi sociali, ai dirigenti specificamente delegati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b)*».

2. Al comma 2, lettera *h)* dell'articolo 14 (Compiti della funzione antiriciclaggio) le parole «agli organi aziendali e all'alta direzione» sono sostituite con le seguenti «agli organi sociali e al consigliere responsabile per l'antiriciclaggio».

3. Al comma 2, lettera *j)* dell'articolo 14 (Compiti della funzione antiriciclaggio) dopo le parole «dei collaboratori» sono aggiunte le seguenti «nonché stabilisce indicatori per verificare l'efficacia della formazione erogata».

4. Al comma 2, dell'articolo 14 (Compiti della funzione antiriciclaggio) la lettera *o)* è sostituita dalla seguente:

o) presenta - annualmente e comunque in caso di significative modifiche del rischio cui l'impresa è esposta – direttamente agli organi sociali o per il tramite del consigliere responsabile dell'antiriciclaggio, una relazione:

i. sulle attività svolte e le verifiche compiute, incluse quelle oggetto di esternalizzazione;

ii. sulle valutazioni effettuate;

iii. sulle criticità e carenze rilevate, nonché sull'eventuale inadeguatezza delle risorse umane e tecniche assegnate alla funzione;

iv. sulle raccomandazioni formulate per la loro rimozione e per il potenziamento della funzione, nonché sullo stato e sui tempi di implementazione degli interventi migliorativi, qualora non ancora realizzati;

v. sull'attività formativa;

vi. sui risultati dell'esercizio di autovalutazione condotto ai sensi delle disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio;

vii. contenente il piano delle attività programmate, tra cui il piano delle azioni correttive ancora da intraprendere, tenuto conto delle carenze riscontrate nelle verifiche precedenti e di eventuali nuovi rischi identificati.

5. Al comma 2, dell'articolo 14 (Compiti della funzione antiriciclaggio) dopo la lettera *p)* è inserita la seguente:

q) garantisce che le procedure di segnalazione interna delle violazioni di cui all'articolo 48 del decreto antiriciclaggio adottate siano portate a conoscenza di tutto il personale.

Art. 10.

Modifiche all'articolo 15 del regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019

1. Al comma 1 dell'articolo 15 (Titolare della funzione antiriciclaggio) dopo le parole «comma 1, lettera *b)*» sono aggiunte le seguenti «La responsabilità della funzione può essere attribuita al consigliere responsabile per l'antiriciclaggio purché privo di altre deleghe che ne pregiudichino l'autonomia, salvo il caso dell'amministratore unico. Tale soluzione può essere adottata tenuto conto della natura del rischio di riciclaggio e della ridotta portata e complessità dello stesso».

2. All'articolo 15 (Titolare della funzione antiriciclaggio), dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-*bis* Contestualmente alla nomina del titolare della funzione deve essere individuato dall'organo amministrativo un delegato in possesso di competenza ed esperienza adeguate per assumere temporaneamente le funzioni del titolare in caso di assenza o di dubbi sulla sua integrità.

3. Il comma 2 dell'articolo 15 (Titolare della funzione antiriciclaggio) è sostituito dal seguente:

2. Il titolare soddisfa i requisiti di idoneità fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *e)* del presente regolamento, e deve disporre del tempo necessario all'efficace adempimento dei suoi compiti. Il titolare della funzione non è posto a capo di aree operative, né è gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di dette aree. Assiste alle riunioni dell'organo amministrativo o di quello di controllo, su richiesta del rispettivo Presidente. La partecipazione può essere prevista anche in via stabile, in relazione alle materie trattate.

4. ll comma 5 dell'articolo 15 (Titolare della funzione antiriciclaggio) è sostituito dal seguente:

5. L'impresa comunica le proprie valutazioni in merito al possesso dei requisiti, al conferimento dell'incarico, al rinnovo, alle eventuali dimissioni, alla decadenza, alla sospensione e alla revoca, nonché ad ogni elemento sopravvenuto che possa incidere sulla valutazione dell'idoneità alla carica secondo le modalità disciplinate dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 76, comma 1-*quater* e dalle pertinenti disposizioni sul sistema di governo societario.

5. I commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 15 (Titolare della funzione antiriciclaggio) sono abrogati.
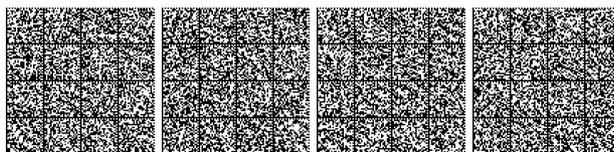
Art. 11.

Modifiche all'articolo 16 del regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019

1. L'articolo 16 (Esternalizzazione della funzione antiriciclaggio) è sostituito dal seguente:

Art. 16 *(Esternalizzazione dei compiti della funzione antiriciclaggio)*. — 1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 274 degli Atti delegati e dall'articolo 30-*septies* del Codice e in coerenza con la politica di esternalizzazione di cui all'articolo 30, comma 5, del Codice, l'impresa può concludere – previa approvazione da parte dell'organo amministrativo – un accordo di esternalizzazione dei compiti della funzione antiriciclaggio di cui all'articolo 14 del presente regolamento, o di parte di essi, anche nell'ambito del gruppo, se appropriato in ragione della natura e della ridotta portata e complessità del rischio intrinseco di riciclaggio associato alla propria attività, e qualora l'assolvimento dei compiti della funzione antiriciclaggio al proprio interno non risponda a criteri di economicità, efficienza e affidabilità. La responsabilità per la corretta gestione del rischio di riciclaggio rimane, in ogni caso, in capo all'impresa.

2. L'impresa designa al proprio interno il titolare, cui è assegnata la complessiva responsabilità della funzione antiriciclaggio i cui compiti siano esternalizzati. Il titolare soddisfa i requisiti di idoneità fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *e)*, del presente regolamento; nonché conoscenze ed esperienze necessarie a consentire una valutazione critica della prestazione svolta e dei risultati raggiunti dai fornitori di servizi.

3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, il responsabile dei compiti esternalizzati presso il fornitore o subfornitore dei servizi possiede i requisiti di idoneità richiesti a coloro che ricoprono nell'impresa il ruolo di titolare della funzione antiriciclaggio fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *e)*, del presente regolamento.

4. L'impresa documenta adeguatamente, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 30, comma 2, lettera *e)* del Codice, il processo che individua i compiti della funzione antiriciclaggio tra quelli da esternalizzare.

5. L'impresa nell'ambito della politica di esternalizzazione fornisce evidenza del processo di analisi effettuato ai fini della conclusione dell'accordo di esternalizzazione dei compiti della funzione antiriciclaggio. In particolare, l'impresa verifica la sussistenza di eventuali conflitti di interesse, anche considerando quelli tra il fornitore di servizi e l'impresa, o con soggetti concorrenti.

6. L'analisi di cui al comma 5 è condotta al fine di comprendere i principali rischi derivanti dall'esternalizzazione, individuare le relative strategie per la mitigazione e gestione, nonché per una adeguata valutazione in merito alla identificazione del fornitore di servizi cui affidare i compiti della funzione antiriciclaggio. Le valutazioni dell'impresa sono adeguatamente documentate e riviste, laddove opportuno.

7. L'impresa che affida ad un terzo i compiti della funzione antiriciclaggio garantisce anche, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 274, paragrafo 5, degli Atti delegati e dall'articolo 30-*septies*, comma 2, del Codice, che le modalità di esternalizzazione non compromettano i risultati finanziari e la stabilità dell'impresa e la continuità delle sue attività.

8. Oltre a quanto stabilito dall'articolo 274, paragrafo 4, degli Atti delegati, l'accordo di esternalizzazione dei compiti della funzione antiriciclaggio prevede almeno:

a) la chiara definizione dell'attività oggetto dell'esternalizzazione, delle modalità di esecuzione e del relativo corrispettivo, nonché degli obblighi di riservatezza in merito alle informazioni acquisite nell'esercizio della funzione;

b) le modalità e la frequenza della reportistica al titolare della funzione antiriciclaggio;

c) che l'impresa possa recedere dal contratto senza oneri sproporzionati o tali da pregiudicare, in concreto, l'esercizio del diritto di recesso;

d) che l'impresa possa recedere dal contratto o modificarlo in caso di richiesta dell'IVASS;

e) che il contratto non possa essere sub-esternalizzato senza il consenso dell'impresa;

f) che siano acquisite informazioni con riguardo all'adozione da parte del fornitore dei presidi in tema di conflitti di interesse di cui all'articolo 274, paragrafo 3, lettera *b)*, degli Atti delegati.

9. Salvo quanto previsto dal comma 10, l'accordo di esternalizzazione dei compiti della funzione antiriciclaggio può essere concluso solo con fornitori con sede legale nello SEE, secondo quanto previsto nei commi 11 e 12. In tal caso l'impresa assicura altresì che siano adeguatamente definiti:

a) obiettivi, metodologie e frequenza dei controlli;

b) modalità e frequenza dei rapporti con l'organo amministrativo e l'organo con funzione di gestione;

c) possibilità di riconsiderare le condizioni del servizio al verificarsi di modifiche di rilievo nell'operatività e nell'organizzazione dell'impresa di assicurazione.

10. In deroga a quanto previsto dal comma 9, è consentita, previa autorizzazione dell'IVASS, l'esternalizzazione dei compiti della funzione antiriciclaggio ad un fornitore con sede legale fuori dallo SEE, purché ricompreso nell'ambito del gruppo di cui all'articolo 210-*ter*, comma 2, del Codice. L'impresa allega all'istanza gli elementi informativi di cui ai successivi commi 11 e 12.

11. Coerentemente con quanto previsto dall'articolo 30-*septies*, comma 3 del Codice e dal comma 9, del presente articolo, nel caso di esternalizzazione dei compiti della funzione antiriciclaggio ad un fornitore con sede legale nello SEE, l'impresa ne dà preventiva comunicazione all'IVASS, almeno sessanta giorni prima della esecuzione del contratto, allegando la bozza del contratto e, ove non illustrati nella bozza del contratto, una relazione che descriva, in modo analitico:

a) le motivazioni sottostanti la decisione di esternalizzare i compiti della funzione, la determinazione del corrispettivo, la scelta del fornitore;
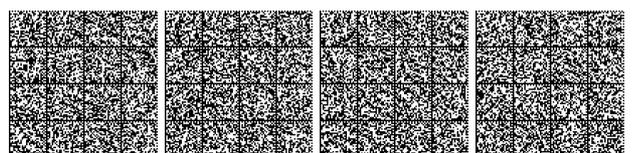
b) ogni ulteriore informazione che consenta di valutare il rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed affidabilità;

c) la sussistenza dei presupposti per il pieno esercizio dell'attività di vigilanza, anche ispettiva, da parte dell'IVASS.

É altresì comunicato il nominativo del responsabile presso il fornitore.

12. Se i compiti della funzione antiriciclaggio vengono esternalizzati ad un fornitore con sede nello SEE e ricompreso tra le società del gruppo, l'impresa ne dà preventiva comunicazione all'IVASS, almeno quarantacinque giorni prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, indicando:

a) il nominativo del fornitore di servizi;

b) il nominativo del responsabile, presso il fornitore;

c) l'oggetto, le ragioni e la durata dell'esternalizzazione, al fine di consentire all'IVASS la valutazione prevista dal comma 11.

In tale ipotesi, il rispetto dei criteri di economicità di cui al comma 1 si presume. La comunicazione può essere presentata anche dall'ultima società controllante italiana per conto delle società del gruppo interessate dall'esternalizzazione.

13. Il sistema di governo societario garantisce controlli di standard analoghi a quelli che sarebbero attuati se i compiti della funzione antiriciclaggio fossero svolti direttamente dall'impresa. I rischi specifici connessi all'esternalizzazione sono inclusi nella politica di gestione dei rischi.

14. Ai fini di cui al comma 13, l'impresa adotta idonei presidi organizzativi e contrattuali che consentano di monitorare costantemente lo svolgimento dei compiti della funzione antiriciclaggio esternalizzati, la conformità delle relative attività all'ordinamento, alle direttive e procedure aziendali ed ai termini dell'accordo di esternalizzazione, nonché il rispetto dei limiti operativi fissati dall'impresa, intervenendo tempestivamente qualora il fornitore non adempia agli impegni assunti o la qualità del servizio fornito sia carente. I presidi garantiscono il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 30-*septies*, comma 5, del Codice, con particolare riguardo alle ipotesi in cui il fornitore di servizi ha sede legale fuori dallo SEE.

15. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 274, paragrafo 5, lettera *d)* degli Atti delegati e dall'articolo 30-*septies* del Codice, l'impresa che esternalizza i compiti della funzione antiriciclaggio adotta idonee misure per assicurare la continuità dell'attività in caso di interruzione o grave deterioramento della qualità del servizio reso dal fornitore, inclusi adeguati piani di emergenza o di reinternalizzazione delle attività, in coerenza con la politica di esternalizzazione di cui all'articolo 30, comma 6, del Codice.

16. Se l'esternalizzazione è effettuata nell'ambito del gruppo, l'ultima società controllante italiana:

a) mantiene evidenza delle imprese che hanno esternalizzato i compiti della funzione antiriciclaggio fornendone informazione alle altre società del gruppo;

b) assicura che l'accordo di esternalizzazione non pregiudichi la prestazione della funzione antiriciclaggio a livello dell'impresa interessata.

17. L'IVASS verifica che l'esternalizzazione e l'esecuzione dei compiti della funzione antiriciclaggio rispettino le condizioni di cui al presente articolo.

18. Qualora, in considerazione della natura, della portata e della complessità del rischio di riciclaggio intrinseco all'attività dell'impresa, delle caratteristiche e della posizione di mercato del fornitore o della qualità del servizio da questo reso, l'IVASS ritenga che non possa essere assicurata la prevenzione dell'utilizzo dell'impresa a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ovvero non sia consentito il pieno esercizio delle funzioni di vigilanza, può imporre all'impresa di modificare il contratto di esternalizzazione, ovvero, nei casi più gravi, di recedere dal contratto, come previsto dal comma 8, lettera *d)*.

19. L'IVASS comunica all'impresa l'esistenza di eventuali motivi ostativi all'esternalizzazione dei compiti della funzione antiriciclaggio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 11, o entro quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 12, complete della documentazione di supporto.

20. L'impresa comunica in ogni caso tempestivamente all'IVASS se in corso di contratto sono intervenuti sviluppi rilevanti, in merito all'esternalizzazione dei compiti della funzione antiriciclaggio, con particolare riguardo a cambiamenti relativi al fornitore che incidono sul servizio.

21. L'impresa comunica all'IVASS la cessazione del contratto di esternalizzazione, allegando una relazione sulle modalità di reinternalizzazione o di affidamento ad altro fornitore dei compiti della funzione antiriciclaggio.

22. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 274, paragrafo 4, lettere *h)* e *i)*, degli Atti delegati, l'accordo di esternalizzazione assicura all'impresa, all'IVASS, alla UIF e alle autorità la possibilità di accedere alle informazioni utili e ai locali in cui opera il fornitore di servizi per le attività di monitoraggio, supervisione e controllo.

23. I compiti della funzione antiriciclaggio di ciascuna impresa del gruppo possono essere esternalizzati a un'unità specializzata costituita a livello di gruppo, a condizione che:

a) in ciascuna impresa del gruppo sia individuato il titolare della funzione antiriciclaggio che curi i rapporti con il titolare della funzione di gruppo;

b) siano adottate adeguate procedure per garantire che le politiche di gestione del rischio di riciclaggio definite a livello di gruppo siano adeguatamente calibrate rispetto alle caratteristiche operative della singola impresa.

24. Le disposizioni di cui ai precedenti commi da 1 a 22 si applicano anche quando i compiti della funzione antiriciclaggio sono esternalizzati a livello di gruppo.

25. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2, da 8 a 15, da 17 a 22, si applicano anche quando i compiti di cui all'articolo 14 sono attribuiti, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, alla funzione che svolge compiti omologhi presse la sede centrale.
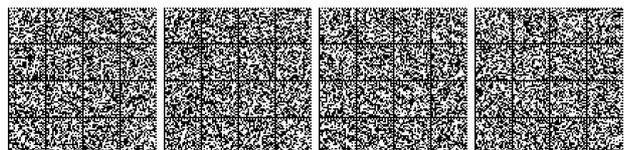
Art. 12.

Modifiche all'articolo 17 del regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019

1. Al comma 1 dell'articolo 17 (Rapporti con le altre funzioni aziendali) le parole «anche in merito» sono sostituite dalle seguenti «e valutando il rischio connesso». Dopo le parole «a nuovi prodotti, alla modifica di quelli esistenti» sono aggiunte le seguenti «o all'ingresso in un nuovo mercato e raccomandando le misure necessarie per mitigare e gestire questi rischi».

Art. 13.

Modifiche all'articolo 18 del regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019

1. Al comma 3 dell'articolo 18 (Responsabile per la segnalazione di operazioni sospette), le parole «indipendenza, onorabilità e professionalità fissati nella politica aziendale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *b)*» sono sostituite dalle seguenti «idoneità fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *e)*»

2. Dopo il comma 5, dell'articolo 18 (Responsabile per la segnalazione di operazioni sospette) è inserito il seguente:

5-*bis* Il legale rappresentante oppure – nel caso in cui il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette sia un soggetto diverso – il titolare della funzione antiriciclaggio definisce procedure di gestione delle operazioni sospette che garantiscano il trattamento prioritario di quelle caratterizzate da fattori di rischio particolarmente elevato.

Art. 14.

Modifiche all'articolo 19 del regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019

1. Al comma 5 dell'articolo 19 (Funzione di revisione interna) le parole «l'organo amministrativo, l'alta direzione e l'organo di controllo» sono sostituite dalle seguenti «gli organi sociali».

Art. 15.

Modifiche all'articolo 20 del regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019

1. Al comma 2 dell'articolo 20 (Presidi in materia di rete distributiva) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

a) prevedono nell'ambito dei contratti/accordi di collaborazione con gli intermediari costituenti la rete distributiva diretta;

le regole di comportamento per prevenire rischio di riciclaggio cui gli stessi devono attenersi nell'esercizio della propria attività;

le modalità per scambiare informazioni relative alle «stesse operazioni» e agli «stessi clienti» riguardanti l'avvenuta segnalazione alla UIF ovvero informazioni ulteriori richieste da quest'ultima, nonché le richieste dell'Autorità giudiziaria, degli organi delegati alle indagini o delle autorità fiscali connesse all'esistenza o alla probabilità di accertamenti in materia di riciclaggio, dei relativi reati presupposto o di finanziamento del terrorismo;

la facoltà di eseguire verifiche dirette in loco.

Art. 16.

Modifiche all'articolo 22 del regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019

1. Al comma 3, lettera *b)* dell'articolo 22 (Ruolo dell'ultima società controllante italiana) dopo le parole «l'ultima società controllante italiana» sono inserite le seguenti «- incluso il riporto diretto dei titolari delle funzioni antiriciclaggio delle predette società, anche estere, al titolare della funzione antiriciclaggio di gruppo –» e dopo le parole «verifica della clientela» sono inserite le seguenti «alla conservazione dei dati».

2. Al comma 3 dell'articolo 22 (Ruolo dell'ultima società controllante italiana) dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

c) procedure di controllo in materia di antiriciclaggio a livello di gruppo.

3. Il comma 4 dell'articolo 22 (Ruolo dell'ultima società controllante italiana) è sostituito dal seguente:

4. L'ultima società controllante italiana è tenuta:

a) a nominare un componente dell'organo amministrativo quale responsabile per l'antiriciclaggio a livello di gruppo, il cui incarico ha natura esecutiva. Il consigliere responsabile per l'antiriciclaggio costituisce il principale punto di contatto tra il responsabile della funzione antiriciclaggio di gruppo, l'organo amministrativo e l'organo con funzioni di gestione della capogruppo e assicura che questi ultimi abbiano le informazioni necessarie per comprendere la rilevanza dei rischi di riciclaggio cui il gruppo è esposto, ai fini dell'esercizio delle rispettive attribuzioni. Il consigliere assicura inoltre che il responsabile della funzione antiriciclaggio di gruppo svolga in modo efficace i propri compiti;

b) a creare una base informativa comune che consenta a tutte le società appartenenti al gruppo di valutare in modo omogeneo la clientela.

5. All'articolo 22 (Ruolo dell'ultima società controllante italiana) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

5. L'ultima società controllante italiana garantisce che le società del gruppo attuino tempestivamente le misure correttive necessarie al superamento delle carenze nei presidi antiriciclaggio riscontrate dall'IVASS, dalla UIF ovvero, in relazione alle società estere, dalle competenti autorità.

Art. 17.

Modifiche all'articolo 23 del regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019

1. Al comma 1 dell'articolo 23 (Gestione del rischio di riciclaggio nel gruppo) dopo le parole «istituita presso di essa, o» sono aggiunte le seguenti «tenuto conto della natura e della ridotta portata e complessità dei rischi,».

Art. 18.

*Inserimento dell'articolo 23-*bis *nel regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019*

1. Dopo l'articolo 23 (Organo con funzione di gestione) è inserito il seguente articolo:

Art. 23-bis *(Titolare della funzione antiriciclaggio di gruppo)*. — 1. L'ultima società controllante italiana nomina un titolare della funzione antiriciclaggio di gruppo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *b)* del presente regolamento.

2. Il titolare collabora con i titolari delle funzioni antiriciclaggio delle singole componenti del gruppo, incluse quelle estere, e garantisce che questi svolgano i propri compiti in maniera coordinata e secondo politiche e procedure coerenti con quelle di gruppo. In particolare:

a) coordina l'esercizio di valutazione dei rischi di riciclaggio condotto dalle componenti del gruppo;

b) redige una valutazione dei rischi di riciclaggio di gruppo, tenendo conto dei rischi risultanti dagli esercizi individuali, delle interrelazioni tra le singole società del gruppo e del loro impatto sull'esposizione al rischio a livello di gruppo;

c) presenta all'organo amministrativo e a quello di controllo dell'ultima società controllante italiana una relazione annuale, sull'esposizione ai rischi di riciclaggio e sulle attività della funzione antiriciclaggio a livello di gruppo;

d) elabora e sottopone all'organo amministrativo dell'ultima società controllante italiana procedure, metodologie e standard di gruppo in materia di antiriciclaggio e garantisce che le politiche e le procedure delle componenti del gruppo siano in linea con questi standard oltre che conformi alle disposizioni legislative e regolamentari in materia antiriciclaggio loro applicabili;

e) stabilisce flussi informativi periodici da parte di tutte le società del gruppo per la condivisione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei propri compiti.

Art. 19.

Modifiche all'articolo 24 del regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019

1. Al comma 1 dell'articolo 24 (Gruppi con operatività transfrontaliera) dopo le parole «adeguata verifica della clientela» sono aggiunte le seguenti «, conservazione delle informazioni».

2. Al comma 2 dell'articolo 24 (Gruppi con operatività transfrontaliera) dopo le parole «assicurare la condivisione delle informazioni» sono aggiunte le seguenti «– anche relativamente al singolo cliente –».

Art. 20.

Modifiche all'articolo 47 del regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019

1. Al comma 2 dell'articolo 47 (Misure rafforzate di adeguata verifica) la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

e) richiesta dell'autorizzazione per l'instaurazione del rapporto, l'esecuzione dell'operazione o per le misure da porre in essere nel caso di rapporto preesistente da parte di un alto dirigente, il quale è tenuto ad acquisire il parere della funzione antiriciclaggio e, ove non intenda adeguarvisi, a formalizzare la motivazione e le misure da adottare per mitigare i rischi segnalati nel parere.

Art. 21.

Modifiche all'articolo 48 del regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019

1. All'articolo 48 (Clienti o beneficiari residenti in Paesi terzi ad alto rischio) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

2. Nel caso di cliente, beneficiario o dei rispettivi titolari effettivi residenti o aventi sede in paesi terzi ad alto rischio – diversi dai soggetti indicati nel comma 1 –, vengono applicate tutte le misure rafforzate di adeguata verifica previste nell'articolo 47, comma 2.

Art. 22.

Modifiche all'articolo 49 del regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019

1. Al comma 4 dell'articolo 49 (Persone politicamente esposte) le parole «appartenenti all'alta direzione» sono sostituite dalla seguente «appositamente».

Art. 23.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il consigliere responsabile per l'antiriciclaggio è nominato al primo rinnovo degli organi sociali successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

Roma, 4 giugno 2024

p. *il Direttorio integrato*
Il Presidente
SIGNORINI

24A03029
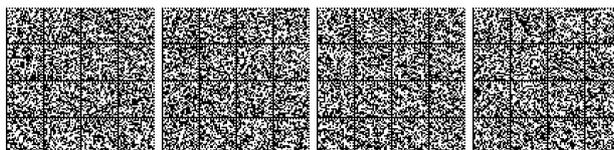
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tusselim Sedativo Tosse».

Estratto determina AAM/PPA n. 432/2024 del 3 giugno 2024

Trasferimento di titolarità: AIN/2024/745.

Cambio nome: N1B/2024/494.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato alla società Farmitalia Industria chimico farmaceutica S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale Alcide De Gasperi, 165/B - 95127 Catania, codice fiscale 03115090874.

Medicinale: TUSSELIM SEDATIVO TOSSE.

Confezioni:

«60 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 30 ml - A.I.C. n. 039515010;

«30 mg/5 ml sciroppo» flacone da 200 ml con misurino dosatore - A.I.C. n. 039515022;

alla società Pharm@idea S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via del Commercio, 5 - 25039 Travagliato, Brescia, codice fiscale 03542760172.

Con variazione della denominazione del medicinale in SOBRETUSS.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Proroga commercializzazione lotti già prodotti e non ancora rilasciati

È autorizzata la proroga della commercializzazione, con foglio illustrativo ed etichette non aggiornate, dei seguenti lotti già prodotti e non ancora rilasciati alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto:

Medicinale	A.I.C. Confezione	Lotti
TUSSELIM SEDATIVO TOSSE «30 mg/5 ml sciroppo» flacone da 200 ml con misurino dosatore	039515022	B247449 B247450 B247451 B247452 B247453 B247454

I lotti sopracitati possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A03006

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zolpidem Ratiopharm»

Estratto determina AAM/PPA n. 460/2024 del 3 giugno 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito delle variazioni approvate dallo Stato membro di riferimento (Olanda):

Tipo II - C.I.2.b) modifica dei paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 e 5.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo;

adeguamento al *QRD template* e modifiche editoriali,

relativamente al medicinale ZOLPIDEM RATIOPHARM nelle confezioni:

037681018 - «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Al/Pvc/Pvdc;

037681020 - «10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Al/Pvc/Pvdc;

037681032 - «10 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister Al/Pvc/Pvdc;

037681044 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Al/Pvc/Pvdc;

037681057 - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Al/Pvc/Pvdc;

037681069 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Al/Pvc/Pvdc;

037681071 - «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Al/Pvc/Pvdc;

037681083 - «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Al/Pvc/Pvdc;

037681095 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore Hdpe;

037681107 - «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in contenitore Hdpe;

037681119 - «10 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in contenitore Hdpe.

Codice pratica: VC2/2023/397.

Numero procedura: NL/H/0268/002/II/037.

Titolare: Ratiopharm GmbH, con sede legale in Graf-Arco-Strasse, 3, 89079 ULM, Germania.

Gli stampati corretti e approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A

decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A03007

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Fattore von Willebrand umano «Wilfactin».

Estratto determina AAM/PPA n. 463/2024 del 3 giugno 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *worksharing* approvato dallo Stato membro di riferimento (Francia):

Tipo II - C.I.2.b) Modifica dei paragrafi 2, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 5.2, 6.5, 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo relativamente al medicinale WILFACTIN nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni di seguito indicati:

A.I.C. n. 037392014 - «100 UI/ML polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 1000 UI polvere + 1 fiala in vetro da 10 ml solvente + sistema di trasferimento;

A.I.C. n. 037392026 - «100 UI/ML polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 500 UI polvere + 1 fiala in vetro da 5 ml solvente + sistema di trasferimento;

A.I.C. n. 037392038 - «100 UI/ML polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 2000 UI polvere + 1 fiala in vetro da 20 ml solvente + sistema di trasferimento.

Codice pratica: VC2/2023/140.

N. procedura: FR/H/xxxx/WS/352 (FR/H/274/01/II/084).

Titolare A.I.C.: Laboratoire Francais du Fractionnement et des Biotechnologies con sede legale in Tour W- 102 Terrasse Boieldieu 19ème Étage, 92800 Puteaux, Francia.

Gli stampati corretti e approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo precedente della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A03008

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Cefobid» e «Sulperazone».

Estratto determina AAM/PPA n. 414/2024 del 24 maggio 2024

Si autorizza la seguente variazione:

variazione di tipo II C.I.4 - modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo per aggiunta della reazione avversa «sindrome di Kounis». Paragrafi impattati dalla modifica: paragrafi 4.4 e 4.8 del RCP e paragrafo 4 del FI. Adeguamento del paragrafo 4 del FI anche al QRD *template*, relativamente ai medicinali CEFOBID A.I.C. n. 025221 (tutte le confezioni autorizzate) SULPERAZONE A.I.C. n. 028409 (tutte le confezioni autorizzate).

Codice pratica: VN2/2022/250.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in 04100 - Latina - via Isonzo n. 71 - codice fiscale 06954380157.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi, al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

24A03030

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alprazolam Aurobindo».

Estratto determina AAM/PPA n. 415/2024 del 24 maggio 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale è modificata, a seguito della procedura PT/H/0875/001-003/II/014 approvate dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Variazione di tipo II C.I.2.b.
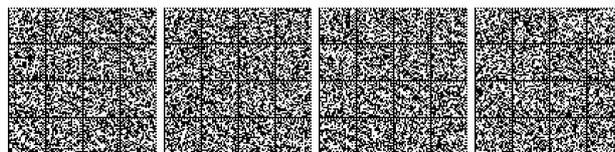
Aggiornamento dei paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2 e 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e paragrafi 1, 2, 3 e 4 del foglio illustrativo.

Sono state apportate modifiche formali ed in accordo al QRD *template* alle etichette, relativamente al medicinale ALPRAZOLAM AUROBINDO.

Confezioni:

041884014 - «0,25 mg compresse» 30 compresse in flacone HDPE;

041884026 - «0,25 mg compresse» 1000 compresse in flacone HDPE;

041884038 - «0,5 mg compresse» 30 compresse in flacone HDPE;

041884040 - «0,5 mg compresse» 1000 compresse in flacone HDPE;

041884053 - «1 mg compresse» 30 compresse in flacone HDPE;

041884065 - «1 mg compresse» 1000 compresse in flacone HDPE;

041884077 - «0,25 mg compresse» 20 compresse in flacone HDPE;

041884089 - «0,25 mg compresse» 60 compresse in flacone HDPE;

041884091 - «0,5 mg compresse» 20 compresse in flacone HDPE;

041884103 - «0,5 mg compresse» 60 compresse in flacone HDPE;

041884115 - «1 mg compresse» 20 compresse in flacone HDPE;

041884127 - «1 mg compresse» 60 compresse in flacone HDPE;

041884139 - «0,25 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/PA/Al/PVC-Al;

041884141 - «0,25 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PA/Al/PVC-Al;

041884154 - «0,25 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PA/Al/PVC-Al;

041884166 - «0,25 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PA/Al/PVC-Al;

041884178 - «0,5 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/PA/Al/PVC-Al;

041884180 - «0,5 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PA/Al/PVC-Al;

041884192 - «0,5 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PA/Al/PVC-Al;

041884204 - «0,5 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PA/Al/PVC-Al;

041884216 - «1 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/PA/Al/PVC-Al;

041884228 - «1 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PA/Al/PVC-Al;

041884230 - «1 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PA/Al/PVC-Al;

041884242 - «1 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PA/Al/PVC-Al.

Codice pratica: VC2/2023/45.

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via San Giuseppe n. 102 - c.a.p. 21047 - Saronno - Italia - codice fiscale 06058020964.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi, al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

24A03031

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acido desossicolico, «Belkyra».

Estratto determina AAM/PPA n. 425/2024 del 24 maggio 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della procedura approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS): variazione tipo II - C.I.4.

Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo in accordo all'ultima versione del CCDS aziendale.

Aggiornamento del *Risk Management Plan* (versione 8.0).

Aggiornamento degli stampati in accordo al QRD *template* e alla linea guida degli eccipienti, modifiche editoriali minori.

Sono stati modificati:

paragrafi 2, 4.2, 4.4, 4.8, 5.1, 5.3 e 9 del RCP;

paragrafi 2, 4 e 5, aggiornamento dell'elenco degli stati in cui il medicinale è autorizzato del FI;

relativamente alla specialità medicinale BELKYRA.

Confezioni:

A.I.C.: 044896013 - «10 mg/ml soluzione iniettabile» 4 flaconcini in vetro da 2 ml;

codice pratica: VC2/2022/253.

Titolare A.I.C.: società Abbvie S.r.l. (codice fiscale 02645920592) con sede legale e domicilio fiscale in S.R. 148 Pontina, km. 52 SNC - Campoverde di Aprilia, 04011 Aprilia - (LT) Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina

La determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

24A03032

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tamoxifene citrato, «Tamoxifene Ratiopharm».

Estratto determina AAM/PPA n. 446/2024 del 3 giugno 2024

Si autorizzano le seguenti variazioni:

Codice pratica: VN2/2023/76;

n. 1 tipo II – C.I.2.b.

Adeguamento al prodotto di riferimento (Nolvadex); modifiche editoriali per adeguamento al QRD *Template* e al sistema MedDRA.

Modifiche ai paragrafi 2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 6.1, 6.5, 8, 9 del RCP; ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 del FI e modifiche editoriali alle sezioni 3, 4, 8, 11, 18 e *blue box* dell'etichetta esterna.

La variazione comporta l'estensione della seguente indicazione terapeutica:

«Nell'uomo TAMOXIFENE RATIOPHARM è indicato nella profilassi e nel trattamento della ginecomastia e della mastalgia causate da antiandrogeni nel trattamento in monoterapia del carcinoma prostatico».

La nuova indicazione terapeutica è rimborsata a condizioni di classe e prezzo invariate;

Codice pratica: VN2/2024/1;

n. 1 tipo II – C.I.4.

Modifiche al paragrafo 4.6 del RCP e paragrafo 2 del FI, in accordo al CCSI n. 173 del 13/08/2023, per inserimento delle misure contraccettive che l'uomo in età fertile deve usare durante e dopo il trattamento con tamoxifene; modifiche editoriali minori. Tali avvertenze sono in linea con le raccomandazioni EMA (*SWP response to CMDh questions regarding genotoxic medicinal products and contraception duration period*, EMA/CMDh/409368/2021);

per il medicinale «Tamoxifene Ratiopharm», relativamente alla confezione autorizzata, la cui descrizione viene aggiornata secondo la lista dei termini *standard* della Farmacopea europea nel seguente modo:

A.I.C. 033617022 – «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/Al

Titolare A.I.C.:

Ratiopharm GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Graf-Arco Strasse 3, Ulm (Germania).

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

24A03033

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di levofloxacina emiidrato, «Aranda».

Estratto determina AAM/PPA n. 447-2024 del 3 giugno 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della procedura, approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

Grouping n. 1 tipo II C.I.4 + n. 1 tipo IB C.I.z

Modifica ai paragrafi 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 5.1 del RCP e corrispondenti paragrafi del FI in linea con le conoscenze scientifiche sulla levofloxacina ed aggiornamento dei *breakpoint* e sensibilità per levofloxacina secondo EUCAST (versione 12.0, 01-01-2022).

relativamente al medicinale ARANDA A.I.C. 040194;

Confezioni:

040194019 – «250 mg compresse rivestite con film», 2 compresse in blister PVC/Al;

040194021 – «250 mg compresse rivestite con film», 5 compresse in blister PVC/Al;

040194033– «250 mg compresse rivestite con film», 7 compresse in blister PVC/Al;

040194045 – «250 mg compresse rivestite con film», 10 compresse in blister PVC/Al;

040194058 – «250 mg compresse rivestite con film», 20 compresse in blister PVC/Al;

040194060 – «250 mg compresse rivestite con film», 30 compresse in blister PVC/Al;

040194072– «250 mg compresse rivestite con film», 50 compresse in blister PVC/Al;

040194084 – «500 mg compresse rivestite con film», 2 compresse in blister PVC/Al;

040194096 – «500 mg compresse rivestite con film», 5 compresse in blister PVC/Al;

040194108– «500 mg compresse rivestite con film», 7 compresse in blister PVC/Al;

040194110 – «500 mg compresse rivestite con film», 10 compresse in blister PVC/Al;

040194122 – «500 mg compresse rivestite con film», 20 compresse in blister PVC/Al;

040194134 – «500 mg compresse rivestite con film», 30 compresse in blister PVC/Al;

040194146– «500 mg compresse rivestite con film», 50 compresse in blister PVC/Al.

Codice pratica: VC2/2023/418.

Codice procedura: IT/H/0428/001-002/II/26.

Titolare A.I.C.: EG S.p.A. (codice fiscale 12432150154) con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia, 6, 20136, Milano, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

24A03034

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Arcoxia».

Estratto determina AAM/PPA n. 448/2024 del 3 giugno 2024

Autorizzazione variazione e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C: è autorizzata la seguente variazione di Tipo 1A - B.II.e.5.a.1., con conseguente immissione in commercio del medicinale ARCOXIA nella confezione di seguito indicata:

«90 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n 035820582 - base 10 - 125516 base 32;

Principio attivo: etoricoxib;

Codice pratica: C1A/2023/3295;

Codice di procedura europea: PT/H/2299/002/IA/088;

Titolare A.I.C.: Organon Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in piazza Carlo Magno, 21 – Cap 00162 Roma – Codice fiscale 03296950151.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C –nn.

Classificazioni ai fini della fornitura:

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinale soggetto a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi, al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A03035

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 giugno 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0842
Yen	170,09
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,724
Corona danese	7,459
Lira Sterlina	0,85175
Fiorino ungherese	391,4
Zloty polacco	4,2815
Nuovo leu romeno	4,9762
Corona svedese	11,4035
Franco svizzero	0,9772
Corona islandese	149,5
Corona norvegese	11,3885
Rublo russo	-
Lira turca	34,9104
Dollaro australiano	1,629
Real brasiliano	5,6957
Dollaro canadese	1,4784
Yuan cinese	7,8562
Dollaro di Hong Kong	8,4797
Rupia indonesiana	17595,37
Shekel israeliano	3,9692

Rupia indiana	90,125
Won sudcoreano	1493,24
Peso messicano	19,0161
Ringgit malese	5,1033
Dollaro neozelandese	1,7614
Peso filippino	63,653
Dollaro di Singapore	1,4638
Baht tailandese	39,937
Rand sudafricano	20,2534

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A03117

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 giugno 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0865
Yen	168,29
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,755
Corona danese	7,459
Lira Sterlina	0,85143
Fiorino ungherese	392,28
Zloty polacco	4,3005
Nuovo leu romeno	4,975
Corona svedese	11,3755
Franco svizzero	0,9703
Corona islandese	149,9
Corona norvegese	11,489
Rublo russo	-
Lira turca	35,2217
Dollaro australiano	1,6364
Real brasiliano	5,7284
Dollaro canadese	1,486
Yuan cinese	7,863
Dollaro di Hong Kong	8,4901
Rupia indonesiana	17680,4
Shekel israeliano	4,005
Rupia indiana	90,6925
Won sudcoreano	1495,71
Peso messicano	19,5326
Ringgit malese	5,1087
Dollaro neozelandese	1,7624
Peso filippino	63,854
Dollaro di Singapore	1,464
Baht tailandese	39,733
Rand sudafricano	20,2986

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A03118

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 giugno 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0872
Yen	169,72
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,654
Corona danese	7,4592
Lira Sterlina	0,85048
Fiorino ungherese	391,73
Zloty polacco	4,3045
Nuovo leu romeno	4,9755
Corona svedese	11,3275
Franco svizzero	0,9704
Corona islandese	149,5
Corona norvegese	11,475
Rublo russo	-
Lira turca	35,2316
Dollaro australiano	1,6353
Real brasiliano	5,7259
Dollaro canadese	1,4867
Yuan cinese	7,8795
Dollaro di Hong Kong	8,4904
Rupia indonesiana	17762,62
Shekel israeliano	4,0302
Rupia indiana	90,708
Won sudcoreano	1491,34
Peso messicano	19,1919
Ringgit malese	5,1077
Dollaro neozelandese	1,7577
Peso filippino	63,938
Dollaro di Singapore	1,4657
Baht tailandese	39,906
Rand sudafricano	20,5868

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A03119
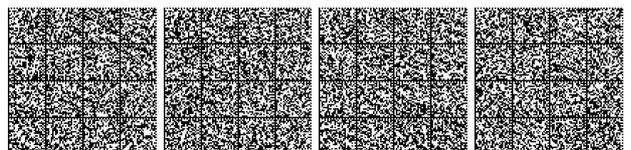
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 giugno 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0865
Yen	169,74
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,632
Corona danese	7,4592
Lira Sterlina	0,85088
Fiorino ungherese	390,68
Zloty polacco	4,3015
Nuovo leu romeno	4,9758
Corona svedese	11,293
Franco svizzero	0,9687
Corona islandese	149,7
Corona norvegese	11,5
Rublo russo	-
Lira turca	35,0263
Dollaro australiano	1,6368
Real brasiliano	5,7623
Dollaro canadese	1,4879
Yuan cinese	7,8715
Dollaro di Hong Kong	8,4853
Rupia indonesiana	17670,67
Shekel israeliano	4,0503
Rupia indiana	90,7135
Won sudcoreano	1486,44
Peso messicano	19,1254
Ringgit malese	5,1
Dollaro neozelandese	1,7584
Peso filippino	63,734
Dollaro di Singapore	1,4648
Baht tailandese	39,679
Rand sudafricano	20,6281

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A03120

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 giugno 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0898
Yen	169,52
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,577
Corona danese	7,4613
Lira Sterlina	0,8512
Fiorino ungherese	388,92
Zloty polacco	4,288
Nuovo leu romeno	4,9763
Corona svedese	11,3075
Franco svizzero	0,9696
Corona islandese	149,9
Corona norvegese	11,4865
Rublo russo	-
Lira turca	35,165
Dollaro australiano	1,6345
Real brasiliano	5,7158
Dollaro canadese	1,4902
Yuan cinese	7,8916
Dollaro di Hong Kong	8,5095
Rupia indonesiana	17646,42
Shekel israeliano	4,0723
Rupia indiana	90,889
Won sudcoreano	1489,97
Peso messicano	19,4943
Ringgit malese	5,1123
Dollaro neozelandese	1,7596
Peso filippino	63,786
Dollaro di Singapore	1,4653
Baht tailandese	39,756
Rand sudafricano	20,4821

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A03121

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Suore Carmelitane «Nostra Signora del Carmelo» di Montefalcone Valfortore, in Montefalcone di Valfortore.

Con decreto del Ministro dell'interno del 24 maggio 2024 viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Congregazione delle Suore Carmelitane «Nostra Signora del Carmelo» di Montefalcone Valfortore, con sede in Montefalcone di Valfortore (BN).

24A03055
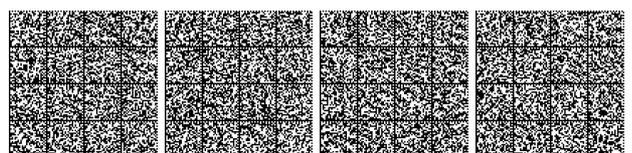
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area demaniale marittima per complessivi m² 47 ubicati nel Comune di Lignano Sabbiadoro.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio in data 2 febbraio 2024, riportato nel registro decreti al n. 78 del 2 aprile 2024, registrato alla Corte dei conti – Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - al n. 1805 in data 25 maggio 2024 - l'area demaniale marittima sita nel Comune di Lignano Sabbiadoro (UD), in località Lignano Pineta di complessivi m² 47, riportata al catasto terreni foglio 57, part. 935 ed al catasto fabbricati foglio 57, particella 935, *sub*. 1 e *sub*. 2 così come risulta nelle planimetrie e negli atti catastali acquisiti – è entrata a far parte dei beni appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato a far data dal 2 aprile 2024 avendo perso, a quella data, la natura di demanio marittimo per il venir meno dei requisiti morfologici e funzionali di tale tipologia di beni.

Il presente avviso è valido a tutti gli effetti di legge.

24A03036

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area demaniale marittima nel Comune di Portoferraio.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio in data 29 aprile 2024, riportato nel registro decreti al n. 104 del 29 aprile 2024, registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - al n. 1912 in data 23 maggio 2024 - l'area demaniale marittima con sovrastante porzione di manufatto pertinenziale, da acquisire allo Stato di mq. 9 (nove), riportate nel catasto terreni e nel catasto fabbricati del Comune di Portoferraio, al foglio di mappa 38 ed identificate rispettivamente, l'area, con la particella 507 e la porzione di manufatto con la particella 507 sub 601, così come risulta nelle planimetrie e negli atti catastali acquisiti - è entrata a far parte dei beni appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato a far data dal 29 aprile 2024, avendo perso, a quella data, la natura di demanio marittimo per il venir meno dei requisiti morfologici e funzionali di tale tipologia di beni.

Il presente avviso è valido a tutti gli effetti di legge.

24A03042

MINISTERO DEL TURISMO

Interoperabilità tra la banca dati nazionale e le banche dati regionali e delle province autonome delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche.

In attuazione dell'art. 13-*ter*, comma 13 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, il decreto del Ministro del turismo del 6 giugno 2024 disciplina le modalità di interoperabilità tra la banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche di cui all'art. 13-*quater*, comma 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e le banche dati regionali e delle province autonome, al fine di definire a livello nazionale una procedura unica di assegnazione del Codice identificativo nazionale e di contrastare forme irregolari di ospitalità.

Nella sezione Atti generali di Amministrazione trasparente e nella sezione Banca dati strutture ricettive (BDSR), è disponibile il decreto del Ministero del turismo del 6 giugno 2024 (prot. 16726/24) https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2024/06/Decreto-interoperabilita-BDSR_signed-1.pdf

24A03101

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-138) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
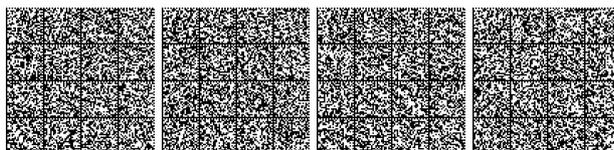
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C